Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 271 del 18 novembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 novembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 98

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Emilia-Romagna

(Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza)

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio cosidetto di Sadurano ricadente nella valle del torrente Zena, sito nel comune di Pianoro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno '85);

Considerato che:

il territorio cosiddetto di Sadurano ricadente nella Valle del torrente Zena, sito nel comune di Pianoro (provincia di Bologna), riveste notevole interesse perché possiede caratteristiche geologiche e più in generale ambientali, talmente particolari da farne una unità microregionale che comprende anche i comuni di S. Lazzaro, Ozzano, Pianoro, Loiano, Monterenzio e Monghidoro. L'elemento geologicamente dominante, che caratterizza tutta la zona è il cosidetto « Contrafforte pliocenico ». Tale emergenza il paesaggio della media collina bolognese; le sue imponenti pareti di arenaria e conglomerati che si distaccano nettamente costituiscono le più belle formazioni dell'Appennino Bolognese. Questa possente presenza, godibile da numerosi punti di vista, attira lo sguardo e l'attenziole di chi percorre la Valle del Setta. Al di là del fiume Savena, il « Contrafforte » costituisce le rupi di Livergnano e di Sadurano, mentre, più isolato, il Monte delle Formiche rappresenta l'estremità orientale. Le rupi del Contrafforte sono modellate dall'erosione dei venti e le pareti hanno una forte pendenza: fatto del tutto inconsueto nel versante emiliano dell'Appennino. Tutta l'area attraversata dal Contrafforte, che va da est ad ovest costituisce una riserva di diversità biologica, comprendente tutte le specie vegetali del Subappennino bolognese e in special modo il leccio.

Tale zona è così delimitata:

tratto *a-b*: strada vicinale del Molinetto da Livergnano, passando per Bortignano di sopra, sino alla confluenza con il rio delle Olle;

tratto *b-c*: rio delle Olle dal predetto punto (in località Cà Poggio di Casola) fino al torrente Zena;

tratto *c-d*: torrente Zena dal predetto punto sino al confine sud del territorio comunale di Pianoro;

tratto *d-e*: confine comunale di Pianoro dal predetto punto sino alla strada statale n. 65 della Futa;

tratto *e-a*: strada statale n. 65 della Futa dal predetto punto sino a Livergnano.

Considerato che:

la zona sopradescritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che per il suo valore paesistico e per i suoi contenuti naturali, il Contrafforte è stato oggetto di numerose proposte di tutela da vari Enti ed Associazioni naturalistiche. Una futura apertura di cava per estrazione di materiale a cielo aperto nella zona di Sadurano, visibilissima da tutte le parti, pregiudicherebbe una vasta zona intorno al Contrafforte. Così anche la valle dello Zena, attraversata attualmente da una stretta strada comunale, in funzione di una futura attività in luogo, rischia di essere manomessa per consentire al traffico dei camion addetti al trasporto del materiale estratto di raggiungere il polo dove dovrà essere lavorato.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio cosiddetto di Sadurano ricadente nella valle del torrente Zena sito nel comune di Pianoro (Bologna) che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistiche individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio cosiddetto di Sadurano ricadente nella valle del torrente Zena, sito nel comune di Pianoro (Bologna) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tratto *a-b*: strada vicinale del Molinetto da Livergnano, passando per Bortignano di sopra, sino alla confluenza con il rio delle Olle;

tratto *b-c*: rio delle Olle dal predetto punto (in località Cà Poggio di Casola) fino al torrente Zena;

tratto *c-d*: torrente Zena dal predetto punto sino al confine sud del territorio comunale di Pianoro;

tratto *d-e*: confine comunale di Pianoro dal predetto punto sino alla strada statale n. 65 della Futa;

tratto *e-a*: strada statale n. 65 della Futa dal predetto punto sino a Livergnano.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore de iluoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Pianoro (Bologna) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5542)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il Corno alle Scale e il monte La Nuda, sito nel comune di Lizzano in Belvedere.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio comprendente il Corno alle Scale e il monte La Nuda nel comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) riveste notevole interesse perché costituisce una catena di monti importanti sia per l'altezza che raggiungono (m 1825) sia per la loro configurazione naturale che si presenta imponente e maestosa nel versante sud, spettacolare per dirupi e rocce nel versante a nord.

Le alte quote di queste montagne hanno portato allo sviluppo di un paesaggio prettamente alpino, non comune nella Regione e nell'Appennino in genere: l'amplissima conca del Corno alle Scale, quasi senza alberature, ricorda gli estesi declivi a pascolo delle alte montagne alpine, mentre il versante nord del monte La Nuda, tormentato da scoscesi dirupi e profonde valli, sembra raffigurare uno scorcio dolomitico. Alla eccezionalità del valore paesaggistico di tale area, si aggiungono gli interessi botanico e faunistico presenti con varietà di esemplari e rarità di specie: infatti, il censimento dei biotopi segnala l'area del Corno e della Nuda come zona di rilevante interesse vegetazionale.

Tale zona, godibile di numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata:

Partendo dal lago del Cavone in direzione retta (est) fino alla Cima della Nuda (quota m 1796,5), quindi lungo la cresta fino a quota massima di m 1825 (vetta Nuda) proseguendo in direzione nord-ovest fino al Balzo del Fabuino e da qui in direzione nord fino alla Sboccata dei Bagnadori e da qui fino a quota 1280 in cresta, si scende lungo il tracciato del fosso della Canella fino all'incrocio con la strada Comunale Cavone-Lizzano, si segue il tracciato fino a racongiungersi al Lago del Cavone.

Considerato che:

la zona sopradescritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, numero 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 561 del 24 gennaio 1985, ha riferito che: il Monte La Nuda e il Corno alle Scale si raggiungono a quota (m 1825 e m 1941) con una comoda e ben tracciata strada che partendo da Lizzano in Belvedere, sviluppa il percorso, quasi per intero, tra faggete e pinete, in un suggestivo ambiente naturale ancora integro: solo a quota 1190 in prossimità del Santuario della Madonna dell'Acero, antica costruzione che ancora conserva le sue originali caratteristiche architettoniche, si è formato un piccolo centro, con albergo e residenza, per soggiorni invernali ed estivi. Quassù, infatti, e più precisamente alla quota ove ha termine la strada, si è sviluppato un attivo centro sciistico con attrezzature alberghiere e numerosi impianti di risalita. E poiché si precede sul monte La Nuda, nel versante a sud che sovrasta il Santuario della Madonna dell'Acero, e che costituisce catena unica con il Corno alle Scale un programma di installazione di tre nuovi impianti di risalita con relativi accessori, la Soprintendenza ha timore che si comprometta irrimediabilmente la naturale suggestività del luogo. Infatti, il Monte La Nuda, contrariamente al Corno, presenta il versante sud, sino a quota 1600, ricco di folta vegetazione: l'installazione degli impianti sciistici provocherebbe senza dubbio grossi tagli nella zona boscata, sia per creare il passaggio delle seggiovie e delle sciovie, sia per formare le piste di discesa agli sciatori. Il patrimonio del bosco, qui particolarmente ricco, subirebbe dunque una sensibile ma-

nomissione, non solo per le attrezzature sciistiche che verrebbero installate, ma anche per la formazione di una grande area a parcheggio, in prossimità della partenza degli impianti e dell'arrivo delle piste. Per quanto riguarda le formazioni geologiche, esse sono essenzialmente due, e cioè la formazione del macigno, costituita da arenarie quarzose e cemento calcareo in strati di vari spessori, e la formazione di argille scagliose costituite da matrice argillosa inglobante lembi, blocchi o frammenti di dimensione molto variabile di rocce calcaree, arenacee, ecc. Altri terreni sono costituiti da detriti di falda, accumuli di frana, ecc. e proprio per questa loro formazione ogni modificazione di tali condizioni naturali, quali sbancamenti, riporti di terreno, può determinare il cedimento del terreno stesso e l'innesco di movimenti di difficile controllo. Per i suoi alti valori naturalistici e ambientali, l'area è inserita nel progetto del costituendo parco Regionale che perimetra un ampio territorio dell Appennino Bolognese. Inoltre la Soprintendenza fà presente che qualsiasi inserimento tipologicamente vario è in contrasto e in netta antitesi con la conservazione dell'ambiente; viceversa, possono essere attivate, con prospettive di godimento della natura, escursioni, silvicoltura di tipo naturalistico o quant'altro che lasci intatto l'ambiente.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del Corno alle Scale e il monte La Nuda nel comune di Lizzano in Belvedere (Bologna), che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio comprendente il Corno alle Scale e il monte La Nuda nel comune di Lizzano Belvedere (Bologna) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dal lago del Cavone in direzione retta (est) fino alla Cima della Nuoda (quota m 1796,5), quindi lungo la cresta fino a quota massima m 1825 (vetta Nuda) proseguendo in direzione nord-ovest fino al Balzo del Fabuino e da qui in direzione nord fino alla Sboccata dei Bagnadori e da qui fino a quota 1280 in cresta, si scende lungo il tracciato del fosso della Canella fino all'incrocio con la strada comunale Cavone-Lizzano, si segue il tracciato sino a ricongiungersi al lago del Cavone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Lizzano in Belvedere e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5543)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la località di monte Cimone, Docce e Donda sita nel comune di Fiumalbo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

la zona comprendente le località di monte Cimone, Doccia e Donda, sita nel comune di Fiumalbo (Modena), è riconosciuta di notevole interesse perché è caratterizzata da un suggestivo paesaggio alpestre di conifere frammiste al faggio che alle quote più basse del monte Cimone diradano lasciando il posto a boschi di quercia e a radure erbose di brughiere di mirtilli e prati pascolo.

Il massiccio montuoso si erge quasi isolato dalla catena di rilievi che dalla dorsale di Libro Aperto conduce sino al Corno alle Scale in provincia di Bologna. Il monte è costituito quasi interamente da flysch arenacei della formazione del Macigno con interposizioni di litofacies marnoso-argillose variamente brecciate. Un re-

cinto glaciale molto bello si apre verso est fra il monte La Piazza e il Cimoncino; la parete del circo è ripida e in parte coperta da una corte detritica inerbita. La vegetazione nei tipi propri delle fasce montane superiori e subalpine è ricca di essenze pregiate; prevalgono le formazioni vegetali legate agli ambienti di altitudine; fra queste la maggiore per estensione è la brughiera a Mortilli. Le praterie a Nardo, di origine secondaria, sono invece caratterizzate da Mota bertolanii e da Hieracium auricula subsp. alpicola.

La rarità di questi tipi di vegetazione nell'Appennino e la loro similitudine floristica con la vegetazione boreale delle Alpi occidentali ha sempre attratto l'interesse degli studiosi : nell'insieme si potrebbe qualificare la vegetazione presente lungo la catena Cimone-Libro Aperto come « monumento naturale ».

Lungo le pendici del versante occidentale del monte Cimone, a sud-est di Fiumalbo, nelle zone del Versuvone, dislocate nella fascia altimetrica tra i 1100 e i 1400 m s.l.m., si trovano almeno 25 costruzioni rurali denominate « capanne celtiche ».

Queste antichissime costruzioni, caratterizzate da frontoni di pietra a cuspide gradonata e coperture di paglia di segala, sono tipiche degli insediamenti di popolazioni celtiche relegate nelle zone montane dell'Appennino a partire dal II secolo a.C.

Le località più ricche di capanne, nell'area in esame, sono le borgate di Roncopiano, Cà Scandellini, Valdara, La Donda, Doccia e il casone di Doccia, sui due lati del torrente Pistone. Lasciate alle spalle le ultime capanne il paesaggio si apre ad orizzonti sempre più vasti. Dalla vetta del monte Cimone si ammira uno dei più bei panorami italiani, abbracciando oltre 4/10 della superficie del territorio nazionale. Infatti, in condizioni favorevoli lo sguardo raggiunge il monte Terminillo, la Marmolada, il Cervino, il Monviso, la Corsica, le isole toscane, il litorale adriatico e le coste della Jugoslavia. Di primo momento percettivo sono le città di Modena, Bologna, Ferrara, Milano, Livorno, Firenze e Siena.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a nord: da un tratto del confine comunale tra Fiumalbo e Riolunato e dal sentiero che dalla cima il Barzone a quota 1770 arriva fino alla quota 1562;

a est: dal fosso Piaggione fino alla confluenza con il rio Cella;

a sud: dal rio Cella fino alla confluenza con il rio Acquicciola e dal tracciato di quest'ultimo fino alla confluenza con il rio Pistone;

a ovest: dal sentiero che da quota 1562 scende ad incontrare il rio Mare; dal tracciato di quest'ultimo fino alla confluenza con i rii Pistone e Acquicciola.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985, ha riferito che: nella zona sopra descritta sono previste piste di discesa per lo sci invernale che intaccherebbero, qualora realizzate in tutta la loro estensione, il residuo patrimonio forestale e vegetazionale (alcuni tratti sono già in fase di avanzata attuazione). Più a valle, le zone disseminate di capanne celtiche e di piccoli borghi, sono destinate dalla normativa vigente ad aree agricole con possibilità di modificazione del patrimonio edilizio attuale, con limiti di ristrutturazione nel rispetto delle tipologie originarie ma con parziale incremento della cubatura.

Ad evitare che l'inscindibile unità ambientale del versante occidentale del monte Cimone venga parzialmente compromessa dalle infrastrutture turistiche previste e dai relativi insediamenti residenziali indotti, occorre garantire alla zona in questione, le migliori condizioni di tutela.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio comprendente le località del monte Cimone, Doccia e Donda, sito nel comune di Fiumalbo (Modena) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopracitato, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente le località di monte Cimone, Doccia e Donda, sita nel comune di Fiumalbo (Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: da un tratto del confine comunale tra Fiumarbo e Riolunato e dal sentiero che dalla cima il Barzone a quota 1770 arriva fino alla quota 1562;

a est: dal fosso Piaggione fino alla confluenza con il rio Cella;

a sud: dal rio Cella fino alla confluenza con il rio Acquicciola e dal tracciato di quest'ultimo fino alla confluenza con il rio Pistone;

a ovest: dal sentiero che da quota 1562 scende ad incontrare il rio Mare; dal tracciato di quest'ultimo fino alla confluenza con i rii Pistone e Acquicciola.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dello art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Fiumalbo (Modena) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del Comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5544)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Valle delle Tagliole, dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido, della strada del Duca e del passo di Annibale sito nei comuni di Pievepelago e Fiumalbo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio dell'Alta Valle delle Tagliole, dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido, della strada del Duca e del passo di Annibale ricadente nei comuni di Pievepelago e Fiumalbo (Modena) riveste notevole interesse perché l'area presenta, nella sua parte occidentale, un rilevante interesse geomorfologico dovuto alla presenza di numerosi circhi glaciali del quaternario che mostrano evidenti morfologie derivate dall'azione erosiva e modellatrice dei ghiacci. Tali circhi sono spesso interrotti da ripiani che ospitano conche lacustri di notevole importanza: in particolare il lago Santo modenese, il più grande lago glaciale assieme al lago Santo parmense, il lago Baccio, e il lago Turchino situati in tre grandi recinti alla testata della valle delle Tagliole. In questa zona si alternano alle faggete ampie praterie alpine punteggiate da grossi massi di crollo, e zone umide caratterizzate dall'inconfondibile suolo acido coperto da equiseto e muschio. A breve distanza dal lago Turchino alimentato da una sorgente sotterranea sono visibili imponenti rocce montonate che recano evidenti striature glaciali ed un suggestivo masso erratico che si innalza isolato e dà immediatezza ad eventi climatici vecchi di migliaia di anni. Numerosi sentieri, percorribili soltanto a piedi nella buona stagione, offrono la possibilità di potere ammirare tutta la bellezza del luogo, ad esempio quello che dal lago Santo raggiunge la foce a Giovo snodandosi tra faggete punteggiate da numerosi sorbi e radure in forte pendenza, dominate dalla spettacolare parete settentrionale del monte Passetto le cui potenti bancate di arenaria sono delimitate alla base da un cono detritico.

Il versante orientale dell'area, posto in comune di Fiumalbo, presenta oltre a quello naturalistico, un notevole interesse storico, dovuto al fatto di essere attraversato, in direzione nord-sud, dall'antica strada del Duca, la cui pavimentazione è ancora costituita per buona parte dal selciato originale, come pure originali sono i suoi ponti in sasso che scavalcano piccoli torrenti affluenti di destra del torrente delle Tagliole.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista è così delimitata:

a sud: dal confine di regione compreso tra il sentiero in prossimità della sorgente del Fontanone e la località Femminamorta m 1881 s.l.m.;

a est: dal confine di regione compreso tra le località Femminamorta e C. Coppi; dal corso del rio delle Pozze tra la località C. Coppi ed il sentiero che raggiunge Lagadello di sopra, quindi dal tracciato di quest'ultimo fino a Lagadello di sotto;

a nord: dal sentiero che da Lagadello di sottò raggiunge la località Lagacciolo fino al fosso del Fontanone, quindi dal corso di quest'ultimo fino alla sua confluenza nel torrente delle Tagliole;

a ovest: dal corso del torrente delle Tagliole compreso tra le confluenze del fosso del Fontanone e del fosso che scende dalla Costa del Paradiso quindi dal corso di questo ultimo fino al sentiero che da la Morandini raggiunge il passo Boccata, dal tracciato di detto sentiero fino al passo Boccata, quindi dal sentiero che dal passo Boccata raggiunge il confine di regione nei pressi della sorgente del Fontanone.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: il provvedimento di tutela si rende necessario sia per eliminare i fattori di degrado ambientale dovuti ad attività turistiche non regolamentate presenti nella parte occidentale dell'area, in particolare nella zona del lago Santo, sia per evitare l'apertura delle piste da sci e degli impianti di risalita previsti in una vasta area che va dal passo di Annibale alla strada del Duca nel versante orientale dell'area;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'alta valle delle Tagliole, dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido, della strada del Duca e del passo di Annibale che comporte-

rebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del propprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dell'alta valle delle Tagliole, dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido, della strada del Duca e del passo di Annibale ricadente nei comuni di Pievepelago e Fiumalbo (Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a sud: dal confine di regione compreso tra il sentiero in prossimità della sorgente del Fontanone e la località Femminamorta m 1881 s.l.m.;

a est: dal confine di regione compreso tra le località Femminamorta e C. Coppi; dal corso del rio delle Pozze tra la località C. Coppi ed il sentiero che raggiunge Lagadello di sopra, quindi dal tracciato di quest'ultimo fino a Lagadello di sotto;

a nord: dal sentiero che da Lagadello di sotto raggiunge la località Lagacciolo fino al fosso del Fontanone, quindi dal corso di quest'ultimo fino alla sua confluenza nel torrente delle Tagliole;

a ovest: dal corso del torrente delle Tagliole compreso tra le confluenze del fosso del Fontanone e del fosso che scende dalla costa del Paradiso, quindi dal corso di questo ultimo fino al sentiero che da la Morandini raggiunge il passo Boccata, dal tracciato di detto sentiero fino al passo Boccata, quindi dal sentiero che dal passo Boccata raggiunge il confine di regione nei pressi della sorgente del Fontanone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5545)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Casoni, Ca' de' Quattro, Fabbrica e Ca' de' Guerri sito nel comune di Pievepelago.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio di Casoni, Cà de' Quattro, Fabbrica, Cà de' Guerri ricadente nel comune di Pievepelago (provincia di Modena), ha notevole interesse perché l'area presenta la tipica orografia di alta montagna con foreste di faggio che a partire dalle quote più alte si diradano intorno ai 1400 m s.l.m. per lasciare posto ai prati pascolo che dai 1200 m s.l.m. disegnano fazzoletti bislunghi sui declivi meno scoscesi.

Lungo il versante meridionale e a valle della statale dell'Abetone, si trovano, sparse tra i pendii, tipiche costruzioni rurali denominate « capanne celtiche ». La loro origine sembra risalire alle invasioni dei Celti che nel IV secolo a.C. invasero la penisola italica.

La « capanna celtica » testimonia quindi la storia di popolazioni rurali che tramandarono fin dagli albori della civiltà modi di costruzione arcaici, ancor oggi praticati tra la popolazione montana di Sant'Andrea Pelago e Fiumalbo.

Alcuni di questi edifici conservano ancora intatta la caratteristica copertura di paglia di segala. E' da segnalare, per il rilevante contesto ambientale in cui è inserita, la capanna tra la località Roncacci e la via Vandelli, entro il recinto dell'oasi faunistica della forestale, oggi adibita al ricovero invernale dei mufloni. Poco sopra la località Roncacci si trova un altro complesso di capanne in buono stato di conservazione, destinato al ricovero estivo del bestiame da pascolo.

Ancora tra la Vandelli e i Roncacci è, in suggestiva posizione panoramica, il casolare di Casa Casella, notevole per la sua omogeneità di edifici costituiti da capanne perfettamente conservate e da altre costruzioni

di bellissima vista. Infine va segnalata in località Fontanaborra un altra capanna dislocata entro il recinto della seconda oasi faunistica della Forestale.

Le capanne celtiche sono a pianta rettangolare e in muratura di sasso e malta di terra. I fronti più corti si elevano a cuspide gradonata, protetta da spesse lastre di arenaria.

Molte delle capanne, perfettamente inserite nel contesto ambientale sono costruite a ridosso di prominenze del terreno e in posizione dominante rispetto al fondo agricolo. Tale dislocazione permetteva l'accesso al piano superiore direttamente dal versante a monte, evitando l'uso di scale sia interne che esterne.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord da un tratto della strada statale Abetone-Brennero e dalla via Vandelli fino alla località Fabbrica; a ovest dal rio Solferino e dalla strada vicinale che dal rio intercetta le quote altimetriche 1033; 976; 1003 fino all'intersezione con la statale Abetone-Brennero in prossimità di S. Andrea Pelago; a sud dalla strada vicinale per I Casoni e da un tratto della statale Abetone-Brennero, dalla strada vicinale che dipartendosi dalla statale Abetone-Brennero intercetta le quote altimetriche 1040; 1052; 1060; 1082; 1109; a est dal sentiero che dalla quota altimetrica 1109 intercettata dalla strada vicinale sopra descritta conduce alla località Fabbrica.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: tutte le zone contraddistinte dalla presenza di capanne celtiche sono destinate dalla normativa vigente ad aree agricole normali con possibilità di incremento della cubatura esistente fino al 20 % e con ampi margini di ristrutturazione della tipologia originale. In tempi non troppo recenti il piccolo borgo in località Lagacci fu infatti interessato da interventi di rifacimento che hanno completamente stravolto il carattere originario dell'abitato e del tutto trasformato i pregevoli esempi di capanne celtiche ivi esistenti;

e pertanto opportuno evitare che sotto la spinta di pressioni turistiche si dia avvio, in un prossimo futuro, alla trasformazione degli edifici rustici sopra ricordati ed è pertanto opportuno garantire alla zona le migliori condizioni di tutela.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Casoni, Cà de' Quattro, Fabbrica, Cà de' Guerri ricadente nel comune di Pievepelago che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolamente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio di Casoni, Cà de' Quattro, Fabbrica, Cà de' Guerri, ricadente nel comune di Pievepelago (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3) e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato: a nord da un tratto della strada statale Abetone-Brennero e dalla via Vandelli fino alla località Fabbrica; a ovest dal rio Solferino e dalla strada vicinale che dal rio intercetta le quote altimetriche 1033; 976; 1003; fino all'intersezione con la statale Abetone-Brennero in prossimità di S. Andrea Pelago; a sud dalla strada vicinale per I Casoni e da un tratto della statale Abetone-Brennero, dalla strada vicinale che dipartendosi dalla statale Abetone-Brennero intercetta le quote altimetriche 1040; 1052; 1060; 1082; 1109; a est dal sentiero che dalla quota altimetrica 1109 intercettata dalla strada vicinale sopra descritta conduce alla località Fabbrica. In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Pievepelago e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5546)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Salse di Puianello sita nel comune di Maranello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

la zona denominata Salse di Puianello ricadente nel comune di Maranello (provincia di Modena) riveste notevole interesse perché rappresenta nell'ambito della provincia di Modena un'area di elevato contenuto naturalistico ed ambientale. La zona si trova sulla sommità della dorsale che separa la valle del torrente Tiepido da quella del torrente Traino, sulle propaggini meridionali del rilievo di poggio Serra, in corrispondenza di un piccolo pianoro costellato da una serie di stagni di dimensioni estremamente ridotte, e che comprende le località di Possessione e Le Salse.

Le Salse, la cui presenza caratterizza, in questa fascia Appenninica, varie località, sono costituite da bocche che eruttano fango caldo e salato misto ad idrocarburi e la cui peculiarità è data dall'estrema mobilità degli « spiragli » che appaiono, con la caratteristica forma di bocche a stagno e talora addirittura di fessure, per poi scomparire talvolta alla fine del ciclo eruttivo; ciclo che nel successivo apice dell'attività eruttiva può sgorgare anche in altra posizione in nuove bocche eruttive, creando pertanto una nutrita serie di crateri.

Nella Salsa di Puianello le bocche eruttive sono raggruppate in due nuclei principali separati da un piccolo gradino trasversale ma i tempi che intercorrono tra le successive eruzioni si sono fatti talmente lunghi da potersi affermare con certezza che queste siano al limite della completa estinzione.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: nord, strada comunale Serra; strada vicinale di collegamento tra detta strada e la strada provinciale Vandelli; est, strada provinciale Vandelli; sentiero che dal km 9,900 (c.a.) di suddetta strada discende ad est verso il torrente Traino; curva di livello 400 metri; sud, sentiero che segna il confine tra i comuni di Maranello e Serramazzoni, dipartendosi verso est dalla strada provinciale 12; strada vicinale di collegamento tra la località Serra e la strada provinciale 12; ovest, strada vicinale di collegamento tra la località Serra e la strada provinciale 12 e che segna, per un tratto, il confine tra i comuni di Maranello e Serramazzoni.

Considerato che:

la zona sopradescritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la normativa vigente prevede, per l'area in oggetto, destinazioni ad uso agricolo o di rimboschimento, senza prendere in debita considerazione la particolarità geologica costituita dalle « Salse » e quindi senza prevedere l'imposizione di vincoli ambientali che rendano certa la conservazione del paesaggio naturale e dei profili del terreno sottomettendo le attività agricole al rispetto di questo.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato « Salse di Puianello » ricadente nel comune di Maranello che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona denominata « Salse di Puianello », ricadente nel comune di Maranello (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: nord, strada comunale Serra; strada vicinale di collegamento tra detta strada e la strada provinciale Vandelli; est, strada provinciale Vandelli; sentiero che dal km 9,900 (c.a.) di suddetta strada discende ad est verso il torrente Traino; curva di livello 400 metri; sud, sentiero che segna il confine tra i comuni di Maranello e Serramazzoni, dipartendosi verso est dalla strada provinciale 12; strada vicinale di collegamento tra la località Serra e la strada provinciale 12; ovest, strada vicinale di collegamento tra la località Serra e la strada provinciale 12 e che segna, per un tratto, il confine tra i comuni di Maranello e Serramazzoni.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Maranello e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5547)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Vivaio, Parco Ducale e Poggio Castro sita nel comune di Pavullo nel Frignano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del Vivaio, del Parco Ducale e del Poggio Castro ricadente nel comune di Pavullo nel Frignano (provinica di Modena) riveste notevole interesse perché si caratterizza, oltre che per la particolare orografia, per la presenza di emergenze di notevole interesse paesistico e storico ed architettonico, quali il Vivaio, il Palazzo Ducale con il relativo Parco e i ruderi di antiche fortificazioni sul colle di Poggio Castro.

La peculiarità di quest'area consiste in un sistema complesso di rilievi i cui versanti presentano praterie cespugliate ed arbusteti alternati da sistemi vallivi incisi dal corso di piccoli ruscelli e corsi d'acqua. Più precisamente si tratta di un'area collinare sub-montana situata sul versante ovest del bacino idrografico del fiume Panaro nei pressi dei limiti orientali dell'abitato di Pavullo.

Il territorio si caratterizza per la sua spiccata individualità geomorfologica rispetto alle aree circostanti; si tratta difatti di una zolla costituita da rocce calcaree-arenacee coerenti della formazione di Bismantova ed Antognola, circondata tutt'intorno da formazioni argillose.

Lo scenario costituito da quest'area collinare presenta scorsi di rara suggestione per chi provenga da Modena percorrendo la strada statale 12 appena prima di entrare nel centro abitato di Pavullo: a monte del Palazzo Ducale, verso est, si estende il parco, ragguardevole esempio di giardino « all'italiana »; e nell'armonioso contrasto tra le geometrie del Parco e la vegetazione selvatica dell'intorno, spiccano alcuni esemplari di piante rare tra le quali non può essere omessa la menzione del « Pinone » enorme esemplare di cedro del Libano catalogato ed annoverato tra le più belle piante del territorio nazionale.

L'apice di questi rilievi, Poggio Castro, è inoltre punto di vista privilegiato per poter comprendere l'antico sistema difensivo del Frignano incentrato sulle varie sedi del castello principale (castello di valle) e sulla corona di cástelli e fortificazioni periferiche con torri segnaletiche collocate nei punti di maggior importanza strategica.

All'interno dell'area proposta si segnala, inoltre, la presenza del « Vivaio »: si tratta di una particella sperimentale impiantata dall'Università di Firenze nel 1940, che conserva esemplari di piante di grande interesse per i cultori di botanica, e fra queste si distingue, inconfondibile, la presenza di 11 esemplari di sequoie giganti (Welinctonia Gigante).

Tutta l'area sopra descritta è compresa nelle « Proposte di Parchi regionali e riserve naturali in Emilia Romagna » dell'Unione Regionale delle Bonifiche per l'Emilia Romagna ed è individuata nel censimento dei beni naturali della regione Emilia Romagna come area di elevato contenuto naturalistico della provincia di Modena.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata;

a nord: strada comunale Crocetta da strada statale 12 a poco oltre la località Crocetta;

a est: sentiero che dalla strada comunale Crocetta si dirige verso la località Camponovo, compreso il tratto di percorso che dalla fine del sentiero medesimo si unisce in linea retta con l'altro sentiero che conduce alla località di Camponovo ;

a sud: strada comunale da Pavullo ad Iddiano fino al centro abitato di Pavullo (viale Martiri);

a ovest: via Marchiani; rio Cogorno; via Repubblica di Montefiorino; confine nord del Parco Ducale; limite esterno dell'abitato fino alla località la Campana.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

l'attuale normativa del piano regolatore generale del comune di Pavullo è sostanzialmente rispettosa del sistema « integrato » costituito dal Vivaio, dal Parco Ducale e dal rilievo di Poggio Castro, per i quali si prevedono, giustamente, destinazioni d'uso a verde pubblico e a zona agricola di rispetto ambientale; tuttavia sono in previsione, per l'area in questione, attrezzature di servizio per la ricreazione ed il tempo libero ed insediamenti turistico-residenziali connessi ad impianti sportivi che, se realizzati, introdurrebbero grave pregiudizio all'integrità ambientale del sito;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Vivaio al Parco Ducale e del Poggio Castro ricadente nel comune di Pavullo nel Frignano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la zona del Vivaio, del Parco Ducale e del Poggio Castro, ricadente nel comune di Pavullo nel Frignano (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: strada comunale Crocetta da strada statale 12 a poco oltre la località Crocetta;

a est: sentiero che dalla strada comunale Crocetta si dirige verso la località Camponovo, compreso il tratto di percorso che dalla fine del sentiero medesimo si unisce in linea retta con l'altro sentiero che conduce alla località di Camponovo;

a sud: strada comunale da Pavullo a Iddiano fino al centro abitato di Pavullo (via Martiri);

a ovest: via Marchiani; rio Cogorno; via Repubblica di Montefiorino; confine nord del Parco Ducale; limite esterno dell'abitato fino alla località la Campana.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Pavullo nel Frignano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5548)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Rocca Santa Maria sita nel comune di Serramazzoni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

la zona in località Rocca Santa Maria sita nel comune di Serramazzoni (Modena), riveste notevole interesse perché si caratterizza per la sua orografia estremamente accidentata da picchi e rilievi scoscesi, alcuni dei quali di conformazione calanchiva, che conferiscono al paesaggio un timbro di selvatico abbandono appena attenuato, nei versanti meno erti, dalla ricca vegetazione boschiva e dallo scorrere di piccoli rivoli di acqua e ruscelli nelle profonde incisioni argillose.

Lungo le dorsali dei sentieri, spartiacque di un paesaggio a sistema dendritico, corrono antichi sentieri e strade vicinali che collegano tra loro i casolari, la corte agricola di Cerreto ed il centro storico di Rocca Santa Maria.

Quest'area raccolta e protetta dall'irrompere dei venti, ricade nella zona fito-climatica del Castanetum caldo ed è ascrivibile ai cingoli di Schmid del Quercus Rubescens e del Quercus-tilia-acer; nella zona sono presenti altresì relitti del Quaternario di Pinus Silvestris L.

Le emergenze più significative sono costituite da cenosi miste e disetanee di Quercus Rubescens, Ostrya Carpini-folia, Carpinus betulus, Quercus Cerris ed altre varietà di Quercus, Prunus S. pl., Fraxinus Ormus L., Alnus S. pl., Populus nigra, Juglans regia, Corylus avellana e numerose altre specie minori di piante arboree. Il corredo floristico è poi arricchito da una innumerevole quantità di specie arbustive, di frutici e suffrutici, di specie erbacee e muscinali. Le associazioni e le alleanze floristiche sono numerose ed interessanti; questo e l'alternarsi delle aree boscate ai prati e ai pascoli, caratterizzano l'area vegetazionale.

L'area è arricchita da emergenze architettoniche di grande valore storico ed ambientale.

Di grande interesse storico-architettonico è la pieve pre-romanica conservata oggi senza manipolazioni o alterazioni, integra nello splendido gioco di luci e volumi.

Il piccolo borgo sorto a quota di poco inferiore è costruito con la tipica e suggestiva muratura in pietra e si fonde in unico quadro paesistico con la pieve e coi resti del castello. Dalla rocca è possibile abbracciare tutta la vallata sottostante e spaziare con lo sguardo a meridione verso i primi contrafforti appenninici; la zona è ricca di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono gli spettacoli di quelle bellezze.

Tale zona è così delimitata:

a nord: confine del comune di Serramazzoni con il comune di Fiorano Modenese dalla strada statale 12 Giardini alla strada vicinale ad est di C. Tripoli;

a est: strada-vicinale che corre a valle delle località di La Tagliata, il Cavaliere, la Tagliatina, Poggio Andreotti fino a Cà Zoppo; sentiero fino a curva di livello 425 m s.l.m.;

a sud: curva di livello 425 m s.l.m. dal sentiero citato fino a strada comunale Rocca S. Maria; corso d'acqua affluente di destra del torrente Fossa prima della località Caselletta;

a ovest: torrente Fossa dal corso d'acqua citato fino a strada vicinale che intercetta la località di Fazzano, strada vicinale da località Fazzano fino alla strada statale 12 Giardini;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: in base alla normativa vigente nel comune di Serramazzoni, tale area è suscettibile oltre che di limitate nuove edificazioni, anche se ad uso esclusivamente agricolo, di variazioni colturali e vegetazionali che determinerebbero l'alternarsi dell'assetto vegetazionale autoctono e della caratteristica orografica del sito, delle quali non si prevede un'adeguata protezione.

L'istituzione del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 è stato gia proposto per « ragioni di carattere estetico, naturalistico, paesaggistico, igienico, sanitario e idrogeologico » dalla commissione provinciale per le bellezze naturali. Si precisa altresì che l'area proposta per il vincolo rientra in una delle dodici del sistema integrato di aree destinate a riserva naturale già proposte dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Modena e approvate con delibera della giunta provinciale del 30 aprile 1979.

Appare pertanto necessario garantire all'area in questione, le migliori condizioni di tutela.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Rocca Santa Maria sito nel comune di Serramazzoni (Modena) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopracitato, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La località denominata Rocca Santa Maria, sita nel comune di Serramazzoni (Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: confine del comune di Serramazzoni con il comune di Fiorano Modenese dalla strada statale 12 Giardini alla strada vicinale ad est di C. Tripoli;

a est: strada vicinale che corre a valle delle località di La Tagliata, il Cavaliere, la Tagliatina, Poggio Andreotti fino a Cà Zoppo; sentiero fino a curva di livello 425 m s.l.m.;

a sud: curva di livello 425 m s.l.m. dal sentiero citato fino a strada comunale Rocca S. Maria; corso d'acqua affluente di destra del torrente Fossa prima della località Caselletta;

a ovest: torrente Fossa dal corso d'acqua citato fino a strada vicinale che intercetta la località di Fazzano, strada vicinale da località Fazzano fino alla strada statale 12 Giardini.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della

Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5549)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente gli antichi centri abitati di Renno di Sopra e Renno di Sotto sita nel comune di Pavullo nel Frignano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

la zona comprendente gli antichi centri abitati di Renno di Sopra e Renno di Sotto, sita nel comune di Pavullo nel Frignano (provincia di Modena), riveste notevole interesse paesaggistico perché lo sperone da cui si elevano i borghi di Sotto e di Sopra costituisce, per la collocazione, un punto di riferimento percettivo fondamentale per i fondi vallivi circostanti, tale da rendere il territorio di alto valore ambientale e paesistico.

Lo sperone roccioso ed i suoi centri abitati sono infatti visibili a grande distanza e risultano tra i perni del paesaggio del Frignano per l'elevato valore ambientale impreziosito dal valore storico ed architettonico dei nuclei stessi.

I centri abitati si sono creati e sviluppati attorno ai due poli principali del luogo: il castello (Borgo di Renno di Sopra), centro amministrativo fiscale e giuridico del Frignano tra il IX ed il XIII secolo e la Chiesa (Renno di Sotto), centro religioso a partire dal IX secolo.

Una particolarmente felice posizione geografica permette la vista a est del pianoro di Pavullo, a sud ed ovest della vallata dello Scoltenna oltre che di una larga fascia di Appennino.

La strada statale dell'Abetone, strada di antichissimo impianto ed asse da sempre utilizzato nel collegamento tra il Frignano e la Toscana, passa tra i due centri ad una quota intermedia.

L'impostazione urbanistica di Renno di Sotto è stata fortemente condizionata dalla presenza della Pieve di origine romanica a pianta basilicale a tre navate: l'edificazione è avvenuta a raggiera intorno all'importante polo religioso, tanto da potersene considerare un « ampliamento ». La muratura è in pietra locale, a vista per lo più, con coperture in coppi.

Nel borgo di Sopra l'agglomerarsi delle abitazioni in serie di schiere disposte tutte intorno ad una strada, le murature in pietrame a vista e le coperture in coppi, fanno assumere al centro particolari caratteristiche ambientali e le sembianze di una rocca fortificata, quale effettivamente era la funzione dell'abitato fino al XIII secolo.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a nord: strada vicinale di Cà Udinozzo delimitata dalla curva di livello di 625 m e dalla strada statale n. 12 dell'Abetone;

a est: fosso che parte dalla strada statale 12 in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale di Sestola fino alla confluenza con il rio del Tufo;

a sud: rio del Tufo; strada comunale di congiunzione con la strada provinciale di Sestola; strada provinciale di Sestola;

a ovest: strada provinciale di Sestola; dal tornante della Borgheggiara proseguimento lungo la curva di livello di 625 m fino alla strada vicinale di Cà Udinozzo.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che per mantenere intatta l'integrità ambientale di tale zona ed inalterate le caratteristiche edilizie e paesistiche dei borghi ritiene indispensabile tutelare, con una opportuna pianificazione oltre ai centri abitati veri e propri, aree non edificate contermini, la cui vegetazione fonde in un unico contesto paesistico le morfologie naturali ed artificiali: e questo contesto riveste un particolare significato per il rapporto che si instaura con i territori circostanti.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell aspetto esteriore del territorio di Renno di Sopra e Renno di Sotto ricadente nel comune di Pavullo nel Frignano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da det-

tarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente gli antichi centri abitati di Renno di Sopra e Renno di Sotto sita nel comune di Pavullo nel Frignano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona e così delimitata:

a nord: strada vicinale di Cà Udinozzo delimitata dalla curva di livello di 625 m e dalla strada statale n. 12 dell'Abetone;

a est: fosso che parte dalla strada statale 12 in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale di Sestola fino alla confluenza con il rio del Tufo;

a sud: rio del Tufo; strada comunale di congiunzione con la strada provinciale di Sestola; strada provinciale di Sestola;

a ovest: strada provinciale di Sestola; dal tornante della Borgheggiara proseguendo lungo la curva di livello di 625 m fino alla strada vicinale di Cà Udinozzo.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Pavullo nel Frignano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5559)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale dei Carpineti sita nel comune di Carpineti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

la zona della Dorsale dei Carpineti sita nel comune di Carpineti in provincia di Reggio Emilia, è di notevole interesse perché, situata nel cuore del territorio comunale di Carpineti, nel medio Appennino reggiano, rappresenta una matrice paesaggistica di fondamentale importanza non solo per l'ambito comunale, ma anche per tutta la fascia medio-alta del territorio provinciale. Essa si svolge per una lunghezza di circa dieci chilometri e separa le ampie valli del Secchia e del Tresinaro, torrenti che in questa zona scorrono con direzioni pressoché parallele.

Caratteristica peculiare ed altamente qualificante della dorsale montuosa di Carpineti è il folto bosco di quercia e castagno che la ricopre interamente, attenuandone l'aspra morfologia, particolarmente palese nei ripidi versanti meridionali, ove le pareti rocciose alte centinaia di metri dominano i dolci coltivi, che degradano verso la riva sinistra del Secchia. Le numerosissime testimonianze storico-architettoniche, che si riscontrano sul crinale (il Castello, la Pieve romanica di S. Vitale e gli oratori di S.M. Maddalena e di S. Michele) e nei suoi versanti (grandi case signorili, corti rurali, pittoreschi nuclei abitati) attestano, al di là del pur rilevante intrinseco significato, l'antica sapiente organizzazione territoriale delle attività agricolo-residenziali, produttive, religiose in un ampio arco di secoli, caratterizzata dall'armonioso inserimento dell'opera dell'uomo nell'ambiente naturale. In vasti settori tuttavia, come quelli più vicini al crinale, il paesaggio benché antropizzato conserva cospicui caratteri di bellezza naturale incontaminata, con estese zone ancora pressoché integre.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dal centro abitato di Vallestra, all'estremità orientale dell'area, in senso orario: strada per Montelago, Campiano, punti quotati 582 e 586, Fola, la Giara, S. Caterina, S. Pietro, Villaprara (escluso il centro abitato), Musiara, Vedrina, Campogallinaro, fino a intersecare il confine comunale Carpineti-Castelnuovo Monti, poi il medesimo verso nord fino alla strada provinciale Felina-Carpineti in località M. Conca, poi la medesima verso est (con esclusione del centro abitato di Carpineti), fino alla località Rola, poi il fosso senza nome verso nord fino al punto quotato 522 presso Poiago, poi la strada per Cà Braglia, Pianzano, Casella,

lasciando ad ovest Valmezzana e M. Balzo, poi la strada per le Casette fino all'intersezione con la strada per Vallestra, la medesima verso sud fino a Vallestra;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985, ha riferito che:

la zona è suscettibile di una molteplice serie di rischi, ed inoltre molti interventi previsti, quali ad esempio, la costruzione di un metanodotto, l'installazione di antenne sul Monte Fosola, l'espansione edilizia, la realizzazione di un elettrodotto a sud del Castello, comprometterebbero irreversibilmente i pregiati caratteri ambientali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona della « Dorsale dei Carpineti » sito nel comune di Carpineti che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona della « Dorsale dei Carpineti », possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della « Dorsale dei Carpineti » nel comune di Carpineti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal centro abitato di Vallestra, all'estremità orientale dell'area, in senso orario: strada per Montelago, Campiano, punti quotati 582 e 586, Fola, la Giara, S. Caterina, S. Pietro, Villaprara (escluso il centro abitato), Musiara, Vedrina, Campogallinaro, fino a intersecare il confine comunale Carpineti-Castelnuovo Monti, poi il medesimo verso nord fino alla strada provinciale Felina-Carpineti in località M. Conca, poi la medesima verso est (con esclusione del centro abitato di Carpineti), fino alla località Rola, poi il fosso senza nome verso nord fino al punto quotato 522 presso Poiago, poi la strada per Cà Braglia, Pianzano, Casella, lasciando ad ovest Valmezzana e M. Balzo, poi la strada per le Casette fino all'intersezione con la strada per Vallestra, la medesima verso sud fino a Vallestra.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Carpineti e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei fontanili e del bosco golenale sito nel comune di Gattatico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio dei fontanili e del bosco golenale ricadente nel comune di Gattatico (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area in questione raccoglie una molteplicità di emergenze di carattere naturalistico e storico-architettonico, che le conferiscono un estremo interesse ambientale e paesaggistico nell'ambito della media e bassa pianura Padana. La zona dei « Fontanili » di Gattatico raccoglie cospicue testimonianze di questo armonioso paesaggio, organicamente connesso ad un ambiente che conserva discreti livelli di naturalità. E' in questa luce che le boscaglie golenali dell'Enza, le siepi contornanti i bordi dei « Fontanili », i filari di salice bianco delimitanti parte della

rete di irrigazione e di scolo, assumono un valore che va oltre l'intrinseco interesse naturalistico, per divenire elementi di un più ampio interesse storico-paesaggistico.

Le emergenze naturali più significative che insistono nell'area in questione, sono, oltre ai già citati Fontanili, le fasce golenali dell'Enza, dove, oltre ad una diffusa presenza di specie arboree ed arbustive ripicole lungo tutto il corso del fiume, emerge una formazione boscata denominata « Bosco dei Pantari », ampia circa quattro ettari, composto in prevalenza di salici, con l'interessante presenza di Ontano nero e di un ibrido tra questa specie e l'Ontano bianco. Questo bosco, che è la più ampia formazione boscata che attualmente vegeta nella pianura reggiana a nord della via Emilia, con la sua presenza rappresenta una visione insolita, che rompe la monotona piattezza dei coltivi.

Il sistema dei « Fontanili » di Gattatico, che rappresenta quanto sopravvive di queste caratteristiche sorgenti idriche di pianura (un tempo numerosissime), costituisce un prezioso reticolo di siepi ripariali che si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 6 km; tali siepi rappresentano delle vere e proprie riserve biogenetiche, in cui sono conservati esemplari di numerose specie floristiche di notevole valore botanico, oltreché della totalità delle specie autoctone costituenti l'originario « Bosco padano ». Queste siepi, unitamente alla boscaglia golenale dell'Enza, favoriscono l'insediamento di numerose specie di animali, in particolare uccelli, che qui trovano l'ultimo prezioso rifugio ove alimentarsi e riprodursi.

Non è possibile sottovalutare la preziosa funzione paesaggistica svolta dalle siepi dei « Fontanili » e dalla vegetazione ripararia fluviale: in sostanza queste formazioni vegetali naturali costituiscono delle vere e proprie « quinte sceniche » del territorio conferendogli una particolare suggestività e rendendolo un ambiente del tutto insolito per la pianura reggiana.

Le emergenze storico-architettoniche, alternate peraltro ad altri numerosi esempi di architettuta rurale tradizionale, sono costituite dalle due ville cinquecentesche denominate Pantari (Il Pantano di Sotto, massiccio edificio a pianta quadrata; e il Pantano di Sopra, con un doppio ordine di porticato esterno), dalla piccola chiesa di Gattatico d'impianto romanico, e da tre importanti « corti » agricole (la Corte Rainusso, la Torretta e il Castellazzano).

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dall'intersezione del fiume Enza con la autostrada A1 Bologna-Milano, in senso orario: autostrada fino alla località « La Giarola », poi la strada verso sud per Villa Bonazzi, fino a Taneto, poi la strada Caprara-Ponte d'Enza verso ovest fino all'intersezione con la ferrovia Bologna-Milano, poi la medesima verso est fino al fiume Enza, poi il medesimo fiume verso nord fino all'intersezione con l'autostrada A1 Bologna-Milano;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

l'area in oggetto, situata nel cuore della pianura Padana, presso il confine provinciale reggiano-parmense raccoglie una molteplicità di emergenze di carattere naturalistico e storico-architettonico, che le conferiscono un estremo interesse ambientale e paesaggistico nell'ambito della media e bassa pianura Padana. Questo territorio in generale ha infatti subito di recente pesanti modificazioni del suo assetto tradizionale; da un lato la proliferazione edilizia, dall'altro canto le mutate tecniche di coltivazione, hanno spazzato via, nel breve volgere di pochi anni, il millenario paesaggio agrario padano, caratterizzato dalla abbondante presenza di siepi (a delimitare fossati, strade e confini) e dai caratteristici campi « a piantata » ove i filari di olmo e di acero campestre maritati alla vite costituivano una sorta di « naturale opera architettonica ».

La proposta avanzata è motivata dalla necessità di evitare qualsiasi rischio di alterazione dei citati caratteri di pregio ambientale e paesaggistico, poiché la normativa vigente ed il piano delle attività estrattive consentirebbero trasformazioni o ampliamenti edilizi, istallazione di nuovi impianti agricoli e zootecnici, escavazione di sabbie e ghiaie, con conseguenti danni irreversibili ai citati caratteri di pregio.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei fontanili e del bosco golenale nel comune di Gattatico che, comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei Fontanili e del bosco golenale nel comune di Gattatico, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e adchitettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dei Fontanili e del Bosco golenale ricadente nel comune di Gattatico (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione del fiume Enza con la autostrada A1 Bologna-Milano, in senso orario: autostrada fino alla località « La Giarola », poi la strada verso sud per Villa Bonazzi, fino a Taneto, poi la strada Caprara-Ponte d'Enza verso ovest fino all'intersezione con la ferrovia Bologna-Milano, poi la medesima verso est fino al fiume Enza, poi il medesimo fiume verso nord fino all'intersezione con l'autostrada A1 Bologna-Milano.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori. fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Gattatico e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia e Quattro Castella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il sistema Crostolo-Rivalta, ricadente nei comuni Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, riveste notevole interesse perché nel breve tratto dell'alta pianura reggiana compreso tra la pedecollina e il capoluogo provinciale, è caratterizzato da scenari naturali di elevato pregio ambientale, nell'ambito dei quali si incontra una interessantissima sequenza di edifici monumentali. Percorrendo la strada statale n. 63 in direzione sud, lasciata la città di Reggio, si può cogliere prospetticamente nel suo insieme tutta l'area che è delimitata dai terrazzi delle conoidi alluvionali quaternarie, alla cui base si apre l'ampio letto incassato del torrente Crostolo.

I dolci rilievi ondulati della valle vennero prescelti, quale area residenziale estiva delle corti ducali, intorno alla metà del XVIII secolo, con la realizzazione di un grande complesso architettonico-territoriale, costituito da diversi edifici con annesso sistema di parchi.

La suggestiva seguenza delle « Fabbriche » ducali del Crostolo è conclusa verso monte del castello denominato « Il più bello », primo esempio di architettura neogotica nel reggiano. eretto dal conte Filippo Re tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX. Il pregevole fabbricato è caratterizzato da quattro torri angolari e sorge maestoso sulla sommità di un colle che domina la valle del Crostolo immergendosi nella pianura. Le dolci forme collinari e l'agile profilo turrito, che si mutano nel paesaggio tramite un duplice ricorrente filare di cipressi, conferiscono al paesaggio una fisionomia inconfondibile, di grande bellezza, percepibile e riconoscibile da grande distanza.

Il comparto paesistico, costituito dal tratto descritto dell'asta fluviale del torrente Crostolo, costituisce una area omogenea di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, per la mirabile integrazione degli aspetti geomorfologici e naturalistici della pedecollina e della alta pianura reggiana con i suoi più salienti caratteri storico-architettonici.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dall'intersezione del fosso Canalina con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea (località Ponticelli), la strada medesima verso ovest per circa 500 metri fino all'incrocio della strada proveniente dal podere Corticella, la medesima fino a Monteiatico ed oltre, verso il Poggio Vendina, fino al confine comunale Albinea-Quattro Castella, il medesimo verso sud, poi il confine comunale Vezzano-Quattro Castella fino all'intersezione con la strada statale n. 63 presso Bragne, poi la stessa strada statale n. 63 in direzione nord oltre la località Rivalta, fino al punto quotato 90 in località Villa Maria, poi la strada in direzione est verso Castello Canali con prosecuzione oltre il torrente fino al fosso Canalina subito a valle del Mulino Canali, poi detto fosso Canalina verso sud fino alla intersezione con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

la proposta è motivata dal pericolo di ampliamenti e trasformazioni edilizie, escavazioni, costruzioni di strade e istallazioni di allevamenti industriali, con conseguente alterazione dei pregevoli caratteri storico-ambientali dell'area. Il comparto paesistico del sistema Crostolo-Rivalta, presentando una singolare connota-

zione paesaggistica, non può quindi assolutamente subire le modifiche previste dalla vigente normativa, perché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato « Sistema Crostolo Rivalta » ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emiila, Quattro Castella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sotto posto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dall'intersezione del fosso Canalina con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea (località Ponticelli), la strada medesima verso ovest per circa 500 metri fino all'incrocio della strada proveniente dal potere Corticella, la medesima fino a Monteiatico ed oltre, verso il Poggio Vendina, fino al confine comunale Albinea Quattro Castella, il medesimo verso sud, poi il confine comunale Vezzano-Quattro Castella fino alla intersezione con la strada statale n. 63 presso Braglie, poi la stessa strada statale n. 63 in direzione nord oltre la località Rivalta, fino al punto quotato 90 in località Villa Maria, poi la strada in direzione est verso Castello Canali con prosecuzione oltre il torrente fino al fosso Canalina subito a valle del Mulino Canali, poi detto fosso Canalina verso sud fino all'intersezione con la strada pedecollinare Puianello-Albinea.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5553)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Borzano-Le Croci sita nei comuni di Albinea e Viano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

l'area di Borzano-Le Croci, ricadente nei comuni di Albinea e Viano (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse paesaggistico perché è un'area collinare caratterizzata da un singolare sistema oro-idrografico, costituito da peculiari emergenze geomorfologiche di natura gessosa e dal pittoresco bacino del torrente Lodola-Murazze.

La vallata descritta da questo corso d'acqua è contornata da un'articolata dorsale collinare disposta a forma di anfiteatro al cui centro si innalza una curiosa collinetta semisferica gessosa, la cui sommità è dominata dale rovine del castello medioevale di Borzano.

L'intera area fa geologicamente parte di un'importante formazione gessoso-solfifera con originali spettacolari fenomeni carsici, che si evidenziano nelle doline del monte Croce e di Cà Speranza e nella notevole cavità denominata « Tana della Mussina », in cui furono scoperte numerose sepolture preistoriche (mesolitiche e neolitiche) con importante corredo di oggetti.

Nell'ambito del bacino, sono presenti rilevanti emergenze architettoniche come la pregevole casa-torre tardomedioevale situata nelle vicinanze della rocca di Borzano, e l'elegante villa Panza, importante esempio di architettura eclettica che domina, prospetticamente, lo sfondo verso la pianura.

Al suggestivo paesaggio carsico della zona gessosa si alternano ampie aree boscate, costituite da radi quer-

ceti termoxerofili, a Roverella dominante, con numerosi arbusti (Ginepro, Citiso Sessilifoglio, Sanguinella, Corniolo); la composizione floristica è rappresentata da numerose specie mediterranee (Erica arborea, Algilops geniculata) di cui i gessi reggiani costituiscono una riserva genetica per la parte media della regione.

Le rupi gessose e le macchie boschive accolgono inoltre varie specie animali tipiche dell'Appennino: lepre, riccio, volpe, tasso e scoiattolo tra i mammiferi; fagiano, merlo, gazza e diversi rapaci tra i volatili.

La singolare morfologia oro-idrografica del bacino, le estese zone boscate e le importanti testimonianze storico-architettoniche esistenti, conferiscono un alto valore paesaggistico all'area in oggetto, che nel suo insieme si presenta compatta ed omogenea e godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

Tale area è così delimitata:

a partire dalla località Cavazzone, in senso orario: strada provinciale per Albinea fino al punto quotato 390, poi il Fosso senza nome verso ovest, la curva di livello dei 200 metri verso nord, poi il Fosso senza nome verso est fino alla citata strada provinciale in località Le Croci, poi la medesima strada provinciale fino al punto quotato 281, poi la stradina verso est fino al torrente La vezza ,il medesimo verso nord per circa 500 metri poi il Fosso senza nome verso est e in prosecuzione l'altro Fosso senza nome fino alla località il Casale, poi la strada che collega il Casale con la strada Cavazzone-Borzano, la medesima fino al punto quotato 191 poi la strada per « La Rotonda », « Bellavista » Malaiano, la Vedetta, S. Margherita, Case Verdini, Case Albiola, Querceto, Colombaia, fino alla località Cavazzone.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

l'area suddetta è interessata da diversi progetti di attività estrattive (cave di gesso) e a trasformazioni edilizie dei complessi architettonici esistenti, il tutto minaccia di arrecare danni irreparabili all'ambiente.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Borzano-Le Croci, ricadente nei comuni di Albinea e Viano, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di Borzano-Le Croci, ricadente nei comuni di Albinea e Viano (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla località Cavazzone, in senso orario: strada provinciale per Albinea fino al punto quotato 390, poi il Fosso senza nome verso ovest, la curva di livello dei 200 metri verso nord, poi il Fosso senza nome verso est fino alla citata strada provinciale in località Le Croci, poi la medesima strada provinciale fino al punto quotato 281, poi la stradina verso est fino al torrente Lavezza, il medesimo verso nord per circa 500 metri poi il fosso senza nome verso est e in prosecuzione l'altro fosso senza nome fino alla località il Casale, poi la strada che collega il Casale con la strada Cavazzone-Borzano, la medesima fino al punto quotato 191 poi la Strada per « La Rotonda », « Bellavista » Malaiano, la Vedetta, S. Margherita, Case Verdini, Case Arbiola, Querceto, Colombaia, fino alla località Cavazzone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché oper edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Albinea e Viano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5554)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto **1985.**

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero sito nel comune di Collagna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero, sito nel comune di Collagna (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché costituito dal sistema lacustre cerretano e dal bacino del torrente Riarbero si presenta come un comparto paesistico di altissimo interesse, per le peculiari connotazioni ambientali e per la straordinaria bellezza paesaggistica.

Il versante settentrionale del monte La Nuda, costituito da un grande pianoro degradante verso nord, reca evidenti le tracce della morfogenesi glaciale, con la presenza del più rappresentativo sistema lacustre dell'appennino reggiano, formato dal lago del Cerreto, dal lago Scuro e dal lago delle Gore, ai quali sono intercalate numerose torbiere. Recentemente è stato creato anche un invaso idrico artificiale, denominato lago Prande, situato immediatamente a valle dei suddetti specchi lacustri.

L'area è percorsa da cordoni morenici sui quali alligna una fitta faggeta, al cui interno spiccano esemplari isolati di abete bianco e rosso e di leccio, di spettacolare effetto scenografico.

Percorrendo la rotabile asfaltata che congiunge il passo del Cerreto con la stazione sciistica di Cerreto Laghi, si coglie nel suo insieme l'intero sistema lacustre cerretano, nella sua verde cornice di boschi e vette montane, il cui pregio paesaggistico è accentuato dalle tonalità cromatiche assunte dalle acque lacustri sulle quali si specchiano imponenti massi erratici variegati da marmitte glaciali.

In queste acque è presente, peraltro, una singolare popolazione faunistica, caratterizzata da particolari specie di crostacei;

Verso levante il grande pianoro degradante occupato dai laghi è bruscamente interrotto dalle profonde forre del torrente Riarbero e dei suoi affluenti, che incidono, per un'altezza di decine di metri, le arenarie eoceniche costituenti il substrato geologico della zona. La fitta successione di cime, pendii e versanti, risultato del modellamento glaciale e idrico, è ricoperta da una densa omogenea faggeta, che maschera a tratti i peculiari aspetti morfogenetici del terreno.

Nella testata delle valli del bacino si aprono numerosi piccoli circhi glaciali, il più importante dei quali è quello situato tra il monte Belfiore e l'anticima occidentale del monte Ischia, costituente uno spettacolare anfiteatro quasi completamente boscato.

Una fittissima rete di piazzole per carbonaie, che costellano l'interno delle faggete, rimane a testimonianza della secolare attività dell'uomo, mentre cippi isolati e sporadiche incisioni su roccia ricordano il passaggio delle mandrie transumanti dirette in Toscana, o di lì provenienti.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

a partire dal passo del Cerreto in senso orario: s.s. 63 dal passo del Cerreto verso Cerreto Alpi fino alla località Vacchereccia (punto quotato 929), poi la strada Vacchereccia-Cerreto Alpi, da qui il fosso Puntaroli fino alla cima de Il Monte (punto quotato 1158) poi un segmento retto fino al punto quotato 935 (confluenza rio Tornello-torrente Riarbero) poi il rio Tornello nel suo ramo destro fino al punto quotato 1766, poi il confine comunale Collagna-Ligonchio fino al punto quotato 1660, poi il confine regionale Emilia-Toscana in direzione ovest fino al passo del Cerreto (punto quotato 1261);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

gran parte di questa area è stata segnalata dalla Società Botanica Italiana come biotopo di elevatissimo interesse floristico, per la presenza spontanea di abete rosso e abete bianco, e che l'ambito territoriale in questione è oggetto di una proposta di particolare tutela ambientale da parte dell'Idro.S.Er. (Idrorisorse e sviluppo dell'Emilia-Romagna).

La soprintendenza ha inoltre riferito che si temono nuovi insediamenti edilizi e la realizzazione di nuove strutture sull'area in questione e che il comparto paesistico dei laghi cerretani e della valle Riarbero, presenta una singolare vocazione naturalistico-ambientale e non può pertanto, assolutamente subire alcuna modifica, senza che ne derivino danni irreversibili ai caratteri paesaggistici del comparto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero, nel comune di Collagna che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del lago del Cerreto e della val Riarbero, sito nel comune di Collagna (Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal passo del Cerreto in senso orario: strada statale 63 dal passo del Cerreto verso Cerreto Alpi fino alla località Vacchereccia (punto quotato 929) poi la strada Vacchereccia-Cerreto Alpi, da qui il fosso Puntaroli fino alla cima de Il Monte (punto quotato 1158) poi un segmento retto fino al punto quotato 935 (confluenza rio Tornello-torrente Riarbero) poi il rio Tornello nel suo ramo destro fino al punto quotato 1766, poi il confine comunale Collagna-Ligonchio fino al punto quotato 1660, poi il confine regionale Emilia-Toscana in direzione ovest fino al passo del Cerreto (punto quotato 1261).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Collagna e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5555)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area pedecollinare di Roncolo-Montecavolo sita nel comune di Quattro Castella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area pedecollinare Roncolo-Montecavolo, sita nel comune di Quattro Castella (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché allo interno del reggiano si può ritenere l'esempio più significativo di raccordo dell'Appennino alla pianura padana; infatti l'area raggiunge altissimi valori estetici per la sua originale combinazione di elementi orografici, naturalistici e monumentali.

La percezione di tale ambito, attraverso la duplice forma di visione diacronica e ravvicinata, sincronica e lontana, permette alla collettività un godimento completo delle bellezze paesaggistiche contenute in tale zona pedecollinare.

Il tracciato curvilineo della strada provinciale Quattro Castella-Albinea che scorre al piede del sistema collinare, fornisce a chi la percorre una visione dinamica e ravvicinata dall'area pedecollinare.

Ampi coltivi dai perimetri geometrici si intercalano alle forme curvilinee dei boschi a querceto posti in corrispondenza delle numerose vallette ricche d'acqua che frantumano in molteplici scorci visuali il versante settentrionale della pedecollina.

La dolcezza delle forme dei declivi coltivati, gli accostamenti fra gli elementi orografici e vegetazionali, gli armoniosi volumi delle antiche fabbriche, accompagnati alla progressiva percezione del raffinato e sottile equilibrio esistente fra l'ambito naturale e gli aspetti antropici, determinano l'originale bellezza di questo ambito geografico.

Percorrendo la citata rotabile pedecollinare, in breve successione temporale scaturiscono improvvisi e sorprendenti gli episodi architettonici: al complesso religioso di Montecavolo, con le sue eleganti forme che si uniscono in organico rapporto ai boschi circostanti, segue l'interessante sequenza delle ville rustiche erette in epoche diverse da nobili famiglie reggiane.

La dinamica percezione della armoniosa distribuzione spaziale temporale delle ville entro questo ambiente, permeato già di per sè di una diffusa gioiosità connessa all'amenità della posizione, alla soavità delle forme naturali, alla leggiadria dei colori, fa sì che tale paesaggio multiforme possa essere letto unitariamente; in esso i quattro elementi compositivi fondamentali (la geometria, la figura umana, l'ambiente e il movimento) sono armoniosamente uniti.

Per chi osserva l'intera fascia pedecollinare dalla pianura l'immagine inquadrata è delimitata a sinistra dai volumi del complesso religioso della Mucciatella e a destra dalla stupenda chiesa medioevale di Roncolo, dominata dall'erta cima del monte Biliano, sulla cui sommità si estende un vasto bosco.

Il piano collinare intermedio è suddiviso secondo mirabili proporzioni dai riquadri regolari dei larghi campi, dalle macchie boschive, con inframmezzate le emergenze monumentali del complesso di Montecavolo e delle ville di campagna: la stupenda villa Toschi che domina l'abitato di Montecavolo, la villa Favorita, le possenti forme

e il turrito mastio neogotico che si accompagna alla villa Manadori, l'elegante palazzo neoclassico degli Arduini, la villa Pierani.

Tale composizione architettonica-naturalistica viene poi delimitata e racchiusa verso meridione dalla serie continua di boschi cedui posti lungo il crinale all'interno dei quali fanno parte anche sporadica comparsa alcuni esemplari di Pino Silvestre, specie arborea ormai rarissima nella pedecollina.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione fra la strada Quattro Castella-Il Cantone e la prima carreggiabile a destra in località Roncolo si segue verso est la strada passando per i punti quotati 137, 144, 145 fino all'incrocio precedente l'abitato « Il Cantone », si scende lungo la strada verso sud costeggiando sulla sinistra villa Toschi e dal punto quotato 154 per la carreggiabile in direzione sud-est fino al torrente Modolena, il torrente verso nord-est fino all'incrocio tra questo e la strada per Montecavolo, si segue verso est la strada campestre e poi la strada ordinaria passando per i punti quotati 144, 153 fino al primo incrocio dell'abitato di Puianello, la strada in direzione sud-ovest costeggiando sulla sinistra la « Mucciatella » e oltrepassata dalla curva a 90° in direzione nord-ovest fino all'incrocio fra la strada campestre e la mulattiera, questa verso ovest fino all'incrocio di quota 225 con la carreggiabile diretta a Villa Montegaio, la carreggiabile verso sud-ovest passando per il punto quotato 262 fino all'incrocio con mulattiera nei pressi di quota 279, la mulattiera verso nord-ovest fino al torrente Modolena, lo stesso torrente verso ovest-sud-ovest fino alla strada Salvarano-il Cantone e nel punto di tangenza tra la strada e l'ansa del torrente si segue la strada fino a Salvarano, la carreggiabile verso ovest-sud-ovest fino alla località Mulinetto, la carreggiabile per Calinzano in direzione nord-ovest costeggiando a sud il monte Rico, dal punto di tangenza alla curva a 180° nei pressi del pozzo indicato con « P » si raggiunge la mulattiera in direzione nord ovest e seguendola verso nord costeggiando sulla sinistra il monte Biliano fino alla località C. Bianca, si segue la mulattiera in direzione nord-est e poi verso nord passando per quota 250 fino all'abitato di Roncolo, e verso est la carreggiabile e dall'incrocio con carreggiabile diretta all'oratorio a quota 170 verso nord fino all'intersezione con la strada Quattro Castella-il Cantone;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che, la proposta avanzata è motivata dal fatto che la normativa vigente consente ulteriori lottizzazioni e nuove edificazioni rurali con conseguente alterazione dei pregevoli caratteri storico-ambientali dell'area.

Pertanto, il comparto paesistico dell'area pedecollinare Quattro Castella Montecavolo, presentando una singolare connotazione paesaggistica, non puo assolutamente subire le modifiche previste dalla vigente normativa perché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio dell'area pedecollinare Roncolo-Montecavolo, sita nel comune di Quattro Castella che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area pedecollinare Roncolo-Montecavolo, sita nel comune di Quattro Castella (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione fra la strada Quattro Castella-Il Cantone e la prima carreggiabile a destra in località Roncolo si segue verso est la strada passando per i punti quotati 137, 144, 145 fino all'incrocio precedente l'abitato « Il Cantone », si scende lungo la strada verso sud costeggiando sulla sinistra villa Toschi e dal punto quotato 154 per la carreggiabile in direzione sud-est fino al torrente Modolena, il torrente verso nord-est fino all'incrocio tra questo e la strada per Montecavolo, si segue verso est la strada campestre e poi la strada ordinaria passando per i punti quotati 144, 153 fino al primo incrocio dell'abitato di Puianello, la strada in direzione sud-ovest costeggiando sulla sinistra la « Mucciatella » e oltrepassata dalla curva a 90° in direzione nord-ovest fino all'incrocio fra la strada campestre e la mulattiera, questa verso ovest fino all'incrocio di quota 225 con la carreggiabile diretta a villa Montegaio, la carreggiabile verso sud-ovest passando per il punto quotato 262 fino all'incrocio con la mulattiera nei pressi di quota 279, la mulattiera verso nord-ovest fino al torrente Modolena, lo stesso torrente verso ovest-sud-ovest fino alla strada Salvarano-il Cantone e nel punto di tan-

genza tra la strada e l'ansa del torrente si segue la strada fino a Salvarano, la carreggiabile verso ovest-sud-ovest fino alla località Mulinetto, la carreggiabile per Calinzano in direzione nord-ovest costeggiando a sud il monte Rico, dal punto di tangenza alla curva a 180° nei pressi del pozzo indicato con « P » si raggiunge la mulattiera in direzione nord-ovest e seguendola verso nord costeggiando sulla sinistra il monte Biliano fino alla località C. Bianca, si segue la mulattiera in direzione nord-est e poi verso nord passando per quota 250 allo abitato di Roncolo, e verso est la carreggiabile e dallo incrocio con la carreggiabile diretta all'oratorio a quota 170 verso nord fino all'intersezione con la strada Quattro Castella-il Cantone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Quattro Castella e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5556)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio sita nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio, ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché le rive destra e sinistra del Maillo sono ricoperte da folti boschi di roverella e castagno, e l'intero areale rappresenta una delle maggiori stazioni relitte, nella provincia di Reggio Emilia, di Pino Silvestre, il cui verde intenso offre suggestivi effetti cromatici, soprattutto nelle stagioni autunnale e invernale.

Il Mulino Zannone, di impianto settecentesco, è l'unico nucleo abitato presente in questa zona, ancora intatta nella sua naturale connotazione, ove l'esplorazione a piedi può offrire continue scoperte di affascinanti scenari. Se infatti dalla strada comunale Rosano-Buvolo si può godere una stupenda visione panoramica della valle, addentrandosi invece a piedi in questi boschi non è raro incontrare volpi, poiane, tassi e tanti altri esemplari della fauna protetta qui presente. E' stato anche rilevato che, in presenza di neve, lungo il Maillo e il Tassobbio scendono a valle i rari caprioli che si aggirano sulle vette montane meno accessibili site nei comuni di Vetto e Castelnovo.

La riva destra del Tassobbio si presenta, invece, come un libro aperto sulla struttura geologica dei luoghi. Gli strati di roccia, che affiorano in notevole quantità, presentano erosioni orientate in senso contrario all'attuale direzione di corso dei torrenti. Il Tassobbio nasceva infatti più a valle, mentre il Maillo scendeva verso il torrente Crostolo, il cui bacino montano è sito nel comune di Casina.

In seguito al lento cedimento degli strati della dorsale che divideva i due torrenti, il Tassobbio ha « catturato » il Maillo, invertendone la direzione e portandone con sè le acque a sfociare nell'Enza.

Sempre alla destra del Tassobbio si erge, come singolare elemento paesistico, la massa rocciosa della Pietra Nera, di composizione ofiolitica, che sovrasta i boschi circostanti. Alle sue spalle corre la rotabile che da mulino Zannone conduce a Vedriano, la quale, insieme alla strada comunale Busana-Buvolo posta sulla sinistra del torrente, offre una inesauribile sequenza di punti di vista e di belvedere da cui può essere goduto ogni aspetto paesaggistico dell'area.

Tale zona è così perimetrata:

a partire dal Mulino Ferrari lungo il rio Maillo, in senso orario: la strada per « la Casetta », Casa Castellaro, Casalecchio, fino al punto quotato 329 lungo il torrente Tassobbio, poi un segmento retto verso nord-est fino alla località La Croce, poi la strada verso est che discende presso la confluenza Maillo-Tassobbio, poi la strada che risale sulla riva opposta del Tassobbio fino al punto quotato 421, poi la strada per il mulino Zannone, e infine il corso del rio Maillo fino al mulino Ferrari;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la proposta avanzata è motivata dalla volontà di realizzare una superstrada di fondovalle da Compiano a Castelnovo come variante alla s.s. 513. Tale intervento comporterebbe l'irreversibile degrado dell'intera zona, alterando il paesaggio e l'ambiente, e cancellando la testimonianza geologica della « cattura fluviale »;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore dell'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia)

che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante l'area suddetta, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal mulino Ferrari lungo il rio Maillo, in senso orario: la strada per « la Casetta », Casa Castellaro, Casalecchio, fino a lpunto quotato 329 lungo il torrente Tassobbio, poi un segmento retto verso nord-est fino alla località La Croce, poi la strada verso est che discende presso la confluenza Maillo-Tassobbio, poi la strada che risale sulla riva opposta del Tassobbio fino al punto quotato 421, poi la strada per il mulino Zannone, e infine il corso del rio Maillo fino al mulino Ferrari.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5557)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle valli di Novellara sita nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n .1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona delle valli di Novellara, ricadente nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché: le valli di Novellara sono una delle aree più caratteristiche e suggestive della pianura reggiana, dal raro valore storico-paesaggistico e naturalistico, frutto della spontanea fusione fra natura e lavoro umano plurisecolare.

Tale paesaggio, consolidato nel corso dei secoli da una continua utilizzazione rurale rimasta inalterata nelle forme e nei metodi, ha acquisito un aspetto caratteristico e irripetibile all'interno del reggiano.

L'osservazione di tale ambito fisico offre scorci singolari su di un piano continuo frammentato in specchi d'acqua dalle forme regolari, intercalati dai riquadri delle colture.

Si colgono così suggestive immagini prospettiche della successione dei campi omogenei, con colori dai toni freddi, delimitati dal reticolo geometrico monocromatico dei canali, fossi, scoli o dalle strade e dei viottoli; all'interno di tale quadro pittorico insospettati giochi di luce e meravigliosi effetti ottici creati dall'acqua e dal suo movimento.

Le valli di Novellara, per la presenza di un'avifauna collegata alle zone umide, sono diventate un biotopo di eccezionale valore scientifico e tale specificità rende l'area oggetto di studi naturalistici di importanza nazionale. L'essere l'area una delle ultime zone umide del reggiano l'individua, infatti, come zona « faunistica », nella quale si insediano specie stanziali e nei vari periodi dell'anno specie avicole migratorie. In primavera, quando sono allagate le risaie, sono presenti i piro-piro, gambecchi, beccaccini, decine di cavalieri d'Italia, oltre che a varie specie di palmipedi, tra cui citiamo i germani, marzaiole, canapiglie morette. Abituali uccelli stanziali delle valli sono gli aironi, i tarabusi, le garzette. A rendere eccezionale questo biotopo è la ricca presenza di rapaci diurni, fra i quali risaltano la maestosa poiana e il falco di palude e rapaci notturni, insediati stabilmente nelle vecchie abitazioni rurarli disabitate, quali barbagianni, allocchi, gufi comuni, civette.

Detto comprensorio risulta godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla località Farnetta II sulla strada a 1,5 km a nord-ovest di Novellara, si segue questa verso nord-Ovest fino a Carrobbiola, poi verso nord fino al ponte Delfina sulla Fossa di Confine, si segue questo corso d'acqua verso est, poco oltre alla località Torrione Reggiolise si scende a sud lungo il confine comunale, poi un breve tratto verso est e di nuovo verso sud lungo la strada Campagnola vecchia, poi l'arginale verso sud-ovest e ovest da Pascolo Vecchio al ponte della Croce, poi seguendo la strada arginale verso nord-ovest fino all'incrocio con il canale della Minora che si segue verso sud-ovest fino al monte di Sotto, si segue infine l'argine del Frassenello fino a raggiungere Farnetta II tramite una breve carreggiabile verso sud;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la proposta avanzata è motivata dalle previsioni relative alle aree rurali, che consisterebbero nella realizzazione di infrastrutture e di fabbricati di servizio all'agricoltura e alla zootecnica, con conseguenti gravi alterazioni per la località stessa e il paesaggio circostante. Pertanto, il comparto paesistico delle valli di Novellara, presentando una singolare connotazione paesaggistica, non può assolutamente subire le modifiche previste dalla vigente normativa, perché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle valli di Novellara sito nei comuni di: Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, uGastalla e Fabbrico (Reggio Emilia) che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a causa della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona delle valli di Novellara, ricadente nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così delimitata:

a partire dalla località Farnetta II sulla strada a 1,5 km a nord-ovest di Novellara, si segue questa verso nord-ovest fino a Carrobbiola, poi verso nord fino al ponte Delfina sulla Fossa di Confine, si segue questo corso d'acqua verso est, poco oltre alla località Torrione Reggiolese, si scende a sud lungo il confine comunale, poi un breve tratto verso est e di nuovo verso sud lungo la strada Campagnola vecchia, poi l'arginale verso sud-ovest e ovest da Pascolo Vecchio al ponte della Croce, poi seguendo la strada arginale verso nord-ovest fino all'incrocio con il canale della Minora che si segue verso sud-ovest fino al monte di Sotto, si segue infine l'argine del Frassenello fino a raggiungere Farnetta II tramite una breve carreggiabile verso sud;

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5558)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Casa Ghirardi » e Bertorella, sita nei comuni di Compiano, Borgo Val di Taro, Albareto e Bedonia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area denominata « Casa Ghirardi » e « Bertorella », sita nei comuni di Compiano, Borgo Val di Taro, Albareto e Bedonia, ha notevole interesse perché tale area si estende a ovest dell'abitato di Borgo Val di Taro tra la località di Gotra e Isola di Compiano con una diramazione che dalla località Bertorella si estende fino allo spartiacque di Porcigatone e costituisce indubbiamente uno degli scorci più belli dell'Appennino parmense, esempio di coesistenza della vita selvatica con le attività contadine della tradizione montanara.

Vi si distinguono due fasce: la prima è situata nel fondovalle del fiume Taro, la seconda compresa tra le quote che vanno dai 450 agli 800 metri.

La zona non presenta rilievi al di sopra degli 800 metri poiché si estende nella fascia mediana dell'alta Val Taro: e caratterizzata invece più a ovest da montagne che raggiungono e superano i 1700 metri.

La striscia del lungo fiume è ancora priva di costruzioni, se si esclude il recente insediamento per depositi di materiali nelal zona di casello di Gotra. Le abitazioni presenti nell'area presa in considerazione, sono ben integrate nell'ambiente naturale costruite con muri a vista, frequentissimi esempi di architettura spontanea rurale, che presentano notevoli portali, archi e piccole finestre.

Molto spesso si rinvengono le « case torri » che alla funzione di difesa aggiungevano quella rustica servendo da granaio e da abitazione.

La ricchezza della vegetazione è il carattere pianeggiante delle zone ai lati del corso del Taro sono elementi peculiari e unici per l'alto corso del fiume e rappresentano una situazione paesaggistica ed ambientale difficilmente riscontrabile nella provincia.

Nel bosco dei Ghirardi, che non ha subito interventi di taglio in epoca recente, sono presenti numerosi esemplari secolari di Quercus cerris e Quercus petrae che rappresentano l'ultimo esempio del genere in alta Val Taro e conferiscono alla zona un aspetto paesaggistico unico di grande effetto, oltreché un habitat ideale per svariate specie animali.

Inoltre le vecchie case di pietra arenaria che lo circondano sono un'altro indubbio elemento di rilevanza che va sottolineato.

Non va dimenticata la grande importanza che riveste la zona dal punto di vista faunistico. In particolare essa costituisce una delle zone più importanti per lo svernamento ed il passaggio migratorio dell'ovifauna di tutta la provincia, collocandosi su di una frequentata rotta migratoria da e per il mediterraneo.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal ponte della strada statale n. 523 a monte dell'abitato di Borgo Val di Taro denominato Ponte di Scodellino si segue la medesima statale sino al bivio Bertorella per proseguire lungo la intercomunale Bertorella-Pieve di Campi-Isola di Compiano fino al ponte nuovo sul Taro.

Oltrepassato questo ponte si ritorna verso Borgo Val di Taro seguendo la strada provinciale di Bedonia (sinistra orografica del Taro) fino al bivio per Breia-Ronco-Desiderio, da qui seguendo la strada sterrata si oltrepassa il torrente Ingegna, si prosegue verso Ca Cigolare fino alla località La Piana che rappresenta l'estremo confine a nord.

Mantenendosi a quota 700, lungo il sentiero al di sotto della località il Poggio, si attraversa il canal Donel e si risale in prossimità di Porcigatone fino ad incontrare la provinciale « Borgo Val di Taro-Bardi » che si abbandona in prossimità Taglio, si prosegue lungo la strada sterrata del Taglio bosco bruciato per poi proseguire il sentiero in quota 700 fino ad incontrare la strada di Monte Rizzone.

Si scende poi sino a Castello Merlino e proseguendo lungo la linea di massima pendenza ci si ricollega al ponte di Scodellino;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dellEmilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che per le eccezionali condizioni di conservazione, l'area merita di essere salvaguardata dagli eventuali sviluppi edilizi che possono verificarsi in base alla normativa vigente;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Compiano, Borgo Val di Taro e Albareto che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta nel precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla diciharazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona denominata Casa Ghirardi e Bertorella, sita nei comuni di Compiano, Borgo Val di Taro, Albareto e Bedonia in provincia di Parma, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal ponte della strada statale n. 523 a monte dell'abitato di Borgo Val di Taro denominato Ponte di Scodellino si esegue la medesima statale sino

al bivio Bertorella per proseguire lungo la intercomunale Bertorella-Pieve dei Campi-Isola di Compiano fino al ponte nuovo sul Taro.

Oltrepassato questo ponte si ritorna verso Borgo Val di Taro seguendo la strada provinciale di Bedonia (sinistra orografica del Taro) fino al bivio per Breia-Ronco-Desiderio, da qui seguendo la strada sterrata si oltrepassa il torrente Ingegna, si prosegue verso Ca' Cigolare fino alla località La Piana che rappresenta l'estremo confine a nord.

Mantenendosi a quota 700, lungo il sentiero al di sotto della località il Poggio si attraversa il canal Donel e si risale in prossimità di Porcigatone fino ad incontrare la provinciale Borgo Val di Taro-Bardi che si abbandona in prossimità Taglio, si prosegue lungo la strada sterrata del Taglio bosco bruciato per poi seguire il sentiero in quota 700 fino ad incontrare la strada di monte Rizzone.

Si scende poi sino a castello Merlino e proseguendo lungo la linea di massima pendenza ci si ricollega al ponte di Scodellino.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Rom, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5559)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di crinale delle alte valli del fiume Taro e del fiume Ceno sita nei comuni di Tornolo, Bedonia e Bardi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area di crinale delle alti valli del fiume Taro e del fiume Ceno ricadente nei comuni di Tornolo, Bedonia e Bardi (provincia di Parma) riveste notevole interesse perché l'ampia zona montuosa costituisce la grande e maestosa bastionata naturale che delimita il territorio della provincia di Parma verso sud-ovest, cioé verso la provincia di Piacenza e la Liguria, e per la morfologia estremamente varia e per l'elevata altitudine media, rappresenta uno scenario paesaggistico e un ambiente naturalistico tra i più importanti dell'arco appenninico tosco-emiliano-ligure.

La zona, che è ricca di paesaggi incantevoli per la presenza di verdi prati e di faggete ed è intersecata da una dorsale di rocce con emergenze geologiche irripetibili per la loro conformazione, ingloba le alte valli del Taro e del Ceno, laddove questi due fiumi iniziano il loro corso torrentizio e culmina in alcune delle vette più maestose dell'Appennino, quali il monte Maggiorasca, il monte Blu, il monte Tomarlo, il monte Penna, il monte Nero, dai quali si può godere lo spendido panorama dei tre versanti appenninici: piacentino, parmense, ligure.

Notevoli sono anche le tracce glaciali, tra cui si riconoscono circhi, cordoni morenici, torbiere, soprattutto nel versante settentrionale.

Di grande importanza è anche l'aspetto vegetazionale tipico della montagna e variabile a seconda della altitudine, e nel quale si ha la presenza di specie alpine e di associazioni vegetali relitti di antichi paesaggi, un tempo assai più estesi.

Tra queste presenta particolare pregio, anche sotto l'aspetto scientifico, l'associazione vegetale Pino mugo Abete bianco, dislocata lungo le pendici del monte Nero.

L'area ingloba anche dei piccoli centri abitati, le cui caratteristiche architettoniche costituiscono un elemento inscindibile della bellezza naturalistica della zona. Prevale l'uso della pietra locale sia nelle murature che nelle coperture, realizzate in lastre di arenaria.

Tale zona è così delimitata:

dalla punta estrema sud-ovest del territorio provinciale di Parma (monte Bocco), va in direzione est ricalcando il confine regionale con la Liguria fino a dove quest'ultimo coincide con il fiume Taro (pressi della località Cerosa);

segue il fiume Taro e risalendo verso nord, giunge alla località Pontestrambo, da dove, in corrispondenza del ponte a C. Medioli, prende la strada che va a Alpe e, sempre seguendo la strada, giunge al passo della Tabella (quota m 1220 s.l.m. ca.);

dal passo della Tabella segue la strada per Spora fino al torrente Ceno;

da qui, costeggia il torrente Ceno fino a Ponteceno; indi, segue la strada che passa per Fontanachiosa, Casamurata, Cornolo, Liveglia, Frassineto, S. Giustina, Tiglio, Cremadasca, Pione;

da Pione, seguendo la strada delle Pianazze e piegando a est, si giunge al confine con la provincia di Piacenza;

da qui, scende a sud seguendo il confine provinciale Parma-Piacenza e poi il confine regionale con la Liguria fino a pervenire al punto di inizio;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che numerosi sono i fattori di degrado che possono mettere a repentaglio lo equilibrio ecologico e i caratteri paesistici di questa area montuosa, tra le più belle della regione.

Il pericolo maggiore viene dai disboscamenti operati per la realizzazione degli impianti sciistici e di insediamenti turistico-residenziali, oltre a tutti quegli interventi di « manutenzione » delle aree boscate che in realtà consistono nell'abbattimento di alberi di alto fusto per l'apertura di nuove strade.

Altro fattore di degrado è costituito dalla progressiva sostituzione, nei centri abitati. dei materiali originari (pietra) con materiali più commerciali (marsigliesi, coppi, ecc.), che non armonizzano affatto con il contesto paesistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di crinale delle alti valli del fiume Taro e del fiume Ceno ricadente nei comuni di Tornolo, Bedonia e Bardi che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irrepaarbile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di crinale delle alti valli del fiume Taro e del fiume Ceno ricadente nei comuni di Tornolo, Bedonia e Bardi (provincia di Parma) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zone è così delimitata:

dalla punta estrema sud-ovest del territorio provinciale di Parma (monte Bocco), va in direzione est ricalcando il confine regionale con la Liguria fino a dove quest'ultimo coincide con il fiume Taro (pressi della località Cerosa);

segue il fiume Taro e risalendo verso nord, giunge alla località Pontestrambo, da dove, in corrispondenza del ponte a C. Medioli, prende la strada che va a Alpe e, sempre seguendo la strada, giunge al passo della Tabella (quota m 1220 s.l.m. ca.);

dal passo della Tabella segue la strada per Spora fino al torrente Ceno;

da qui, costeggia il torrente Ceno fino a Ponteceno; indi, segue la strada che passa per Fontanachiosa, Casamurata, Cornolo, Liveglia, Frassineto, S. Giustina, Tiglio, Cremodasca, Pione;

da Pione, seguendo la strada delle Pianazze e piegando a est, si giunge al confine con la provincia di Piacenza;

da qui, scende a sud seguendo il confine provinciale Parma-Piacenza e poi il confine regionale con la Liguria fino a pervenire al punto di inizio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/2763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5560)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del monte Fuso sito nei comuni di Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini e Palanzano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del monte Fuso ricadente nei comuni di Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini e Palanzano (Parma) riveste notevole interesse perché è costituito dal complesso montagnoso del monte Fuso, con l'omonima vetta a quota m 1117 e con la relativa dorsale posta in direzione nord-ovest sud-est, formata dal monte Faino, dal monte Lavacchio, dal monte Castellaro e dal monte Scaravelli.

Tale comparto paesistico è senza dubbio una delle più belle montagne del medio appennino emiliano (dalla sua vetta si gode un panorama eccezionalmente vasto che spazia sulla valle dell'Enza e su quella del Parma, arrivando fino alla cerchia delle Alpi ed alla pianura padana da un lato, e dal lato opposto fino alle vette dell'Appennino tosco-ligure-emiliano e costituisce un grandioso scenario naturalistico per le ampie zone boscate che ne ricoprono i versanti, come si può cogliere provenendo da nord per le strade da Mussatico, Mogrignano e Lupazzano, e da sud per le strade da Capriglio e Ronzano.

La bellezza del monte Fuso deriva soprattutto dalla vegetazione che ne ricopre in gran parte i versanti. Quello a nord, che si presenta molto ripido, è completamente coperto da boschi (roverella, cerro, rovere e di castagno). Le strutture forestali sono a ceduo, in molti luoghi invecchiato e quindi tendente ad assumere il carattere di alto fusto.

I boschi esistenti sul versante ovest e su quello sud, sono costituiti prevalentemente da cedui di quercia e di carpino, in talune zone molto degradanti, mentre il versante est, che è il meno acclive, è coperto, nella parte bassa, da coltivi, e nelle zone di maggior altitudine, da cedui di quercia.

Inoltre non va tuttavia dimenticata l'esistenza, in piccoli gruppi o pedali, di numerose specie forestali che conferiscono all'ambiente un aspetto tutto particolare; infatti il frassino maggiore, l'orniello, l'ontano napoletano ed il pioppo cipressino vivono lungo piccoli corsi d'acqua e fossi naturali e nelle zone più fresche; il carpino vegeta rigogliosamente su vaste aree un po' dovunque e denota uno sviluppo notevole; il noce ed il ciliegio sono presenti lungo i sentieri e stradine mulattiere. Particolare menzione meritano alcuni secolari e maestosi esemplari di rovere, esistenti in località Carrello-Costata-Pozzolo, ultimo rimasuglio dell'antica foresta.

Nell'area vi sono, inoltre, alcune presenze architettoniche e monumentali di eccezionale interesse. In particolare si segnala la Pieve di S. Maria a Sasso, originaria del IX sec. e ricostruita intorno al 1082 da Matilde di Canossa, con facciata tipicamente romantica nella scansione delle lesene e nel coronamento ad archetti pensili; la frazione di Rusino, costituita da poche case in pietra e da una Torre del XV sec. eretta a scopi difensivi e ormai ridotta a rudere; inoltre suggestiva anche dal punto di vista paesistico è la piccola frazione di Monguano.

Tale zona è così delimitata:

in località Sasso, al bivio tra la strada provinciale di Scurano e la strada per Mogrignano, superato il primo tornante, segue la curva di livello a quota m 625 s.l.m. e, includendo la prima di dette strade e la Pieve di Sasso, perviene alla località Monchio;

dalla località Monchio, segue la strada provinciale di Scurano per un buon tratto, passando per la località Mercato, includendo il monte Scaravelli e arrivando alla località Lagrimone;

da Lagrimone segue la strada che congiunge detta località con Antognola, Selvapiana, Montenero, Prada fino a Vezzano;

da Vezzano segue la strada comunale che congiunge Vezzano con Campora e Sasso, fino a pervenire al punto iniziale;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che la proposta avanzata, quale misura di salvaguardia in vista della adozione dello strumento paesistico, è motivata dall'opportunità di conservare inalterati i pregiati caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, ove insistono rischi di compromissione per la esistenza di normative che consentirebbe insediamenti residenziali, trasformazioni edilizie e altri interventi incompatibili con i citati caratteri di pregio. La Soprintendenza ha inoltre riferito che nel 1969 la regione Emilia-Romagna ha istituito in una parte di quest'area un'« oasi di protezione e di rifugio per la selvaggina stanziale e migratoria »;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Fuso che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del monte Fuso ricadente nei comuni di Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini e Palanzano (Parma) ha notevole interesse pubblico ai sensi

della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in località Sasso, al bivio tra la strada provinciale di Scurano e la strada per Mogrignano, superato il primo tornante, segue la curva di livello a quota m 625 s.l.m. e, includendo la prima di dette strade e la Pieve di Sasso, perviene alla località Monchio;

dalla località Monchio, segue la strada provinciale di Scurano per un buon tratto, passando per la località Mercato, includendo il monte Scaravelli e arrivando alla località Lagrimone;

da Lagrimone segue la strada che congiunge detta località con Antognola, Selvapiana, Montenero, Prada fino a Vezzano;

da Vezzano segue la strada comunale che congiunge Vezzano con Campora e Sasso, fino a pervenire al punto iniziale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5561)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei « Salti del Diavolo » sito nei comuni di Berceto, Calestano e Terenzo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio dei « Salti del Diavolo » ricadente nei comuni di Berceto, Calestano e Terenzo (provincia di Parma), riveste notevole interesse perchè i « Salti del Diavolo », così definiti dalla fantasia popolare, costituiscono una delle più caratteristiche e note attrattive geologiche dell'intera provincia di Parma. Situati a circa 40 km dal capoluogo, sono particolarmente visibili sia dalla strada statale della Cisa nel tratto in cui questa costeggia le pendici del monte Cassio e sia dalla strada provinciale che da Berceto va a Calestano in prossimità di Chiastre. Il loro aspetto è quanto mai suggestivo e singolare: essi, infatti, si presentano come una fila di guglie e torri di pietra cenerognola, irte di spigoli e pareti strapiombanti, che emergono dal bosco per una altezza di 40-50 m e formano una stretta dorsale, la quale attraversa in linea pressochè retta la val Baganza da Cassio e Chiastre, intersecando il torrente e dispiegandosi in direzione nord-ovest sud-est. Geologicamente, la loro formazione è costituita da arenarie e da conglomerati poligenici, i cui componenti sono rappresentati principalmente da rocce sedimentarie mesozoiche con alcune rocce eruttive e metamorfiche (graniti, gneiss, quarziti, porfidi, ecc.); la giacitura subverticale dei banchi arenacei e conglomeratici, unita a una certa resistenza alla degradazione rispetto alle formazioni circostanti conferiscono ai Salti del Diavolo l'aspetto del caratteristico, potente contrafforte.

Elemento conclusivo del sistema a nord-ovest, è il monte Cassio (m 1025 s.l.m.) che fa parte dello spartiacque Taro-Baganza e che nelle profonde incisioni che lo percorrono sul versante verso il torrente Baganza mette a nudo la sua struttura geologica dove si alternano calcari, marne e arenarie.

Tale zona è così delimitata:

a sud, inizia al punto di incrocio tra la strada comunale della Riva e la strada comunale della Torre (quota m 1044 s.l.m.) e va in direzione nord seguendo la strada comunale della Torre; oltrepassa la località La Torre ed in corrispondenza della località Ca' Nuova prende il rio del Podere giungendo fino al torrente Baganza;

segue il torrente Baganza verso est; indi risale a nord lungo il rio de Giarole fino a incontrare la strada statale della Cisa in corrispondenza della località Ca' Barbieri;

segue la statale della Cisa verso ovest e poi la deviazione verso Pineta del Sole; indi aggira il monte Cassio secondo la curva di livello di 950 m s.l.m. fino al versante settentrionale;

lascia la curva di livello di 950 m per andare verso sud, scendendo lungo il rio degli Spiaggi Superiori fino alla quota m 655,8 s.l.m.; indi risale alla quota di m 675, che mantiene fino al rio della Conca; segue quest'ultimo fino alla strada Cassio-Selva del Boschetto;

segue detta strada fino a Cassio e poi la strada provinciale della Cisa fino a che questa incrocia la strada campestre per Desdaletto;

segue tale sentiero fino al torrente Baganza, lo attraversa e imbocca il rio Praquerola, poi il rio del Lago e in località Molino di Chiastre il rio Grosso;

indi continua per il rio della Riva fino alla strada comunale della Riva. Segue quest'ultima strada fino al punto d'inizio;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1; numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la tutela ambientale di tutta la fascia interessata dagli affioramenti dei « Salti del Diavolo », si impone, per difendere la zona sia dalla espansione edilizia dei centri abitati interessati, la cui normativa vigente non prevede particolari norme di salvaguardia, e sia dall'installazione di cave di pietra e pietrisco che possono portare gravi danni alla conservazione di questo insolito e suggestivo complesso geologico e naturalistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei « Salti del Diavolo », sito nei comuni di Berceto, Calestano e Terenzo che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dello adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dei « Salti del Diavolo » ricadente nei comuni di Berceto, Calestano e Terenzo (Parma) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a sud, inizia al punto di incrocio tra la strada comunale della Riva e la strada comunale della Torre (quota m 1044 s.l.m.) e va in direzione nord seguendo la strada comunale della Torre: oltrepassa la località La Torre ed in corrispondenza della località Ca' Nuova prende il rio del Podere giungendo fino al torrente Baganza;

segue il torrente Baganza verso est; indi risale a nord lungo il rio del Giarole fino a incontrare la strada statale della Cisa in corrispondenza della località Ca' Barbieri;

segue la statale della Cisa verso ovest e poi la deviazione verso Pineta del Sole; indi aggira il monte Cassio secondo la curva di livello di 950 m s.l.m. fino al versante settentrionale;

lascia la curva di livello di 950 m per andare verso sud, scendendo lungo il rio degli Spiaggi Superiori fino alla quota m 655,8 s.l.m.; indi risale alla quota di m 675, che mantiene fino al rio della Conca; segue quest'ultimo fino alla strada Cassio-Selva del Boschetto;

segue detta strada fino a Cassio e poi la strada provinciale della Cisa fino a che questa incrocia la strada campestre per Desdaletto;

segue tale sentiero fino al torrente Beganza, lo attraversa e imbocca il rio Praquerola, poi il rio del Lago e in località Molino di Chiastre il rio Grosso; indi continua per il rio della Riva fino alla strada comunale della Riva. Segue quest'ultima strada fino al punto d'inizio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5562)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Molinatico e parte dell'alta Val Taro sita nel comune di Borgotaro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del monte Molinatico e della alta Val Taro sita nel comune di Borgotaro, riveste notevole interesse perchè l'area situata all'estremo meridionale della provincia di Parma, confinando per un tratto con la Toscana, racchiude un tratto del versante destro dell'Alta Val Taro, culminante nella vetta del monte Molinatico (m 1549 s.l.m.). L'orografia piuttosto addolcita nelle pendenze dei terreni immediatamente sottostanti il monte Molinatico e il crinale spartiacque, la varietà vegetazionale dei boschi che ricoprono i versanti che scendono verso il fiume Taro, e i numerosi corsi d'acqua che si affiancano ai rii principali (rio Macchia Grande e rio Cogena) solcando con ridenti vallecole i pendii della montagna, fanno di questa una delle zone più suggestive e più caratteristiche di questa parte appenninica del territorio parmense, i cui pregi ambientali e panoramici sono ben apprezzabili per chi percorre il fondovalle, sia in auto lungo la statale che da Borgotaro va verso Ghiare di Berceto e Fornovo e sia in treno lungo la ferrovia Parma-La Spezia.

Geologicamente, il terreno posto alla maggior altitudine — monte Molinatico e crinale spartiacque emiliano-toscano — è costituito prevalentemente da arenarie, cui segue, scendendo alle quote intermedie, una fascia di copertura detritica e, quindi una ampia zona di formazione morenica glaciale con alcuni cordoni principali. La vegetazione arborea è dominata prevalentemente dal castagno, dal nocciolo e dal faggio, per lo più governato a ceduo, anche se un ampio territorio che scende dal crinale fino a quota m 1200 s.l.m. è stato trasformato negli anni Quaranta in bosco di alto fusto, di rara bellezza.

Celebri, infine, sono i castagneti che circondano Baselica e Costaerbosa, i quali secondo la tradizione sarebbero stati messi a dimora dai frati Benedettini.

Tale zona è così delimitata:

a sud segue per un tratto il confine regionale Emilia-Toscana, indi piega verso nord-ovest seguendo il corso del rio Macchia Grande;

in prossimità della località Canevari, mantenendo la curva di livello di m 600 s.l.m., si collega al rio di Cravile e poi al rio di Buranco e lo segue fino alla sua confluenza nel Taro;

seguendo il corso del fiume Taro, va in direzione nord-est e, oltrepassato il Groppo di Gorro piega nuovamente verso sud seguendo il torrente Vore e poi il rio Prato Sonno;

in prossimità della località Bodra di Sopra taglia il crinale fino a Casa Farneto e da qui segue la strada che passa per La Costa, Cappellazzi, Case Olago (strada Belforte-Gorro) fino a Case Marzora in prossimità di Belforte;

da qui prende la strada per Mazzasette e La Pietra e, inglobando il Groppo delle Tassare giunge fino al Mulino del Tonga;

da qui, seguendo tutto il corso del torrente Cogena, torna al confine regionale;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che l'integrità ambientale e paesaggistica della zona, e soprattutto del fondovalle, è minacciata da tutta una serie di interventi viari ed edilizi, legati alla posizione strategica che l'alta Val Taro ha nel sistema delle comunicazioni tra Liguria e Pianura Padana.

In particolare, i rischi maggiori derivano dalla possibile apertura di nuovi percorsi viari, i quali — come è già accaduto — vengono tracciati con assoluta indifferenza rispetto ai pregi e alle caratteristiche dell'ambiente nei quali si inseriscono. Nelle zone alle più alte quote, la conservazione del sistema naturalistico è compromessa prevalentemente dai disboscamenti, per i quali occorrerebbe una opportuna regolamentazione;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Molinatico e parte dell'Alta Val Taro ricadente nel comune di Borgotaro (Parma) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparibile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopracitato, possa più appropiatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

La zona del monte Molinatico e parte dell'Alta Val Taro, ricadente nel comune di Borgotaro (Parma) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così deli delimitata:

a sud segue per un tratto il confine regionale Emilia-Toscana, indi piega verso nord-ovest seguendo il corso del rio Macchia Grande;

in prossimità della località Canevari, mantenendo la cura di livello m 600 s.l.m., si collega al rio di Cravile e poi al rio di Buranco e lo segue fino alla sua confluenza nel Taro;

seguendo il corso del fiume Taro, va in direzione nord-est e, oltrepassato il Groppo di Gorro piega nuovamente verso sud seguendo il torrente Vore e poi il rio Prato Sonno;

in prossimità della località Bodra di Sopra taglia il crinale fino a Casa Farneto e da qui segue la strada che passa per La Costa, Cappellazzi, Case Olago (Strada Belforte - Gorro) fino a Case Marzora in prossimità di Belforte;

da qui prende la strada per Mazzasette e La Pietra e, inglobando il Groppo delle Tassare giunge fino al Mulino del Tonga;

da qui, seguendo tutto il corso del torrente Cogena, torna al confine regionale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Borgotaro (Parma) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5563)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Calanchi e delle Salse delle valli del torrente Masdone e del torrente Termina sita nei comuni di Lesignano de' Bagni e Traversetolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940. n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona sita nei comuni di Lesignano de' Bagni e Traversetolo (provincia di Parma), comprendente i calanchi e le salse delle valli del torrente Masdone e del torrente Termina, ha notevole interesse perché costituisce una zona di collina tra le più belle della provincia di Parma: dista dal capoluogo una trentina di chilometri circa e si estende a cavaliere delle due piccole valli del torrente Masdone e del torrente Termina, appartenenti al più ampio sistema territoriale che fa da spartiacque tra la Val Parma e la Val d'Enza. Paesaggisticamente molto suggestiva nel susseguirsi dei dolci rilievi poco rilevati generalmente coperti da prati rigogliosi e da boscaglie, si segnala in particolare per la presenza di alcune essenze naturalistiche di grande interesse anche panoramico: i « calanchi » e le « salse ».

I calanchi, particolarmente evidenti su versanti compresi tra Lesignano de' Bagni, Stradirano, Mulazzano e Sivizzano, consistono in profonde incisioni che solcano i verdi pendii collinari mettendone a nudo la struttura geologica, e si presentano come un complesso sistema di culminazioni a cresta alternate a vallecole con una disposizione generalmente a ventaglio.

Tali maestose costruzioni naturali costituiscono uno dei fenomeni idrogeologici « attivi » più appariscenti dell'Appennino, perché derivano dall'azione dilavante delle acque piovane sui terreni argillosi e molto friabili della zona e sono pertanto in continua evoluzione.

Le salse — particolarmente significative quelle della zona di Rivalta e della zone di Torre di Traversetolo — danno luogo a delle aree paludose e consistono in un insieme di numerose pozze affioranti tra le argille, spesso sotto forma di vulcanelli, caratterizzate da una emissione continua di gas gorgoglianti: il nome di « salse » è dato dall'elevato contenuto salino delle sostanze emesse che, insieme alla presenza di idrocarburi, fino dalla più remota antichità ha fatto attribuire loro valore terapeutico.

Nel dialetto della zona, le salse sono anche dette « barboj » per il caratteristico rumore provocato dal ribollire di liquidi e gas, e rio Barbogli si chiama uno dei corsi d'acqua che, scendendo dal monte Fornello, in parte si alimenta delle salse prima di immettersi nel torrente Termina.

Buona parte della vegetazione circostante le salse è tipicamente palustre, con cinture a canne di palude, pioppi neri, salici, prugnoli, roverelle, ornielli, ed essa segnala nel contesto tipicamente collinare la presenza di queste particolarissime manifestazioni.

Sono infine, presenti una serie di piccoli insediamenti storici, di particolare interesse architettonico perché in genere sorti in periodo medioevale per scopi difensivi e che, per la posizione rilevata in cui sono collocati, sono fondamentali nella definizione di caratteri paesaggistici della zona.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così perimetrata:

dal punto estremo a nord-est in località Bannone, segue in direzione sud-ovest il corso del torrente Masdone fino a incrociare la strada della Randella che da Case Garsi va a Lesignano de' Bagni;

segue tale strada per un breve tratto verso ovest e nei pressi del monte Civano piega nuovamente verso

sud seguendo prima la carrozzabile che congiunge monte Civano con la strada degli Argini (da Lesignano de' Bagni a Cà Nenia); e poi quest'ultima fino a Cà Nenia;

da Cà Nenia piega verso est seguendo la strada provinciale Langhirano-Mulazzano e toccando Montesone;

da Mulazzano scende alla provinciale della Val Termina lungo la strada per Cavirano;

risale verso nord lungo la provinciale della Val Termina e, passando per Traversetolo — sempre seguendo la strada — si ricongiunge col punto di inizio in località Bannone.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati di Lesignano de' Bagni e Traversetolo, così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Considerato che la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che la zona suddetta già proposta nel 1980 per il vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 — mai istituito —, necessita di essere protetta dai rischi delle espansioni edilizie ed industriali dei centri maggiori, le quali possono mettere a repentaglio sia le particolari e suggestive valenze naturalistiche e ambientali e sia la stessa stabilità geologica di versanti collinari, interessati dal fenomeno, grandioso, ma delicato, dei calanchi.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei calanchi e delle salse delle valli del torrente Masdone e del torrente Termina ricadente nei comuni di Lesignano de' Bagni-Traversetolo che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei calanchi e delle salse delle Valli del torrente Masdone e del torrente Termina, ricadente nei comuni di Lesignano de' Bagni e Traversetolo (provincia di Parma), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dal punto estremo a nord-est in località Bannone, segue in direzione sud-ovest il corso del torrente Masdone fino a incrociare la strada della Randella che da case Garsi va a Lesignano de' Bagni;

segue tale strada per un breve tratto verso ovest e nei pressi del monte Civano piega nuovamente verso sud seguendo prima la carrozzabile che congiunge monte Civano con la strada degli Argini (da Lesignano de' Bagni a Cà Nenia); e poi quest'ultima fino a Cà Nenia;

da Cà Nenia piega verso est seguendo la strada provinciale Langhirano-Mulazzano e toccando Montesone;

da Mulazzano scende alla provinciale della Val Termina lungo la strada per Cavirano;

risale verso nord lungo la provinciale della Val Termina e, passando per Traversetolo — sempre seguendo la strada — si ricongiunge col punto di inizio in località Bannone.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati di Lesignano de' Bagni e di Traversetolo, così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinques*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano forme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5564)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei monti Basso e Sporno e tratto della Val Baganza da Calestano a Marzolara sitò nei comuni di Calestano, Langhirano e Terenzo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio comprendente i monti Bosso e Sporno e il tratto della Val Baganza da Calestano a Marzolara ricadente nei comuni di Calestano, Langhirano e Terenzo (Parma) riveste notevole interesse perchè è a cavaliere dell'imbocco della stupenda Val Baganza, laddove il torrente, scendendo dal crinale appenninico, inizia a distendersi verso la pianura solcando declivi sempre più dolci. La zona è agevolmente raggiungibile dalla strada provinciale di fondovalle che unisce Sala Baganza con Calestano e lungo di essa si possono godere dei punti di vista molto suggestivi.

Morfologicamente la zona è caratterizzata da una serie di rilievi collinari che movimentano il paesaggio di entrambi i versanti della valle e che fanno corona ai rilievi di maggior altitudine: sulla sinistra, il monte Bosso (720 m s.l.m.) e sulla destra, il ben più alto monte Sporno (1958 m s.l.m.), con il monte Acuto, il monte Formicara, il monte Castellaro, il monte Olmo, il monte Corno, etc.

Da tali cime, lo sguardo può spaziare sia verso la pianura che verso le valli contermini poste nel cuore centro-orientale del territorio parmense.

Particolare importanza ha l'aspetto naturalistico, perchè accanto alla generale ricopertura di boschi cedui semplici del querceto misto, si osservano nuclei spontanei di Pino Silvestre in formazioni pressochè pure sul monte Bosso, consociati a latifoglie sullo Sporno.

Questi nuclei costituiscono gli unici relitti in territorio parmense della modesta fascia di diffusione spontanea di pino silvestre in territorio emiliano.

L'area collinare è solcata dall'importante torrente Baganza, fin dai tempi più remoti è stata sede di insediamenti umani e vari sono i piccoli nuclei storici, di cui molti oggi abbandonati, che vi si possono riscontrare: questi, risalenti per la maggior parte al periodo medioevale e nati prevalentemente con funzioni difensive, costituiscono un elemento fondamentale nella definizione dei caratteri del paesaggio, e nell'utilizzo dei materiali locali (in genere pietra), si armonizzano suggestivamente con l'ambiente naturale.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

ad iniziare dal ponte sul torrente Baganza nell'abitato di Calestano, segue la strada provinciale Calestano, Lesignano de' Bagni, passando per Fragno, Fragnolo e Cozzano;

a Cozzano, devia verso nord-est seguendo la strada della Pineta e poi la strada della Croce;

indi segue la strada che unisce Pranello, Riano, La Valle, Case Schianchi, Poiano e Tabbiano;

da Tabbiano segue la strada in parte mulattiera che giunge sino a Marzolara aggirando il monte Bosso, il monte Arvei e il monte Gierma (« Strada di Castrignano », « Strada di Vallerano », « Strada del Ferlaro »);

da Marzolara, attraversa il torrente Baganza in corrispondenza del ponte e risale verso nord-est lungo la strada che collega Bosso, Ozzanello, Groppo, La Riola, Lesignano di Palmia;

da qui torna a Calestano percorrendo un tratto della strada della Val Sporzana.

Da tale perimetrazione è escluso il centro abitato di Calestano così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: l'area è soggetta a rischi di compromissione dovuti oltre che alla possibilità di interventi edilizi anche agli interventi di forestazione impropri e addirittura errati rispetto alle prerogative vegetazionali, che potrebbero mettere a repentaglio il delicato equilibrio ecologico del sistema.

L'area in oggetto è stata segnalata quale meritevole di essere istituita a « parco naturale » fin dal 1972 da parte dell'Unione Regionale delle Bonifiche per l'Emilia Romagna;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio dei monti Bosso e Sporno e tratto della Val Baganza che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paessitico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dei monti Bosso e Sporno e tratto della Val Baganza, da Calestano a Marzolara ricadente nei comuni di Calestano, Langhirano e Terenzo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale *zona* è così *delimitata:*

ad iniziare dal ponte sul torrente Baganza nell'abitato di Calestano, segue la strada provinciale Calestano-Lesignano de' Bagni, passando per Fragno, Fragnolo e Cozzano;

a Cozzano, devia verso nord-est seguendo la «Strada della Pineta» e poi la «Strada della Croce»;

indi segue la strada che unisce Pranello, Riano, La Valle, Case Schianchi, Poiano e Tabbiano:

da Tabbiano segue la strada in parte mulattiera che giunge sino a Marzolara aggirando il monte Bosso, il monte Arvei e il monte Gierma («Strada di Castrignano», «Strada di Vallerano», «Strada del Ferlaro»);

a Marzolara, attraversa il torrente Baganza in corrispondenza del ponte e risale verso nord-est lungo la strada che collega Bosso, Ozzanello, Groppo, La Riola, Lesignano di Palmia;

da qui torna a Calestano percorrendo un tratto della strada della Val Sporzana.

In tale territorio — con eccezione del centro abitato di Calestano così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonchè per quelli che non modificano lo aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare ,venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5563)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di monte Pillerone e del Castello di Montechiaro sita nei comuni di Travo e Rivergaro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area di monte Pillerone e del Castello di Montechiaro, sita nei comuni di Travo e Rivergaro (provincia di Piacenza), riveste notevole interesse perchè è caratterizzata dalla verdeggiante mole del monte Pillerone che si eleva assai ripido dalle rive del fiume Trebbia raggiungendo in breve l'altezza di m 600, 770 s.l.m. Ad ampie zone boschive si susseguono radure e rocce affioranti. Sulle sue pendici (che sul lato sud-ovest risultano particolarmente scavate da numerosi e scoscesi rivi), sono localizzati i due piccoli centri di Pigazzano e Pillerone, alcuni cascinali e l'antico castello di Scrivellano.

Superato l'ampio greto del Trebbia, su una piccola altura boscosa (m 244), sorge il castello di Montechiaro, uno dei più suggestivi del territorio piacentino, che domina con la sua mole buona parte della valle e caratterizza profondamente il paesaggio con la sua particolare localizzazione. Dal punto di vista vegetazionale sul monte Pillerone sono presenti querceti caducifogli con formazioni di roverelle con Orniello nei versanti meridionali. I versanti settentrionali presentano un bosco a Carpino nero con Aceri e Nocciolo. Sul monte sono presenti, in genere, formazioni boschive del piano basale e submontano, pascoli alborati, pratopascoli e zone cespugliate.

La zona suscita inoltre un particolarissimo interesse zoologico, in quanto vi stanzia la pernice rossa che trova in questo ambiente l'habitat ideale.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord l'area è delimitata dalla strada comunale Monticello-Pigazzano sino al castello di Scrivellano; a est il confine segue il tracciato della strada castello di Scrivellano-Pozzolo-Ballotta-Marano-Cà Gazza. Attraversa poi il fiume Trebbia all'altezza del rio Mortale; a sud il confine segue la strada vicinale Coni-Rallio per proseguire in prossimità del bivio Coni Scarpa il tracciato del rio della Colombarola fino alla confluenza con il fiume Trebbia; a ovest, superato il Trebbia alla confluenza con il torrente Guardarabbia, il confine segue il corso di detto torrente fino alla strada comunale Monticello-Pigazzano;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: il caratteristico aspetto del monte Pillerone viene oggi in parte disturbato dalla presenza di lottizzazioni in località Pigazzano nel comune di Travo.

A sud-est, superato il suggestivo ampio greto del fiume Trebbia, si teme ugualmente il proseguimento delle lottizzazioni in località Cisiano nel comune di Rivergaro, piccolo borgo ai piedi del castello di Montechiaro.

Inoltre, l'habitat zoologico e vegetazionale del monte Pillerone è meritevole di particolare tutela, tanto da essere oggetto di una proposta da parte della Regione per crearvi una riserva naturale faunistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio di monte Pillerone-Castello di Montechiaro sito nei comuni di Travo e Rivergaro che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architetttonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di monte Pillerone e del castello di Montechiaro, sita nei comuni di Travo e Rivergaro (provincia di Piacenza), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord l'area è delimitata dalla strada comunale Monticello-Pigazzano sino al Castello di Scrivellano;

a est il confine segue il tracciato della strada castello di Scrivellano-Pozzolo-Ballotta-Marano-Cà Gazza. Attraversa poi il fiume Trebbia all'altezza del rio Mortale;

a sud il confine segue la strada vicinale Coni-Rallio per proseguire in prossimità del bivio Coni Scarpa il tracciato del rio della Colombarola fino alla confluenza con il fiume Trebbia;

a ovest, superato il Trebbia alla confluenza con il torrente Guardarabbia, il confine segue il corso di detto torrente fino alla strada comunale Monticello-Pigazzano.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5566)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del monte Aldone e della Rocca d'Olgisio sito nei comuni di Pianello Val Tidone, Piozzano e Nibbiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il comprensorio del monte Aldone e della Rocca d'Olgisio, ricadente nei comuni di Pianello Val Tidone, Piozzano e Nibbiano (provincia di Piacenza), riveste notevole interesse perchè le componenti storiche e naturalistiche dell'area si compongono in valenze di alto valore paesistico.

L'area è formata da due distinte formazioni montane: l'una, quella che comprende la Rocca d'Olgisio è scavata dal torrente Chiarone che separa il massiccio del monte Sereno da quello del monte S. Martino; l'altra area comprende il monte Bono e il monte Aldone.

Si accede alla Rocca d'Olgisio per la strada panoramica provinciale di Pianello Val Tidone e che si trova in una zona di alto valore paesistico in cui si alternano vigneti, boschi misti di Roverella, Carpino, Sorbo e Pino Silvestre. La rocca sorge su una rupe arenacea che presenta una tipica struttura a calanchi che si fa più massiccia e tormentata verso occidente. Il maestoso complesso architettonico della Rocca — di cui si ha notizia già dal VI secolo — situato in posizione strategica tra i torrenti Tidone e Chiarone, costituisce uno dei più sin-

golari esempi di fortificazione medievale in cui l'architettura aderisce pienamente alle caratteristiche del paesaggio. Superato il torrente Chiarone il sistema dei calanchi si compone in una serie di ripidi e brulli pendii che confluiscono verso la sommità del monte Sereno. Tra i due massicci montuosi (monte Bono - monte Aldone e monte San Martino - Rocca d'Olgisio) sorge il piccolo borgo « La Costa » la cui etimologia è suggerita dalla conformazione topografica; più sotto è l'antichissimo villaggio di Rocca Pulzana che appartenne sempre alla giurisdizione feudale di Rocca d'Olgisio.

L'area è particolarmente interessante sia per motivi storici (la presenza di un importante castello nel cui intorno territoriale si conservano le strutture difensive minori); sia per motivi naturalistici (per la conformazione geologica del terreno; per la presenza di numerose grotte naturali di grande interesse speleologico; per la presenza di boschi e praterie; per lo stanziamento di numerosi uccelli rapaci).

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

a nord l'area è delimitata dal tracciato della strada comunale Montemartino-Case Varesi per proseguire, al bivio Case Comaschi con la strada comunale Pecorara fino a Case Gramonti e a Vaie; qui piega per la strada vicinale Vaie-Boschi della Rocca e strada vicinale del Bosco fino alle Case Gazzoli. Segue poi la strada provinciale Croce fino ad Azzano per proseguire a est lungo il tracciato della strada comunale del Brodo e la strada vicinale della Boschina. Raggiunto il nucleo di Casa Poggiolo il confine prosegue a sud per la strada provinciale Caldarola e per la strada comunale di Cà d'Archia. Da qui il confine, raggiunto il poggio Riva piega secondo il tracciato della strada per Cà Nuovi Pisani e Cà Nuova Gazzoli. Attraversa il torrente Chiarone all'altezza del Mulino, include la Rocca Pulzana e prosegue per la strada vicniale della Casa del Diavolo per toccare Ronchi di Sopra e la Casa del Diavolo. Da qui, seguendo il tracciato della strada comunale raggiunge Vallerenzo proseguendo con la strada comunale Montemartino-Pecorara e piega, quindi, ad ovest fino a Montemartino;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che l'area suddetta sta subendo manomissioni per il frequente taglio di boschi e costruzioni di strade che ne sviliscono l'immagine.

Inoltre, una proposta per fare dell'area un Parco Naturale, a causa del suo elevato interesse paesistico, è stata avanzata da vari enti e associazioni;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni della aspetto esteriore del territorio del monte Aldone e della Rocca d'Olgisio che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio peasistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il comprensorio del monte Aldone e della Rocca d'Olgisio, ricadente nei comuni di Pianello Val Tidone, Piozzano e Nibbiano (provincia di Piacenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord l'area è delimitata dal tracciato della strada comunale Montemartino-Case Varesi per proseguire, al bivio Case Comaschi con la strada comunale Pecorara fino a Case Gramonti e a Vaie; qui piega per la strada vicinale Vaie-Boschi della Rocca e strada vicinale del Bosco fino alle Case Gazzoli. Segue poi la strada provinciale Croce fino ad Azzano per proseguire a est lungo il tracciato della strada comunale del Brodo e la strada vicinale della Boschina. Raggiunto il nucleo di Casa Poggiolo il confine prosegue a sud per la strada provinciale Caldarola e per la strada comunale di Cà d'Archia. Da qui il confine, raggiunto il poggio Riva piega secondo il tracciato della strada per Cà Nuova Pisani e Cà Nuova Gazzoli. Attraversa il torrente Chiarone all'altezza del Mulino, include la Rocca Pulzana e prosegue per la strada vicinale della Casa del Diavolo per toccare Ronchi di Sopra e la Casa del Diavolo. Da qui, seguendo il tracciato della strada comunale raggiunge Vallerenzo proseguendo con la strada comunale Montemartino-Pecorara e piega, quindi, al ovest fino a Montemartino.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga af

fissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5567)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio circostante il lago Trebecco in comune di Nibbiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vistti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio costituente il parco del lago di Trebecco, sito nel comune di Nibbiano (Piacenza), riveste notevole interesse perché in tale area il lago trae origine da una formazione artificiale creata per scopi irrigui dallo sbarramento del torrente Tidone che forma un ampio invaso che lambisce le falde del monte Bissolo. Il paesaggio ne è risultato così fortemente influenzato. Il monte Bissolo, pur raggiungendo una modesta altezza si eleva massiccio dalle sponde del lago con falde molto ripide, specie sul versante ovest. A sud est la formazione montuosa si compone in un piccolo inerpicato pianoro dove era situato il castello di Trebecco che dominava l'alta Val Tidone. Alla base del castello si estende il piccolo borgo omonimo di Trebecco la cui origine medioevale è legata alla struttura difensiva castellana. Castello e borgo formano il « castrum de Durobecho » che appartenne al Vescovo di Bobbio e ai beni dell'Abbazia di S. Colombano, per pervenire in seguito al Malaspina, ai Lanzi, ai Carboni, ai Malvicini Fontana. Il susseguirsi delle famiglie nobili per il possesso del castello e le lotte che accompagnarono l'avvicendarsi delle proprietà testimoniano l'importanza strategica del luogo per l'ampia visuale che vi si gode che permette di spaziare visivamente sull'alta Val Tidone. Le antiche valenze militari dell'area si sono tradotte oggi in valenze paesistiche di alta suggestione. Il lago è circondato da ampi boschi che si estendono sul monte Bissolo alternati a prato-pascoli e pascoli alberati. Formazioni boschive si estendono anche alle falde del castello sottolineando la formazione geologica del piccolo monte del Trebecco.

Tale zona, gedibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a ovest: l'area è delimitata dal confine regionale tra l'Emilia - Romagna e la Lombardia;

a nord: la delimitazione segue il confine comunale tra Nibbiano e Caminata (che in alcuni punti coincide col corso del torrente Tidone) fino alla confluenza con la strada comunale Trebecco-Caminata;

a est: il confine segue il percorso della strada comunale che piega a sud fino all'intersezione col confine regionale;

a sud: la delimitazione dell'area segue le linee del confine regionale;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che la composizione attuale dei boschi è di latifoglie miste con prevalenza di roverella. Esistono impianti artificiali di conifere. E' quanto mai conveniente che le superfici boscate che gravitano sull'invaso vengano migliorate nella composizione e struttura dei soprassuoli, attraverso idonei interventi selvicolturali. L'interesse paesaggistico e naturalistico dell'area ha suggerito alla Regione Emilia Romagna la progettazione di un « Parco Naturale del lago di Trebecco » della estensione di circa 950 ha. Si propone pertanto di sottoporre l'area in questione alle migliori condizioni di tutela per salvaguardarla da qualsiasi manomissione paesistica in previsione della creazione del Parco;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazione dell'aspetto esteriore del territorio del Parco del lago di Trebecco, nel comune di Nibbiano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio circostante il lago di Trebecco, sito nel comune di Nibbiano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

a ovest: l'area è delimitata dal confine regionale tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia;

a nord: la delimitazione segue il confine comunale tra Nibbiano e Caminata (che in alcuni punti coincide col corso del torrente Tidone) fino alla confluenza con la strada comunale Trebecco-Caminata;

a est: il confine segue il percorso della strada comunale che piega a sud fino all'intersezione col confine regionale;

a sud: la delimitazione dell'area segue le linee del confine regionale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5568)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Meandri di S. Salvatore sita nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona dei Meandri di S. Salvatore, sita nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella (provincia di Piacenza), ha notevole interesse perché il fiume Trebbia, tra gli abitati di Marsaglia e Bobbio, si snoda in una serie di meandri scavati profondamente nella roccia arenacea e forma un paesaggio di estrema suggestione. Le ripide pareti di roccia sono fittamente coperte di vegetazione con cespugli di roverella e carpino nero che danno verdi riflessi all'acqua del fiume che in quel punto scorre con ampio letto a formare piccole spiagge e isolotti. La strada statale n. 45 segue in parte la sinuosità del fiume permettendo una vista panoramica in un verde territorio, che appare quasi incontaminato, in cui si snodano piccoli villaggi costruiti in pietra viva con tipologie edilizie e tecniche costruttive proprie dell'alto appennino piacentino. Di questi piccoli villaggi va citato Brugnello col campanile della chiesa svettante sulla roccia a picco sul fiume e il bosco di San Salvatore che dà il nome all'area fluviale.

I Meandri di S. Salvatore, oltre che per il valore paesaggistico, rivestono particolare importanza dal punto di vista geologico e naturalistico. Infatti, questi meandri, manifestazioni tra le più originali della morfologia fluviale, si sono originati dall'erosione di un potente spessore di roccia arenacea appartenente all'unità subligure di Canetolo. L'erosione della roccia ha scavato anche suggestivi orridi.

Nelle zone sono presenti mammiferi ormai rari quali la donnola e la faina ed è stata segnalata la lontra. L'area ricade in uno dei principali punti di distribuzione di alcuni rapaci tra cui l'aquila reale, lo sparviero, il nibbio. La vegetazione prelavente è a boschi misti di latifoglie; i più frequenti il castagno e il rovere.

Tale zona è così delimitata:

a nord, in comune di Bobbio il confine è determinato dalla mulattiera che dalla cascina Biase (m 490) scende a quota m 321 presso la V.la Renati per attraversare il Trebbia a quota m 275 fino alla cascina Croce. Da qui il confine segue la mulattiera che va verso la Costa della Croce fino all'intersezione con il confine tra Bobbio e Coli;

ad est, segue il confine tra Bobbio e Coli e tra Corte Brugnatella e Coli fino al Piano di Levato per raggiungere a sud in località Castagno, il rio delle Barche fino alla confluenza col Trebbia. Da qui il confine segue il percorso della statale 45, attraversa il centro di Marsaglia, supera il fiume a ponte Marsaglia per proseguire ad ovest con la strada che collega la cascina Villeri a Rondinera. Da qui raggiunge il rio Rondinera e ne segue il percorso sino a Roscarola per toccare Pozzone e Pietranera e seguire quindi la strada Carana in prossimità della cascina Riva e la cascina Biase;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: pericoli di degrado ambientale vengono dal susseguirsi di interventi antropici sulle superfici boscate e dai progetto di costruzione di un invaso artificiale. Inoltre è previsto il proseguimento dell'ammodernamento della statale n. 45 della Val Trebbia che nei trattti già realizzati nel comune di Bobbio ha prodotto irrimediabili guasti paesistici con la costruzione di imponenti viadotti e tratti di strada in alveo.

E' stato, inoltre, proposto dalla Regione di fare dell'area un parco di 1200 ha denominato « Parco di S. Salvatore »;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello

aspetto esteriore del territorio dei Meandri di S. Salvatore sito nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1947/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei Meandri di S. Salvatore, sita nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord, in comune di Bobbio il confine è determinato dalla mulattiera che dalla cascina Biase (m 490) scende a quota m 321 presso la V.la Renati per attraversare il Trebbia a quota m 275 fino alla cascina Croce. Da qui il confine segue la mulattiera che va verso la Costa della Croce fino all'intersezione con il confine tra Bobbio e Coli. Ad est segue il confine tra Bobbio e Coli e tra Corte Brugnatella e Coli fino al Piano di Levato per raggiungere a sud in località Castagno, il rio delle Barche fino alla confluenza col Trebbia. Da qui il confine segue il percorso della statale 45, attraversa il centro di Marsaglia, supera il fiume a ponte Marsaglia per proseguire ad ovest con la strada che collega la cascina Villeri a Rondinera. Da qui raggiunge il rio Rondinera e ne segue il percorso sino a Roscarola per toccare Pozzone e Pietranera e seguire quindi la strada Carana in prossimità della cascina Riva e la cascina Biase.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1375, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della località « Prada » sito nel comune di Grizzana.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio della località « Prada » sito nel comune di Grizzana (provincia di Bologna) riveste notevole interesse perché è un'area di antico insediamento abitativo, inserita nel comune di Grizzana, e posta sul versante della montagna volto verso la vallata del Reno: il comune che dispone di una grandissima area, comprende anche imponenti rilievi montuosi, come Montovolo e monte Vigese, ricchi di storia e di manufatti artistici. Lo stesso nome « Prada » vuol significare una grande radura a prato, ben soleggiata, circondata di boschi e fitta vegetazione in un ambiente naturale ancora integro da manomissioni: rari raggruppamenti di edifici, dalla caratteristica architettura rurale dell'alto appennino, costruiti con i materiali poveri del luogo come il sasso e il legno, emergono dai grandi spazi di verde; il profilo della montagna è vario, a dolci declivi si alternano pendii di particolare bellezza.

L'aspetto del luogo, ancora risponde alle caratteristiche naturali e abitative di un tempo nel profondo rispetto della stessa natura: anche il tracciato viario odierno, di modesta sezione carrabile, e che collega il fondo valle al centro comunale sul crinale, ripercorre la vecchia strada senza modifiche di pendenze o varianti di percorso.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

tratto *a-b*: strada che dalla località Carfico porta sulla strada Torricella-Prada;

tratto *b-c*: strada Torricella-Prada dal predetto punto sino al bivio per strada Querceti-Collina;

tratto *c-d*: strada che dal predetto punto, passando per Ca' Nodia, porta sulla strada delle Battaiole;

tratto *d-a*: strada delle Battaiole dal predetto punto sino alla località Carfico;

Considerato che la zona sopradescritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: Prada e la sua montagna costituiscono una viva testimonianza del passato che potrebbe essere cancellata se si realizzasse il previsto vasto programma di escavazione della sabbia. Infatti, la costruzione di nuove strade di cantiere per le cave, gli sbancamenti di grandi estensioni e profondità, a cielo aperto, e finalizzati al massimo sfruttamento del materiale, sconvolgerebbero il luogo, trasformandolo in breve tempo in uno squallido e innaturale terrazzamento, o livellamento del profilo altimetrico, con grave danno anche per l'intero insieme dei luoghi, ora intatti e per questo ricchi di fascino e suggestione;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della località « Prada » in comune di Grizzana (Bologna) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della località « Prada », sito nel comune di Grizzana (provincia di Bologna), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tratto *a-b*: strada che dalla località Carfico porta sulla strada Torricella-Prada;

tratto *b-c*: strada Torricella-Prada dal predetto punto sino al bivio per strada Querceti-Collina;

tratto *c-d*: strada che dal predetto punto, passando per Ca' Nodia, porta sulla strada delle Battaiole;

tratto *d-a*: strada delle Battaiole dal predetto punto sino alla località Carfico.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 ,n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Grizzana (Bologna) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Crinale di Toano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che una zona denominata crinale di Toano ricadente in comune di Toano (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area appartiene alla fascia submontana dell'Appennino reggiano, di cui costituisce un ambiente dei più peculiari sotto il profilo paesaggistico e naturalistico. Essa comprende la serie di crinali che si ramificano dal crinale principale con direzione est-ovest tra l'abitato di Toano e il monte della Castagna e che sui versanti settentrionali e meridionali si raccordano, declinando con varie pendenze, alle valli del fiume Secchia e del torrente Dolo; l'area è perciò caratterizzata da una linea di confine dal profilo irregolare « a stella », determinata in gran parte dalla configurazione naturale del terreno e da alcune strade; l'area riveste ulteriore interesse naturalistico e scientifico per la presenza di specie faunistiche ormai scomparse dalla restante fascia submontana: tra i mammiferi, scoiattoli, tassi, e perfino qualche esemplare di lontra, ormai rara in ambito nazionale; tra gli uccelli, varie specie di rapaci quali il gufo, l'allocco, la poiana, il falco pescatore e benché assai rara l'aquila reale; volatili la cui presenza, a parte il significato na-

turalistico, alla luce dell'attuale matura coscienza ambientale si carica di nuovi contenuti estetici e vitalistici dati dalla percezione, interiore e visiva della dinamica traiettoria del rapace nella varia ma statica configurazione del vasto paesaggio; in particolare la zona offre alla vista la numerosa sequenza delle vedute paesaggistiche caratterizzate dalla configurazione quanto mai variata e suggestiva delle dorsali rocciose e boscate.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

la linea di perimetrazione parte presso la località Stiano, a sud-est di questa, dal punto di incrocio tra la strada mulattiera diretta a sud-est e la strada per Manno; segue per breve tratto tale strada fino al punto a quota 630 e poi la strada mulattiera fino alla località Oratorio a quota 717; di qui prosegue verso sud fino all'incrocio con la mulattiera diretta verso la « Pietra Rossa » a sud-ovest e con la strada campestre diretta verso est; segue quest'ultima verso est fino alla località Chiesa Vecchia e poi verso sud fino all'incrocio con il Rio Manno; segue per breve tratto il Rio verso sud e poi verso sud-ovest fino all'incrocio con la curva di livello a quota 712; segue tale curva fino all'incrocio con la strada Manno-Toano e di qui prosegue lungo la strada campestre verso sud sud-est fino all'intersezione di questa con il rio dei Cani; segue per breve tratto quest'ultimo fino al punto a quota 670, di intersezione del rio con la strada campestre diretta a est; segue tale strada fino all'incrocio con il primo affluente a est del rio dei Cani; segue tale affluente verso sud fino al punto a quota 770 e di qui segue la strada campestre verso sud, fino all'abitato di Ca' Di Guglio in corrispondenza del punto a quota 791.

Di qui il perimetro segue la strada campestre verso ovest fino a quota 769 e poi la mulattiera che con andamento sinuoso si dirige verso sud-ovest passando per la quota 713, la località Rondaneda e prosegue ancora verso sud-ovest fino a intersecare il corso d'acqua affluente del torrente Dolo e a est del fosso Montecchio nel punto a quota 610; segue tale corso d'acqua fino a quota 678 e poi verso ovest il sentiero che giunge all'Oratorio Prevedelli; prosegue lungo tale sentiero verso nord-ovest fino al punto di incrocio con la mulattiera (diretta a nord-est verso « Le Salate ») e segue questa per breve tratto, fino all'intersezione con il ramo mediano del fosso Montecchio; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con il sentiero campestre e di qui prosegue lungo tale sentiero verso ovest fino all'incrocio con il ramo destro (est) del fosso del Vernale; segue tale ramo fino alla confluenza con il ramo sinistro (ovest) nel punto a quota 570 e poi il ramo ovest fino all'incrocio con la mulattiera per Ca' Magnani; segue tale mulattiera verso sud passando per Ca' Magnani e per Casella e di quì prosegue lungo la strada carreggiabile in direzione ovest-sud ovest che passa per Lignano e prosegue fino a intersecare la strada provinciale Toano-Villa Minozzo in corrispondenza della quota 731.

Di qui il perimetro segue ancora la carreggiabile che dirige verso nord-ovest fino alla località Trari a quota 637; da tale punto segue la mulattiera diretta a nord-est fino all'incrocio con un ramo del Fosso del Carino; segue tale ramo verso nord-ovest fino alla confluenza con il fosso del Carino e poi quest'ultimo in direzione nord est e poi est fino al punto di incrocio con la strada carreggiabile diretta al monte della Castagna; di quì volge a ovest-nord ovest seguendo detta strada fino a Predolo (presso la quota 723), nel punto d'incrocio con la mulattiera diretta a nord; segue per breve tratto la mulattiera e poi il sentiero che con andamento curvilineo giunge a quota 660 presso Cerrè Marabino.

Da tale punto, il perimetro dell'area in parola segue la mulattiera che dirige a nord-est costeggiando la zona boscata « Armignone », e piega poi a sud-est lungo la curva di livello fino ad incontrare il ramo principale dell'affluente del fiume Secchia; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con sentiero campestre che con andamento sinuoso dirige verso nord-est passando per la località Coste a quota 590 e poi verso nord passando per « Pian d'Anneto », fino a intersecare il ramo est del suddetto affluente in corrispondenza dell'incrocio di questo con la linea congiungente le quote 530 e 582; di qui segue tale ramo verso ovest fino al punto d'incrocio con il sentiero diretto alla località Riva di Cavola; e segue quest'ultimo fino al punto in cui si innesta sulla mulattiera per Cavola.

Di qui il perimetro segue la mulattiera per Cavola verso est passando per il punto a quota 510, fino allo incrocio con la strada di Cavola a quota 509; di qui segue la strada carreggiabile diretta a sud-est fino a incrociare il rio di Pietra Grossa e segue il rio verso sud fino al punto a quota 625, dove il rio si biforca in due rami; segue il ramo destro fino ad incontrare la mulattiera per Stiano e segue la mulattiera verso nord, passando per i punti a quota 709 e 643, fino a giungere al punto di partenza del perimetro sopra descritto in corrispondenza dell'incrocio della mulattiera con la strada passante per l'abitato di Stiano;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che l'alto valore di contenuti paesaggistici e naturalistici dell'area in esame rischia di essere manomesso e alterato in modo irreversibile, anche per « attrazione » del vicino importante centro turistico di Villa Minozzo dalla mancanza di adeguati controlli nella creazione di strutture e infrastrutture varie e agricole previste della normativa vigente;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Crinale di Toano, ricadente del comune di Toano (Reggio Emilia) che comporterebero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato, la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area del crinale di Toano, ricadente in comune di Toano (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il perimetro inizia presso la località Stiano, a sud-est di questa, dal punto di incrocio tra la strada mulattiera diretta a sud-est e la strada per Manno; segue per breve tratto tale strada fino al punto a quota 630 e poi la strada mulattiera fino alla località Oratorio a quota 717; di qui prosegue verso sud fino all'incrocio con la mulattiera diretta verso « Pietra Rossa » a sud-ovest e con la strada campestre diretta verso est; segue quest'ultima verso est fino alla località Chiesa Vecchia e poi verso sud fino all'incrocio con il rio Manno; segue per breve tratto il rio verso sud e poi verso sud-ovest fino all'incrocio con la curva di livello a quota 712; segue tale curva fino all'incrocio con la strada Manno-Toano e di qui prosegue lungo la strada campestre verso sud-est fino all'intersezione di questa con il rio dei Cani; segue per breve tratto quest'ultimo fino al punto a quota 670, di intersezione del rio con la strada campestre diretta a est; segue tale strada fino all'incrocio con il primo affluente a est del rio dei Cani; segue tale affluente verso sud fino al punto a quota 770 e di qui segue la strada campestre verso sud, fino all'abitato di Ca' di Guglio in corrispondenza del punto a quota 791.

Di qui il perimetro segue la strada campestre verso ovest fino a quota 769 e poi la mulattiera che con andamento sinuoso si dirige verso sud-ovest passando per la quota 713, la località Rondaneda e prosegue ancora verso sud-ovest fino a intersecare il corso di acqua affluente del torrente Dolo e a est del fosso Montecchio nel punto a quota 610; segue tale corso d'acqua fino a quota 678 e poi verso ovest il sentiero che giunge all'Oratorio Prevedelli; prosegue lungo tale sentiero verso nord-ovest fino al punto di incrocio con la mulattiera (diretta a nord-est verso « Le Salate ») e se questa per breve tratto, fino all'intersezione con il ramo mediano del fosso Montecchio; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con il sentiero campestre e di qui prosegue lungo tale sentiero verso ovest fino all'incrocio con il ramo destro (est) del fosso del Vernale; segue tale ramo fino alla confluenza con il ramo sinistro (ovest) nel punto a quota 570 e poi il ramo ovest fino all'incrocio con la mulattiera per Ca' Magnani; segue tale mulattiera verso sud passando per Ca' Magnani e per Casella e di quì prosegue lungo la strada carreggiabile in direzione ovest-sud ovest che passa per Lignano e prosegue fino ad intersecare la strada provinciale Toano-Villa Minozzo in corrispondenza della quota 731.

Di qui il perimetro segue ancora la carreggiabile che dirige verso nord-ovest fino alla località Trari a quota 637; da tale punto segue la mulattiera diretta a nord-est fino all'incrocio con un ramo del fosso del Carino; segue tale ramo verso nord-ovest fino alla confluenza con il fosso del Carino e poi questo ultimo in direzione nord-est e poi a est fino al punto di incrocio con la strada carreggiabile diretta al monte della Castagna; di quì volge a ovest-nord ovest seguendo detta strada fino a Predolo (presso la quota 723), nel punto d'incrocio con la mulattiera diretta a nord; segue per breve tratto la mulattiera e poi il sentiero che, con andamento curvilineo giunge a quota 660 presso Cerrè Marabino.

Da tale punto, il perimetro dell'area in parola segue la mulattiera che dirige a nord-est costeggiando la zona boscata « Armignone », e piega poi a sud-est lungo la curva di livello fino ad incontrare il ramo principale dell'affluente del fiume Secchia; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con il sentiero campestre che con andamento sinuoso dirige verso nord-est passando per la località Coste a quota 590 e poi verso nord passando per « Pian d'Anneto », fino a intersecare il ramo est del suddetto affluente in corrispondenza dell'incrocio di questo con la linea congiungente le quote 530 e 582; di qui segue tale ramo verso ovest fino al punto di incrocio con il sentiero diretto alla località Riva di Cavola; e segue quest'ultimo fino al punto in cui si innesta sulla mulattiera per Cavola.

Di qui il perimetro segue la mulattiera per Cavola verso est passando per il punto a quota 510, fino all'incrocio con la strada di Cavola a quota 509; di qui segue la strada carreggiabile diretta a sud-est fino a incrociare il rio di Pietra Grossa e segue il rio verso sud fino al punto a quota 625, dove il rio si biforca in due rami; segue il ramo destro fino ad incontrare la mulattiera per Stiano e segue la mulattiera verso nord, passando per i punti a quota 709 e 643, fino a giungere al punto di partenza del perimetro sopra descritto in corrispondenza dell'incrocio della mulattiera con la strada passante per l'abitato di Stiano.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, dell'Emilia, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il présente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5571)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del fiume Secchia sita nel comune di Rubiera.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984):

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area del Parco del fiume Secchia, ricadente nel comune di Rubiera, ha notevole interesse perché la vegetazione della zona rappresenta in parte gli ultimi residui di due boschi planiziali esistenti nelle località di Rubiera e Campogalliano fino alla metà dell'800 e distrutti nella seconda metà del secolo.

A causa della superficialità della falda, nelle vaste depressioni create dalle precedenti escavazioni di ghiaia, l'acqua è affiorata formando spontaneamente vasti specchi d'acqua permanenti; si è così venuta a ripristinare una « zona umida » piuttosto ampia, che si configura come esempio di un tipo di ambiente, diffusamente caratterizzante in passato la pianura padana e oggi quasi interamente scomparso.

In tale zona è venuta a formarsi un habitat naturale in continua positiva evoluzione nell'ambiente lacustre artificiale, e si è rapidamente ripristinata una vegetazione palustre, con estesa presenza di canna palustre che favorisce la presenza e la nidificazione di una ricca fauna e avifauna tipica delle zone umide: consistenti colonie di folaghe, germani, gallinelle d'acqua, oltre a numerose altre specie occasionalmente osservate, tra cui il falco pescatore, l'airone grigio e l'airone rosso; più rari altri uccelli come io svasso maggiore, nella campagna circostante sono presenti fagiani, lepri, tortore, storni, passeri e nelle zone più fresche, risultanti dall'interramento di antichi alvei del Secchia, pavoncelli e pivieri, tra i mammiferi, lepri, donnole, talpe, ricci.

Oltre a tale interesse di ordine naturalistico, assai significativo è quello di tipo paesistico e vegetazionale. La tranquilla distesa degli specchi d'acqua non risulta quasi mai monotona, interrotta com'è nei suoi variati profili da isolotti e penisole e animate dalla frequente vivificante presenza di gruppi di uccelli acquatici in nuoto o in volo; la vegetazione arborea e arbustiva, ricca delle molte specie tipiche dei luoghi umidi-pioppi, salici, olmi, folti ed estesi fragmiteti che popola le rive ed emerge dagli specchi d'acqua conferisce all'ambiente lacustre una singolare configurazione, particolarmente suggestiva per il notevole gioco della luce atmosferica, specie nelle prime ore del giorno e al tramonto, in cui sullo sfondo arrossato dell'orizzonte risaltano nitide e sottili le trame delle alberature riflesse nel limpido specchio d'acqua. Nello stesso netto ma non spiacevole contrasto visivo tra la frastagliata e varia morfologia dell'ambiente naturale in corso di spontanea ricostituzione e la nitida volumetria dell'imponente manufatto regolatore in calcestruzzo armato sul Secchia, si esprime e si sottolinea l'importanza dell'intervento umano come premessa e condizione di un recupero e di una riqualificazione territoriale quanto mai positivi in rapporto agli effetti a medio e lungo termine sul territorio circostante.

L'area in questione, inclusa nella fascia della media pianura reggiana, è oggetto di un progetto di parco da parte delle Amministrazioni provinciali di Modena, Reggio Emilia e dei comuni di Modena, Campogalliano e Rubiera.

L'area presenta requisiti di centralità e di raggiungibilità ottimali con un sistema di centri di grande importanza (Modena, Reggio Emilia, Carpi, Sassuolo, Scandiano); sistema che è però privo di struttura di parco e anche di sole zone verdi di qualche consistenza ed è sottoposto ad un notevole degrado ambientale, anche per la vicinanza delle zone della ceramica. Nel progetto/gestione del parco a fini multipli, tenuto conto in particolare dell'incremento delle attuali potenzialità di protezione naturalistica, sono previsti tra l'altro la regolamentazione delle attività di escavazione in atto o in progetto e la riqualificazione delle zone già scavate, già iniziate nel parco Curiel; tanto più che è negli intenti degli Enti promotori la estensione del parco sull'asta fluviale anche nelle zone dell'alta pianura, sia per la sostanziale omogeneità dei caratteri fisici e morfologici del Secchia, sia per motivazioni di ordine storico-culturale, ciò anche per salvaguardare le poche tracce residue dell'antico parco ducale di Sassuolo, ancora leggibili.

E' da sottolineare inoltre il rilevante interesse paesaggistico e ambientale dei terreni agricoli a protezione del cuore del parco, che pure in assenza di estese macchie di boschi presentano, però, numerosi gruppi di alberature imponenti, rigogliose siepi, pittoreschi edifici e complessi rurali. Verso ovest la zona è caratterizzata e nobilitata dalle due insigni emergenze della Corte Ospitale e del palazzo Rainusso.

Assai rilevante è infine l'importanza delle aree adiacenti al Secchia sotto il profilo storico-archeologico; importanza rilevatasi in particolare negli ultimi anni, con cospicui rinvenimenti di pozzi con materiale ceramico presso la via Emilia e ultimamente di ben due pregevolissime steli funerarie etrusche in pietra scolpita.

Tale area è così delimitata:

procedendo in senso orario, il perimetro dell'area inizia dal punto di incrocio tra la strada provinciale Rubiera-Fontana e l'autostrada del Sole; segue verso est il ciglio sud dell'autostrada fino ad incontrare il confine interprovinciale Reggio Emilia-Modena e prosegue lungo detto confine verso sud e poi sud-ovest, fino all'incrocio con la via Emilia ad est di Rubiera; segue verso ovest il ciglio nord di detta strada fino ad incontrare ad est del centro abitato il canale di Carpi; segue verso nord il ciglio destro del canale fino alla località Tagliata, piega verso ovest parallelamente alla via Emilia fino ad incrociare la strada provinciale Rubiera-Fontana. All'altezza del Palazzo Rainusso la linea di confine dell'area piega ad ovest lungo la strada adiacente al Palazzo, poi per breve tratto a nord lungovia del Canale e poi volge ad est fino ad incrociare nuovamente la provinciale, delimitando il Palazzo Rainusso e la zona di parco-giardino di pertinenza dello

stesso entro una area trapezoidale allungata, della larghezza media di metri 130. Dal predetto punto d'incrocio del lato nord di tale trapezio con la provinciale Rubiera-Fontana il perimetro prosegue verso nord lungo tale strada, fino al punto di partenza sopra descritto, ossia l'incrocio di detta strada a nord di Fontana con il tracciato dell'autostrada del Sole.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che per la mancata o ritardata realizzazione del parco rubierese (come primo nucleo di un più vasto intervento), continuerebbe senza altro ad accentuarsi il degrado ambientale, sia per la assenza di consistenti zone verdi e la degenerazione degli specchi d'acqua, sia per la mancata regolamentazione e controllo delle attività turistiche ed estrattive;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Parco del Secchia, nel comune di Rubiera che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Parco del Secchia, sita nel comune di Rubiera (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

procedendo in senso orario, il perimetro dell'area inizia dal punto di incrocio tra la strada provinciale Rubiera-Fontana e l'autostrada del Sole; segue verso est il ciglio sud dell'autostrada fino ad incontrare il confine interprovinciale Reggio Emilia-Modena e prosegue lungo detto confine verso sud e poi sud-ovest, fino all'incrocio con via Emilia ad est di Rubiera; segue verso ovest il ciglio nord di detta strada fino ad incontrare ad est del centro abitato il canale di Carpi; segue verso nord il ciglio destro del canale fino alla località Tagliata, piego verso ovest parallelamente alla via Emilia fino ad incrociare la strada provinciale Rubiera-Fontana. All'altezza del Palazzo Rainusso la linea di confine dell'area piega ad ovest lungo la strada adiacente al Palazzo, poi per breve tratto a nord lungo via del Canale e poi volge ad est fino ad incrociare nuovamente la provinciale, delimitando il Palazzo Rainusso e la zona di parco-giardino di pertinenza dello stesso entro un area trapezoidale allungata, della larghezza media di metri 130. Dal predetto punto d'incrocio del lato nord di tale trapezio con la provinciale Rubiera-Fontana il perimetro prosegue verso nord lungo tale strada, fino al punto di partenza sopra descritto, ossia l'incrocio di detta strada a nord di Fontana con il tracciato dell'autostrada del Sole.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintedenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Rubiera e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5372)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco di monte Duro ricadente nei comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina e Viano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'ambito territoriale costituito dal monte Duro e dai suoi versanti ha notevole interesse perché rappresenta un'area omogenea di notevole valore ambientale e paesaggistico, essendo caratterizzata da lussureggianti boschi e dalla originale conformazione della dorsale monte Pilastro-monte Duro.

Particolarmente spettacolare è il versante ovest del monte Duro, caratterizzato da singolari forme di erosione ad andamento verticale (« muro del diavolo ») che conferiscono al paesaggio una suggesstiva atmosfera rupestre, con giochi di luce ed ombra tra le vertiginose pareti lamellari del monte.

Lungo le strade che ne costituiscono il perimetro, è possibile scoprire tutti gli svariati scorci visuali e prospettici dell'area; in particolare la strada statale 63, con provenienza da nord, dopo aver attraversato i consueti coltivi delle zone di La Vecchia e di Brugna, in prossimità di Bèttola si getta in una stretta gola la cui parete orientale è costituita dal ripido, movimentato, boscoso versante occidentale del massiccio del monte Duro.

D'altra parte Prediera e Caldiano a sud, Montalto e Fondiano a Nord, costituiscono eccezionali punti di vista per una visione più articolata e complessiva degli aspetti paesaggistici dell'intero comparto geografico.

Alle peculiarità geomorfologiche ed alla ricchezza del patrimonio naturalistico, si accompagnano elementi architettonici di elevato interesse: una fitta sequenza di borgate ed edifici tardo medioevali danno origine ad un insieme paesistico di grande bellezza.

Notevolmente rilevante, oltre a questi insediamenti tardo medioevali, nei quali sono assai frequenti pittoresche case a torre, è, per la storia di questi luoghi, la presenza di interessanti siti archeologici risalenti alla età del bronzo.

Ricca e variata è la compagine vegetazionale: i versanti del monte Duro, in particolare, sono ammantati da un raro popolamento a pino silvestre, cui si alternano, sui fianchi settentrionali, lembi di faggeta e boschi mesofili.

Il sottobosco conserva inoltre specie erbacee uniche nel territorio reggiano; tra di esse sono predominanti rari e preziosi esemplari della famiglia delle orchidacee.

La zona è popolata da specie animali tipiche dell'area medio collinare, con mustelidi, rapaci diurni e notturni; peculiare è il biotopo con popolamento a gambero da fiume, che rappresenta un eloquente indicatore biologico della relativa integrità del territorio.

Tale territorio godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

in senso orario a partire dall'abitato di Bèttola sita sulla strada statale n. 63, si segue quest'ultima verso nord fino al punto quotato 278 congiungendosi per mezzo di un sentiero verso est con la strada che da La Vecchia conduce a Scarzòla si segue questa strada in direzione sud-est verso Casaratta, Bora e Montalto fino a raggiungere Fondiano a nord-est; si prosegue poi verso sud e sud-ovest per la strada che porta a Prediera passando per Carbonaso, Mori e Le Ripe; da Prediera verso ovest seguendo la strada in direzione di C. Schiavino e Piazza fino a congiungersi con la strada statale n. 63 presso la località S. Giacomo; si segue infine la statale verso nord fino a raggiungere Bèttola;

Considerato che: la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che la proposta avanzata è motivata dai numerosi progetti di espansione edilizia con lottizzazioni indiscriminate e dai progetti di installazione di ripetitori televisivi privati con conseguente alterazione dei pregevoli caratteri storico-ambientali e paesaggistici dell'area.

Pertanto, il comparto paesistico dell'area collinare del monte Duro, presentando una originale connotazione paesaggistica, non può assolutamente subire le modificazioni in progetto poiché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del bosco di monte Duro sito nei comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina e Viano che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del bosco di monte Duro, sito nei comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina e Viano (RE) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario a partire dall'abitato di Bèttola sito sulla strada statale n. 63, si segue quest'ultima verso nord fino al punto quotato 278 congiungendosi per mezzo di un sentiero verso est con la strada che da La Vecchia conduce a Scarzòla, si segue questa strada in direzione sud-est verso Casaratta, Bora e Montalto fino a raggiungere Fondiano a nord-est; si prosegue poi verso sud e sud-ovest per la strada che porta a Prediera passando per Carbonaso, Mori e Le Ripe; da Prediera verso ovest seguendo la strada in direzione di C. Schiavino e Piazza fino a congiungersi con la strada statale n. 63 presso la località S. Giacomo, si segue infine la statale verso nord fino a raggiungere Bèttola.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché

opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5573)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Parco di Campegine ricadente nei comuni di Campegine, S. Ilario d'Enza e Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del « Parco di Campegine » ricadente nei comuni Campegine, S. Ilario d'Enza e Reggio Emilia riveste particolare interesse perché secondo numerose proposte di tutela redatte da diversi enti e presentate anche alla commissione provinciale delle bellezze naturali è una delle zona di più alto contenuto scientifico ed estetico della media pianura reggiana.

In questo ambito territoriale il paesaggio naturale, costituito dall'ambiente delle ultime risorgive perenni (Fontanili), indicate in serie continua parallelamente alla via Emilia, si unisce in felice fusione alla tradizionale organizzazione umana della produzione agricola.

L'ambiente dei fontanili presenta un elevato valore scientifico per l'essere una delle ultime zone umide del Reggiano, già individuata dall'istituto di ecologia dell'Università di Parma come biotopo faunistico e vegetazionale per la presenza di specie pressoché scomparse dalla pianura e quale ultima testimonianza di vegetazione boschiva planiziaria.

Nel contesto territoriale il particolare ambiente naturale del fontanile si segnala per la presenza di una fascia arborea-arbustiva che lo delimita perimetralmente in modo analogo a una simbolica, naturale cinta muraria, entro cui spiccano simili ad elementi turriti magnifici esemplari di farnia, ontano nero.

Tale fascia verde protegge altresì la bellezza del luogo da una approssimativa percezione superficiale, caricando il sito di una riconoscibile intima qualità misterica; infatti solo superando la cortina vegetazionale se ne consegue il completo apprezzamento estetico attraverso una serie continua di mirabili scorci su di un microambiente multiforme e variegato.

Progressivamente, col procedere verso il centro delle conche prative che racchiudono i fontanili, nelle zone che presentano cortine vegetazionali meglio conservate di Almus glutinosa, Salix Caprea, Rhamus cathartica, a una fascia periferica di flora sottoboschiva entro cui risaltano stupendi esemplari di Listera ovata, Cholchicum autunnale, Sinfito, si sostituiscono tipi vegetazionali peculiari alla presenza dell'acqua: Polysticum thelypteris, Aristolochia rotunda, Magno cariceto raccolti in pittoresche cinture.

Al centro ,nel luogo più segreto, si localizza lo specchio d'acqua del fontanile, il quale in un rapporto di intimo legame con la vegetazione circostante si presenta superficialmente ricoperto da un popolamento muscinale idrofitico, mentre la zona più profonda del laghetto viene evidenziata da un folto canneto, che il vento trasforma in sonoro accompagnatore degli spettacolari giochi di luce creati dal sole, che appaiono sulla superficie acquea irrequieta.

Solo il labirintico procedere entro l'ambiente risorgivale ci svela l'immanente bellezza e la ordinata logica che lo presiede, rendendolo simile a un naturale « hortus conclusus » idealmente strutturato a raggera intorno ad un centro geometrico rappresentato dallo specchio lacustre, dove i vari elementi naturali si compongono fra di loro secondo un riconoscibile rapporto armonico che esalta sia la bellezza di ogni singolo componente che dell'ambiente naturale complessivo.

Ad accrescere l'aspetto naturalistico e quindi il godimento della bellezza naturale complessiva contribuisce la presenza di una ricca fauna composta anche di esemplari rari legati all'acqua: il gambero di fiume, la testuggine, molte specie avicole di palmipedi e trampolieri, stazionari e di passo.

Ad accentuare il valore paesaggistico di tutto questo ambito geografico contribuiscono le splendide forme architettoniche del monumentale complesso rurale a corte aperta denominato « Corte di Valle Re »; edificato dalla nobile famiglia Re nel secolo XVIII; esso si eleva a poche centinaia di metri dalle bocche dei fontanili, ed è dominato da una mirabile torre sovrastante l'ingresso ad arco con al suo interno un pregevole oratorio settecentesco.

I volumi edilizi di questa « emergenza architettonica » che ben spicca entro il contesto della media campagna reggiana, si permeano all'ambiente circostante e vi dialogano secondo un linguaggio corale creando un unico e irripetibile quadro scenografico di eccezionale valore paesaggistico.

Tale zona è così perimetrata:

in senso orario, a partire dall'intersezione della strada Campegine-Caprara-Tasseto con l'autostrada del Sole in località Dazio, l'autostrada medesima in direzione sud est fino al cavalcavia della strada Lago, strada

Lago verso nord fino all'intersezione nel punto quotato 37 col fosso La Sorte, lo stesso verso est fino alla località La Bianca, il fosso La Sorte verso nord e poi verso nord-est fino all'incrocio con il canale Vecchio e il canale Morana, il corso di questo ultimo verso est e successivamente nord est fino all'incrocio in località Massa Ponticella nel canale del Molino; il canale del Molino verso sud passando per località Quartieri fino al Chiavicone Flori, lo scolo Cava verso sud-ovest fino alla intersezione nei pressi di località Mezzo con la strada carreggiabile, la medesima verso nord ovest passando per le località Tilde e Alba ad intersecare il canale del Molino ,il corso del medesimo verso sud-ovest fino ad intersecare la linea ferroviaria Bologna-Milano; la stessa verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada carreggiabile proveniente da « Il Cantone » in località Casello. La strada medesima verso nord e poi verso nord-ovest passando per la località Pradone ,Blea, fino ad intersecare il rio Torto e la strada carreggiabile diretta alla località Varane, la stessa verso nord-nord-est e poi nord passando per Varana fino all'intersezione con lo Scolo Arianazzo e lo Scolo Fontana, il corso di quest'ultimo verso nord e poi verso nord est fino alla intersezione in località Braglia, nel punto quotato 41, con la strada poderale, la stessa verso nord fino all'incrocio con la strada Campegine - Caprara, Tasseto, e la medesima verso nord-est fino all'intersezione con l'autostrada del Sole;

Considerato che la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 562 del 24 gennaio 1985 ha riferito che la proposta avanzata, quale misura di salvaguardia in vista della adozione di un adeguato piano paesistico, è motivata dalle previsioni urbanistiche che consentirebbero opere di scavo e movimento del suolo, con il rischio di alterare in modo irreparabile il precario equilibrio idrico attualmente esistente, e quindi l'esistenza dei fontanili stessi, già profondamente scosso dalla costruzione dell'autostrada del Sole, nonché modifiche dei fabbricati esistenti, nuove costruzioni e infrastrutturazioni di servizio alla agricoltura e alla zootecnica, con conseguenti gravi e definitive alterazioni per la località stessa e il paesaggio circostante;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del « Parco di Campegine », ricadente nei comuni di Campegine, S. Ilario d'Enza e Reggio Emilia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate:

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del « Parco di Campegine » ,possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del « Parco di Campegine » ricadente nei comuni di Campegine, S. Ilario d'Enza e Reggio Emilia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dall'intersezione della strada Campegine-Caprara-Tasseto con l'autostrada del Sole in località Dazio, l'autostrada medesima in direzione sud-est fino al cavalcavia della strada Lago, la strada Lago verso nord fino all'intersezione nel punto quotato 37 col fosso La Sorte, lo stesso verso est fino alla località La Bianca, il fosso La Sorte verso nord e poi verso nord-est fino all'incrocio con il canale Vecchio e il canale Morana, il corso di questo ultimo verso est e successivamente nord-est fino all'incrocio in località Massa Ponticella nel canale del Molino; il canale del Molino verso sud passando per località Quartieri fino al Chiavicone Flori, lo scolo Cava verso sud-ovest fino all'intersezione nei pressi di località Mezzo con la strada carreggiabile ,la medesima verso nord-ovest passando per le località Tilde e Alba fino ad intersecare il canale del Molino, il corso del medesimo verso sud-ovest fino ad intersecare la linea ferroviaria Bologna - Milano; la stessa verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada carreggiabile proveniente da « Il Cantone » in località Casello. La strada medesima verso nord e poi verso nord-ovest passando per la località Pradone, Blea, fino ad intersecare il rio Torto e la strada carreggiabile diretta alla località Varane, la stessa verso nord-nord-est e poi nord passando per Varana fino all'intersezione con lo Scolo Arianazzo e lo Scolo Fontana, il corso di quest'ultimo verso nord e poi verso nord-est fino alla intersezione in località Braglia, nel punto quotato 41, con la strada poderale, la stessa verso nord fino all'incrocio con la strada Campegine-Caprara, Tasseto, e la medesima verso nord-est fino all'intersezione con la autostrada del Sole.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta*

Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Campegine, S. Ilario d'Enza, Reggio Emilia e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5574)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comparto paesistico del monte Pilastro sito nel comune di Viano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il complesso paesistico del monte Pilastro, sito nel comune di Viano (Reggio Emilia), riveste notevole interesse storico-paesaggistico, per la presenza congiunta di antiche architetture e di emergenze ambientali.

Con provenienza dal capoluogo, seguendo la rotabile che passa per Albinea e Regnano, lasciando sulla destra la maestosa mole del monte Duro e volgendo lo sguardo a levante, si può cogliere la suggestiva ruvida bellezza della zona in oggetto, tutta situata ad est della strada che prosegue per S. Giovanni Querciola.

Sulla sommità di una guglia arenacea che domina la vallata del rio Fagiano è visibile l'antico abitato di S. Maria di Castello. L'abitato attuale faceva parte del Borgo del Castello di S. Maria di Querciola, di cui si ha notizia sin dal IX-X secolo, e che costituì per secoli la residenza a vita della nobile famiglia dei Fogliani.

In prossimità del sito in cui sorgeva il castello rimane visibile l'antica cappella di impianto romanico, recentemente restaurata, mentre all'interno di un vicino caseggiato è visibile un fregio attribuito al pittore novellarese Lelio Orsi, che si accompagna ad una tavola dipinta di scuola emiliana del XIV secolo.

L'antica borgata è parte iscindibile dal suggestivo contesto paesaggistico che lo circonda: profonde gole incise dalle acque fiancheggiano il colle su cui sorge l'abitato, mentre una folta vegetazione riveste i ripidi versanti, celando a tratti la fisionomia dei caseggiati.

Al colle di S. Maria si accompagnano i profili di una schiera di altri colli adiacenti; essi danno luogo ad una cornice naturalistica che, proiettandosi sullo sfondo dei profili architettonici degli edifici medioevali, suscitano e realizzano una suggestione paesistica di singolare bellezza.

Lo scenario è particolarmente godibile percorrendo una rotabile che raccorda il Borgo di S. Maria al vicino abitato di Regnano, lungo la quale è possibile coglierne una prospettiva d'insieme.

Le dirupate pareti arenacee che circondano l'antica borgata ospitano una vegetazione d'ambiente arido con rari relitti botanici di specie di ambiente mediterraneo, quali il Ruscus Aculeatus e la ginestra. Quest'ultima è presente in estese macchie arbustive che fiancheggiano i boschi, danno origine ad accese fioriture primaverili che costituiscono una splendida cornice che accentua il peculiare fascino del sito.

Più a sud, oltre gli abitati di Casella e di S. Pietro Querciola, si erge una singolare formazione rocciosa, le cui caratteristiche sono inusuali nell'intero territorio collinare reggiano.

Il monte Pilastro costituisce la cima più significativa della formazione, di cui condiziona la fisionomia paesistica. Il fianco occidentale del monte precipita nell'alveo del torrente Tresinaro mostrando singolari forme di erosione, costituite da muraglie verticali alte svariati metri, originatesi a causa dell'erosione selettiva attuata dagli agenti atmosferici su strati di roccia raddrizzati.

Il mantello vegetale del monte Pilastro è prevalentemente formato da conifere, che unitamente all'inconfondibile profilo del rilievo, contribuiscono a creare una singolare fisionomia orografica, costituente una importante matrice paesaggistica ove al pregio estetico della bellezza naturale si abbina l'interesse per le singolarità geologiche.

Tale zona è così delimitata:

a partire da Regnano in senso orario, la strada per Tabiano fino al punto quotato 216, di qui verso sud il sentiero che conduce al punto quotato 306, poi la strada per S. Pietro, C. La Valle, C. Benale, S. Siro, Caldiano, di quì verso nord la strada che conduce a Fondiano fino a Regnano;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che i pregiati caratteri ambientali dell'area sopra descritta sono soggetti ad alcuni rischi di compromissione, quali il progetto dell'ampliamento di alcuni percorsi stradali e di potenziamento di elettrodotti, nonché la previsione del Piano Territoriale delle Attività Estrattive per l'escavazioni di sassi e sabbie nei colli circostanti il borgo di S. Maria;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del comparto paesistico del monte Pilastro, nel comune di Viano, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e defini-

tiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico del monte Pilastro, sito nel comune di Viano (Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire da Regnano in senso orario, la strada per Tabiano fino al punto quotato 216, di qui verso sud il sentiero che conduce al punto quotato 306, poi la strada per S. Pietro, C. La Valle, C. Benale, S. Siro, Caldiano; di quì verso nord la strada che conduce a Fondiano fino a Regnano. In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982. .

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Viano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del bacino del rio Groppo sito nel comune di Albinea.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, **n. 1497 ed il** regolamento approvato con regio decreto **3 giugno 1940, n. 1357;**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre **1984 (pubblicato** nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del **26 settembre** 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del bacino del rio Groppo sito nel comune di Albinea (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area in oggetto, situata a cavallo dell'alta pianura reggiana e dell'immediata pedecollina, comprende gran parte del bacino imbrifero del rio Canneto e del torrente Groppo, il cui alveo incide profondamente la conoide di deiezione alluvionale, che è qui caratterizzata da estesi « terrazzamenti », costituendo un ambiente geomorfologico di notevole interesse ambientale.

A destra e a sinistra del torrente Groppo, sono da segnalare le profonde incisioni erosive del rio Lavacchiello e del rio Lavezza, disposte parallelamente al corso del citato torrente, che ne riprendono e sottolineano, se pure in tono minore, i movimentati aspetti morfogenetici.

Questo singolare ambito geografico di alta pianura, caratterizzato da un andamento non completamente pianeggiante, ha impedito lo sfruttamento agricolo intensivo secondo il consueto modello padano, consentendo la sopravvivenza, accanto alle tradizionali colture pregiate viticole e frutticole, di una ricca vegetazione ripariale che attesta verosimilmente, lo stato dell'ambiente pedecollinare prima dei grandi disboscamenti ottocenteschi.

Percorrendo le strade che dal capoluogo o comunque da settentrione conducono ad Albinea, si assiste al suggestivo graduato trapasso dal monotono piatto paesaggio padano alla dolce movimentata morfologia dei « terrazzi fluviali », con la peculiare alternanza di lievi promontori e profondi fossi talvolta ricchi di folta vegetazione.

Ancor più suggestivo si fa il paesaggio, al di là della strada pedecollinare, risalendo la stretta breve valle del rio Canneto, a ridosso del quale sopravvive un'antica macchia arborata di eccezionale interesse naturalistico; la valle è delimitata da un crinale che culmina nei resti del castello di Montericco, ed è caratterizzato da altre interessanti emergenze storico-architettoniche, quali la villa Tacoli, la chiesa di Montericco, la chiesa vecchia ed altri complessi edilizi di carattere tradizionale.

Tutta l'area in oggetto è punteggiata da « cascinali » e « barchesse », fabbricati rurali tipici dell'antica campagna reggiana, mentre assai scarsi sono gli insediamenti recenti, segno di una peculiare vocazione naturalistico-ambientale di quest'ambito geografico.

Particolarmente importante è la presenza di specie rare in rapporto a queste altitudini (100-150 m s.l.m.), quali il castagno e il pungitopo, riscontrabili nel bosco ripariale del rio Canneto. Frequenti e diffusi ristagni d'acqua danno inoltre vita ad eccezionali micro-ambienti umidi di collina, ove riescono a sopravvivere particolari specie animali quali il martin pescatore e il gambero di fiume.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

in senso orario, a partire dalla località Cittadella (punto quotato 145) lungo la strada pedecollinare Scan-

diano-S. Polo: la medesima strada verso ovest fino alla località Osteria (punto quotato 147), poi verso la strada per « la Russia », chiesa vecchia, C. Ancellotti, villa Tacoli fino ad intersecare di nuovo la strada pedecollinare, poi la medesima verso ovest per circa 500 metri, poi verso nord la strada per Cà del Pesce fino a C. Rossa ed oltre, fino ad intersecare il confine comunale Albinea-Reggio, poi il medesimo verso est, e poi la strada di prosecuzione per Dallarosta, Salarola, l'Oppia, e in prosecuzione oltre il fosso verso est fino alla strada che unisce C. Bianche a Cittadella, poi la strada medesima verso sud fino a Cittadella;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici dell'Emilia con nota n. 562 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la proposta avanzata quale misura di salvaguardia in vista dell'adozione di piani paesistici, è motivata dalla corrente proliferazione di strutture ad uso zootecnico, con conseguente escavazione di « lagoni » per la decantazione dei liquami (da cui incombente pericolo di inquinamento idrico), nonché dalle previsioni urbanistiche che consentirebbero la costruzione o l'ampliamento di insediamenti produttivi, con conseguenti gravi alterazioni dei pregiati caratteri ambientali e degli aspetti paesaggistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del bacino del rio Groppo nel comune di Albinea che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del bacino del rio Groppo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del bacino del rio Groppo, sito nel comune di Albinea (Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dalla località Cittadella (punto quotato 145) lungo la strada pedecollinare Scandiano-S. Polo: la medesima strada verso ovest fino alla località Osteria (punto quotato 147), poi verso la strada per « la Russia », chiesa vecchia, C. Ancellotti, villa Tacoli fino ad intersecare di nuovo la strada pedecollinare, poi la medesima verso ovest per circa 500 metri, poi verso nord la strada per Cà del Pesce fino a C. Rossa ed oltre, fino ad intersecare il confine comunale Albinea-Reggio, poi il medesimo verso est, e poi la strada in prosecuzione per Dallarosta, Salarola, l'Oppia, e in prosecuzione oltre il fosso verso est fino alla strada che unisce C. Bianche a Cittadella, poi la strada medesima verso sud fino a Cittadella.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Albinea e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero tratto del fiume Po con le aree limitrofe, ricadente in provincia di Parma e sito nei comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno e Mezzani.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona costituita dall'intero tratto del fiume Po in provincia di Parma con le aree limitrofe, ricadenti nei comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno e Mezzani, riveste notevole interesse in quanto il corso del fiume Po ha in territorio parmense un andamento alquanto sinuoso ed

i numerosi meandri, le aree boscate sulla riva ed i numerosi isolotti gli conferiscono una ricchezza paesistica e naturalistica di grande suggestione. Importante è la maestosità del paesaggio fluviale, dominato dallo scorrere lento del fiume dal letto amplissimo, interrotto in alcuni punti dall'affiorare di alcune isolette le cui dimensioni e forme mutano a seconda del livello delle acque: nei periodi di magra, si formano banchi e larghe spiagge sabbiose che costituiscono anche dei punti privilegiati per l'osservazione dell'ambiente faunistico e vegetazionale caratteristico del fiume. Le rive sono segnate dalla presenza della fitta vegetazione che presenta, accanto ai pioppeti di recente impianto, ampi boschi spesso di origine assai antica come dimostra la stessa etimologia (Bosco Santa Franca, Bosco della Lite, Bosco di Maria Luigia, ecc.).

Oltre la fascia boscata, nell'entroterra l'orizzonte visivo si estende sui campi coltivati geometricamente delimitati da fossi e canali naturali o artificiali e segnati dalla presenza di casolari e cascine.

La vegetazione è assai differenziata e comprende tutte le specie tipiche degli habitat fluviali: si riscontrano, pertanto, pioppi, salici, ontani ed il sottobosco tipico delle zone umide. Come pure tipica delle zone umide è la fauna presente, rivestendo il fiume Po anche una particolare importanza come asse migratorio di uccelli.

L'intero territorio è ricco di numerosi punti di vista accessibili al pubblico che permettono un'ampia godibilità delle suddette bellezze.

Tale zona è delimitata a nord dal confine con la regione Lombardia, a ovest dal confine con la provincia di Piacenza e a est dal confine con la provincia di Reggio ed è visibile in tre tratti contigui l'uno all'altro; perimetrati a sud secondo il seguente confine:

tratto del fiume Po dal torrente Ongina al fiume Taro: dal torrente Ongina (confine provinciale con Piacenza) in località Stallone segue la strada dell'Argine Santa Franca, indi la strada dell'Argine Ardella fino al Polesine Parmense. Qui prende la strada che costeggia il canale di Busseto fino a Zibello; indi segue l'Argine Maestro del fiume Po e passando per Ragazzola, giunge a Roccabianca e poi al Taro;

tratto del fiume Po dal fiume Taro al torrente Parma: dal fiume Taro segue tutto l'argine del Malcantone da Graminazzo a Torricella e a Coltaro, e da qui l'Argine Maestro del Po di Sacca. Indi l'Argine Maestro del Po vecchio fino al torrente Parma;

tratto del fiume Po dal torrente Parma al torrente Enza: dal torrente Parma segue la strada vicinale per Cascina Viazze (« Strada del Porto ») e di qui l'argine settentrionale del torrente Parma Morta fino al torrente Enza (confine provinciale con Reggio Emilia);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che da tempo il Po è oggetto di manomissioni che portano alla progressiva perdita degli originali valori paesistici e naturalistici. Tra questi interventi si possono annoverare le escavazioni in alveo, la sostituzione della originaria vegetazione e della flora spontanea con impianti culturali a pioppeto e la presenza di impianti industriali incompatibili con l'habitat fluviale.

E' pertanto necessario un più attento controllo degli interventi che possono essere effettuati nella zona, al fine di salvaguardare una delle aree naturalistiche e paesisticamente più importanti dell'intera Italia;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'intero tratto del fiume Po con le aree limitrofe ricadente in provincia di Parma, sito nei comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno e Mezzani che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona costituita dall'intero tratto del fiume Po in provincia di Parma con le aree limitrofe, ricadente nei comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno e Mezzani, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata a nord dal confine con la regione Lombardia, a ovest dal confine con la provincia di Piacenza e a est dal confine con la provincia di Reggio ed è divisibile in tre tratti contigui l'uno all'altro; perimetrati a sud secondo il seguente confine:

tratto del fiume Po dal torrente Ongina al fiume Taro: dal torrente Ongina (confine provinciale con Piacenza) in località Stallone segue la strada dell'argine Santa Franca, indi la strada dell'Argine Ardella fino a Polesine Parmense. Qui prende la strada che costeggia il canale di Bussetto fino a Zibello; indi segue l'Argine Maestro del fiume Po passando per Ragazzola, giunge a Roccabianca e poi al Taro;

tratto del fiume Po dal fiume Taro al torrente Parma: dal fiume Taro segue tutto l'argine del Malcantone da Graminazzo a Torricella e a Coltaro, e da qui l'Argine Maestro del Po di Sacca. Indi l'Argine Maestro del Po vecchio fino al torrente Parma;

tratto del fiume Po dal torrente Parma al torrente Enza: dal torrente Parma segue la strada vicinale per Cascina Viazze (« Strada del Porto ») e da qui l'argine settentrionale del torrente Parma Morta fino al torrente Enza (confine provinciale con Reggio Emilia).

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5577)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della « Vena del Gesso » sita nel comune di Borgo Tossignano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della « Vena del Gesso » sita nel comune di Borgo Tossignano (provincia di Bologna), riveste notevole interesse perché la catena, detta localmente « Vena del Gesso », che si trova ai limiti occidentali della Romagna e corre parallela ai margini della pianura, costituisce uno dei più eccezionali e riconosciuti angoli dell'Appennino. E' un elemento netto nel paesaggio per via dei nudi strapiombi, e pur non avendo un aspetto uniforme su tutta la sua estensione, è un corpo geologico essenzialmente unitario. Essa costituisce l'elemento di distacco tra la montagna vera e propria e la zona dei calanchi. I due versanti della vena sono in pieno contrasto tra di loro e rappresentano un elemento di ulteriore interesse proprio dal punto di vista paesaggistico. Il versante verso la pianura è caratterizzato da boschi costituiti da vari tipi di alberi tipo il frassino, l'olmo, gli aceri, ecc. mentre l'altro versante è ripidissimo e profondamente inciso da minuscole valli separate da sottili creste. La Vena del Gesso è formata tutta dallo stesso minerale, appunto il « Gesso », per cui è improprio definirla roccia. Il gesso si presenta sotto forma di cristallizzazioni che fanno luccicare il terreno, ed è proprio questo carattere peculiare della catena, che la fa diventare la più interessante dell'Europa Occidentale. Non sono tante, comunque, le catene montuose fatte di gesso, se ne trovano più che altro come monti isolati. La Vena del Gesso, oltre ad essere più lunga e imponente, è l'unica dell'Italia insulare. Che la Vena sia unica, però, non significa che altrove non affiori gesso, piuttosto altrove il gesso o non ha forma e strutture di montagna, o costituisce corpi geologici più piccoli o meno spettacolari. Detta Vena ha dunque un carattere unico e inconfondibile che non si deve tanto alla natura del gesso quanto all'accoppiamento Gesso-Montagna, rilevante sopratutto nella zona di Borgo Tossignano. Da rilevare anche l'interesse naturalistico della Vena: la morfologia carsica unita ai caratteri mineralogici, dà luogo ad un ambiente nettamente diverso da quello circostante nell'intero territorio regionale. I caratteri singoli dell'ambiente carsico sono riscontrabili nella struttura della vegetazione, nella fauna, ecc. Altri interessi culturali della Vena sono dati dai ritrovamenti antropologici, archeologici, paleontologici, che forniscono preziose testimonianze delle culture, delle forme di vita e degli ambienti, che si sono succeduti nel corso di alcuni millenni nel territorio della Vena.

Tale zona è individuata catastalmente dai seguenti mappali dei fogli nn. 17 e 18 del comune di Borgo Tossignano (Bologna):

foglio n. 18, mappali numeri 62, 63, 65, 64, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 109, 110, 279, 103, 108, 111, 117, 104, 106, 112, 113, 114, 116, 105, 120, 119, 122, 115, 118, 121, 123, 124, 272, 125, 126, 127, 271, 141, 144, 145, 146, 148, 147, 149, 273, 142, 274, 164, 277, 275, 165, 167, 168, 169, 276, 278, 166, parte della 199 avente per confini: foglio 17, particella 278 del foglio 18, linea retta congiungente vertice sud della particella 170 del foglio 18 e punto d'incontro dei fogli catastali numeri 17, 18 e 22;

foglio n. 17, mappali numeri 51, 55, 52, 56, 57, 58, 96, 59, 60, 104, 103, 371, 164, 163, 165, 166, 219;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984, ha riferito che la suddetta zona è soggetta a continui pericoli di interventi distruttivi come l'insediamento di attività estrattive di notevole dimensione. Infatti, in base alla normativa urbanistica vigente, questa parte della Vena del Gesso, con tutta un'area intorno di notevole dimensione, è individuata come « Zona di attività estrattive ». La cava in opera che finora ha lavorato prevalentemente in galleria non ha ancora procurato danni irrimediabili al paesaggio della Vena, ma è da rilevare che l'estrazione è destinata ai nuovi insediamenti anche a cielo aperto;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della « Vena del Gesso » sita nel comune di Borgo Tossignano, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della « Vena del Gesso » sita nel comune di Borgo Tossignano (provincia di Bologna) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è individuata catastalmente dai seguenti mappali dei fogli numeri 17 e 18 del comune di Borgo Tossignano (Bologna):

foglio n. 18, mappali numeri 62, 63, 65, 64, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 109, 110, 279, 103, 108, 111, 117, 104, 106, 112, 113, 114, 116, 105, 120, 119, 122, 115, 118, 121, 123, 124, 272, 125, 126, 127, 271, 141, 144, 145, 146, 148, 147, 149, 273, 142, 274, 164, 277, 275, 165, 167, 168, 169, 276, 278, 166, parte della 199 avente per confini: foglio 17, particella 278 del foglio 18, linea retta congiungente vertice sud della particella 170 del foglio 18 e punto d'incontro dei fogli catastali numeri 17, 18 e 22;

foglio n. 17, mappali numeri 51, 55, 52, 56, 57, 58, 96, 59, 60, 104, 103, 371, 164, 163, 165, 166, 219.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Borgo Tossignano (Bologna) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5578)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area posta alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone ricadente nei comuni di Montefiorino e Palagano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area posta alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone, ricadente nei comuni di Montefiorino e Palagano (provincia di Modena) ha notevole interesse perché si caratterizza per la peculiare orografia di fondovalle costituita dalla confluenza dei torrenti Dragone e Dolo; quest'ultimo confluente poco più a valle nel fiume Secchia.

L'assetto fisico della sponda modenese è caratterizzata da rilievi relativamente scoscesi, declinanti in falsopiano nell'area « La Piana » delimitata dal triangolo costituito dagli argini dei torrenti ad est ed ovest, e dal colle delle « Case di Monte Santo Stefano » a sud.

Tutta l'area proposta nelle perimetrazioni è interessata da insediamenti rurali per lo più costituiti da case isolate o aggruppate costruite con muratura di pietra da taglio a vista e coperture in lastre di arenaria.

Estremamente suggestiva è la vista che si coglie dal piccolo centro rurale di Mogno situato a quota 417 s.l.m. in comune di Palagano all'incrocio di due strade ricavate sul percorso di antichi sentieri, uno dei quali si arrampica sullo scosceso pendio fino all'abitato di Cà di Golino verso nord e l'altro ad est verso l'abitato di San Vitale.

Dal rilievo montuoso si abbraccia la vista dell'ampio panorama vallino punteggiato dall'appena prominente collina delle Case di Monte Santo Stefano.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dolo e del fosso compreso tra la località la Guarana e il fosso Sassatella; a sud dal tratto della statale n. 486 da « Ponte Dolo » al fosso sito in prossimità dell'abitato di Cà Nove e dal corso di quest'ultimo fino alla confluenza con il torrente Dragone in comune di Montefiorino; a est dal viottolo congiungente il fosso

Sassatella con la località Mogno e da quest'ultima al fosso della Mandria fino alla confluenza con il torrente Dragone; dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso della Mandria e il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso presso la località Cà Nove; a ovest dal tratto della statale n. 486 delimitato dal ponte Dolo fino al fosso sito nella località la Guarana;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984, ha riferito che la normativa vigente nei due comuni interessati sostanzia di fatto una diversa capacità di tutela del paesaggio.

La normativa in vigore a Palagano consente, infatti, sulla sponda dei due torrenti, una « tutela marginale ai corsi d'acqua » con possibilità di restaurare ed ampliare gli edifici rustici esistenti; mentre nel comune di Montefiorino, nella zona denominata La Piana sono consentiti ampliamenti alle strutture industriali esistenti con grave danno dell'unità paesistica delle due sponde dei torrenti interessati. Inoltre dopo la costruzione della briglia di Guarana sul torrente Dolo in prossimità del Fosso di Sassatella, a valle della confluenza dei due torrenti, si è determinato un accumulo dei depositi ghiaiosi (grandi e medi ciottoli di fiume) che ha alterato il letto dei due torrenti. E' stata conseguentemente autorizzata l'escavazione del materiale depositato al fine di regimentare le sponde fluviali.

Dopo l'impianto del frantoio, si è avviata una massiccia asportazione del materiale ghiaioso a fini industriali e commerciali.

Tale attività di trasformazione oltre a provocare irreparabile alterazioni al regime fluviale dei due torrenti, costituisce una potente frattura del delicato equilibrio della pregevole zona con l'inserimento di imponenti strutture industriali in un'area già destinata come sopra detto a tutela marginale dei corsi d'acqua;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio posto alla confuenza dei torrenti Dolo e Dragone, ricadente nei comuni di Montefiorino e Palagano che comporterebbero, nell'attuale situazione escritta dal precedente « Considerato », la irreperibile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di Settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area posta alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone, ricadente nei comuni di Montefiorino e Palagano (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art.1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: a nord dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dolo e del fosso compreso tra la località la Guarana e il fosso Sassatella; a sud dal tratto della statale n. 486 da « Ponte Dolo » al fosso sito in prossimità dell'abitato di Ca' Nove e dal corso di quest'ultimo fino alla confluenza con il torrente Dragone in comune di Montefiorino; a est dal viottolo congiungente il fosso Sassatella con la località Mogno e da quest'ultima al fosso della Mandria fino alla confluenza con il torrente Dragone; dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso della Mandria e il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso presso la località Ca' Nove; a ovest dal tratto della statale n. 486 delimitato dal ponte Dolo fino al fosso sito nella località la Guarana.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 40 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5580)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di monte Calvario e poggio Medoli sita nel comune di Montefiorino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settemrbe 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di monte Calvario e di poggio Medole rioadente nel comune di Montefiorino (provincia di Modena) riveste notevole interesse perché costituisce un complesso ambientale di particolare importanza paesaggistica.

Il monte Calvario è una massa ofiolitica che sporge, come tutte nell'Appennino, dalle argille del caotico. E' formato da roccia basaltica di origine sottomarina spesso con la tipica struttura a cuscini. Sul lato sud-est, al piede delle rocce a dirupo molto accidentale e pittoresche, è presente un'abbondante detrito di falda a granulometria variabile.

A breve distanza dell'ofiolite, partendo dalla strada statale ha inizio una dorsale di Flysch calcareo che sale verso il monte Modino.

Cinquecento metri a sud di monte Calvario vi è un ofiolite minore, pure basaltica, che si affaccia sul torrente Dragone, denominata poggio Medole. Di fronte, oltre il Dragone, si sviluppa la catena dei Cinghi costituiti da vulcaniti della stessa natura.

Le rocce del monte Calvario di colore rosso scuro sono per lo più nude di vegetazione, che si insedia invece sul detrito di falda. Si tratta di bosco ceduo costituito da rovella, carpino nero e orniello, con abbondante sottobosco molto vario di specie. Sulle argille si hanno coltivati a basso reddito e sulle frane una tipica vegetazione con salici, olivello spinoso e ontano.

Le suddette alture hanno altresì una notevole importanza storica e paesaggistica in quanto nel poggio Medole si elevava un castello, ora scomparso, e nel monte Calvario si erge il santuario della Madonna del Calvario che torreggia con le sue guglie la valle del Dragone.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, e così delimitata: a nord dal tratto di sentiero che dal km 14 della strada statale n. 486 conduce verso l'abitato di Lago, e per il tratto rimanente verso est dal perimetro della superficie boscata fino al torrente Dragone; a sud dal fosso che scende dalla località Tolara fino all'intersezione con il sentiero che collega la località Madonna del Calvario con la località Fuoco, e dal sentiero stesso che costeggia a sud il rilievo roccioso di poggio Medole; a est dal torrente Dragone; a ovest dalla strada statale n. 486 per il passo delle Radici;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: sul detrito di falda del monte Calvario è in funzione una piccola cava di pietrisco per sopperire alle necessità di manutenzione delle strade comunali. A meno di cento metri dalla cava in funzione ne esiste una seconda, attualmente in abbandono.

L'esistenza delle due cave (i fronti hanno un'ampiezza non superiore ai 50 metri ed un'altezza non superiore ai 20 metri) hanno in parte già compromesso l'ambiente preesistente.

Su tale area esiste una proposta di vincolo all'esame dell'istituto regionale dei beni artistici, culturali e naturali non ancora recepita dalla attuale normativa.

Appare pertanto indispensabile sospendere temporaneamente le attività estrattive, in attesa che venga predisposto un piano alternativo che interessi anche i comuni con termini che hanno risorse di maggior pregio estrattivo e meglio allocate.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di monte Calvario e di poggio Medole ricadente nel comune di Montefiorino che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di monte Calvario e di poggio Medole ricadente nel comune di Montefiorino (provincia di Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: a nord dal tratto di sentiero che dal km 14 della strada statale n. 486 conduce verso l'abitato di Lago, e per il tratto rimanente verso est dal perimetro della superficie boscata fino al torrente Dragone; a sud dal fosso che scende dalla località Tolara fino all'intersezione con il sentiero che collega la località Madonna del Calvario con la località Fuoco, e dal sentiero stesso che costeggia a sud il rilievo roccioso di poggio Medole; a est dal torrente Dragone; a ovest dalla strada statale n. 486 per il passo della Radici.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonche opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Montefiorino e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del Comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5579)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Castello di Montecuccolo e le aree limitrofe sita nel comune di Pavullo nel Frignano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona comprendente il Castello di Montecuccolo e le aree limitrofe sita nel comune di Pavullo nel Frignano (provincia Modena) riveste notevole interesse ambientale e paesaggistico perché trovandosi in posizione geografica egemonica, a 850 metri di quota, con un sopralzo medio di 400 metri sulle vallate circostanti, domina il pianoro di Pavullo ad est e la vallata dello Scoltenna e una larga fascia di Appennino a sud ed ovest.

Sorge sulla dorsale meridionale del monte della Croce che incunea i propri contrafforti, fittamente boscati, profondamente nella vallata dello Scoltenna.

A mezza costa, ad una quota di almeno 100 metri inferiore, sui fianchi est e sud del massiccio corre il tracciato della strada statale 12 (detta dell'Abetone), strada di antichissimo impianto ed asse maggiormente utilizzato nel collegamento tra il Frignano e la Toscana.

Appena superato questo massiccio la strada scende verso il fondo valle fino a quota 400 per arrampicarsi, una volta scavalcato il fiume, sulle pendici dell'antistante monte della Penna: dal Castello di Montecuccolo è perciò possibile controllare un lungo tratto di strada, ragione non ultima dell'importanza storica e strategica del castello e d'altra parte, dai fondi vallivi circostanti lo sperone roccioso costituisce punto di riferimento percettivo fondamentale da cui si possono godere ampi e suggestivi panorami.

L'arrivo al centro storico di Montecuccolo avviene attraverso la strada omonima che sale le pendici del monte della Croce, coperta da un fitto bosco di roverelle e carpino nero.

Superata la ripida scoscesa, la strada si immerge in un paesaggio caratterizzato da brevi balze e pianori, anch'essi coperti da fitta vegetazione autoctona.

Lo sperone di roccia calcarea sul quale troneggia la muraglia fortificata del Castello (sec. XII e seguenti) si intravede improvvisamente alla fine di una breve radura: sul versante opposto si scorge, inoltre la caratteristica schiera di edifici rurali, un tempo tutti coperti con lastre di arenaria.

Nell'immediato intorno nella parte prospicente la vallata dello Scoltenna sono disposti, senza ordine apparente, gli edifici rurali del borgo più recente, costituiti per lo più da strutture in pietra rivestite da un rozzo intonaco terrigno.

Il tutto costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale.

Tale zona è compresa nel foglio n. 101 del N.C.E.U. del comune di Pavullo nel Frignano, ed è così delimitata:

a nord: dalle particelle catastali n. 60, 62, 62 (escluse) e, dalla strada comunale del Montecuccolo;

a est: dalle particelle catastali n. 44, 45, 46, 47, 69, 70 (escluse) e dalla strada vicinale Cà d'Agnino;

a sud: dalla strada comunale Costa Bottaccia;

a ovest: dalla strada comunale Costa Bottaccia e dalla strada vicinale Fontanelli.

Il centro storico di Montecuccolo e le aree libere limitrofe sono individuate dalle particelle catastali n. 71, 72, 73, 74, 75, dal n. 82 al n. 97 senza soluzione numerale, dai numeri 103, 106, e dal n. 107 fino al n. 181, senza soluzione numerale oltre che dalle particelle speciali *A*, *B*, *C* e *D*;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che poiché l'attuale normativa urbanistica lascia margini di modificazione strutturale agli edifici dell'abitato di Montecuccoli, è necessario mantenere intatta l'integrità ambientale di tale complesso ed inalterate le caratteristiche cromatiche del costruito; pertanto ritiene indispensabile tutelare, oltre all'abitato vero e proprio, ampi margini di aree non edificate con termini la cui vegetazione fonde in unico contesto paesaggistico le morfologie naturali ed artificiali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comprendente il Castello di Montecuccolo e le aree limitrofe sito nel comune di Pavullo nel Frignano (Modena) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa

più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente il Castello di Montecuccolo e le aree limitrofe, sita nel comune di Pavullo nel Frignano (Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è compresa nel foglio n. 101 del N.C.E.U. del comune di Pavullo nel Frignano ed è così delimitata:

a nord: dalle particelle catastali n. 60, 62, 63 (escluse) e dalla strada comunale del Montecuccolo;

a est: dalle particelle catastali n. 44, 45, 46, 47, 69, 70 (escluse) e dalla strada vicinale Cà d'Agnino;

a sud: dalla strada comunale Costa Bottaccia;

a ovest: dalla strada comunale Costa Bottaccia e dalla strada vicinale Fontanelli.

Il centro storico di Montecuccolo e le aree libere limitrofe sono individuate dalle particelle catastali numeri 71, 72, 73, 74, 75, dal n. 82 al n. 97 senza soluzione numerale. dai numeri 103, 106, e dal n. 107 fino al n. 181, senza soluzione numerale oltre che dalle particelle speciali *A*, *B*, *C* e *D*.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Pavullo nel Frignano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3581)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto **1985**.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio denominato « Valli Le Partite » sito nel comune di Mirandola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio denominato « Valli Le Partite », ricadente nel comune di Mirandola (provincia di Modena), riveste notevole interesse perché rappresenta una delle zone più interessanti e meritevoli di protezione ancora esistenti nella bassa pianura modenese.

L'orografia del terreno si presenta ad andamento pianeggiante con vegetazione di tipo palustre (tifeti e canneti) nelle zone non soggette a coltura o in prossimità dei luoghi dove si effettua la piscicoltura; nelle restanti aree predomina la coltivazione del grano, essendo altri tipi di coltura poco praticati.

La grande abbondanza di acqua, dovuta alla recente escavazione di bacini per impianti di acquacoltura, fa delle « Valli » una tappa obbligata per gli uccelli migratori acquatici che attraversano annualmente con periodo stagionale la nostra penisola. In primavera, per il favore concomitante della chiusura della caccia e della stagione migratoria, la zona si riempie di specie avicole interessanti, quali, per citare solo le principali: il Tufetto, la Nitticora, la Garzetta, l'Airone, il Canapiglio, il Fischione, il Falco pescatore, il Nibbio bruno, la Poiana ecc.

Finita la migrazione, restano le specie nidificanti tra le quali si trovano vere e proprie perle dell'avifauna italiana, come il Tarabuso ardeide, inserito nella lista degli uccelli in via d'estinzione in Italia quali il Germano reale e l'Airone rosso.

La zona riveste anche notevole importanza per la presenza di specie svernanti quali l'Airone cenerino, le Anatre e l'Alzavola; tuttavia secondo recenti studi di ornitologia le capacità ricettive delle Valli, dal punto di vista naturalstico ambientale, sarebbero notevolmente superiori all'attuale qualora fosse interdetta la caccia ed attuati i relativi provvedimenti di tutela ambientale.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord dal canale Cavo di Sotto; a sud dalla strada comunale che collega le località di Ponte S. Pellegrino, la Paganella, La Moretta; ad est dalla Fossa Reggiana; ad ovest dal Cavo della Pitocchiera, da un tratto del Cavo di Sopra, dall'Argine della Povertà e dalla strada comunale per la località Gavello;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che non appare sufficiente, ai fini della protezione dell'ambiente suddetto l'attuale normativa urbanistica; solo una quota parte della zona dislocata negli immediati intorni del fosso Novo è infatti soggetta al rispetto della cubatura esistente residenziale per lo più costituita da edifici rurali, ma suscettibile di essere insediata da attività di servizio e ricreative.

Per le aree contermini la normativa prevede le normali possibilità edificatorie delle zone agricole. Poiché la eterogeneità delle previsioni insediative costituisce di fatto la rottura dell'unità ambientale del complesso naturalistico, si rende necessario promuovere quei provvedimenti di tutela atti a ristabilire le complesse relazioni instauratesi tra i diversi aspetti climatici in gioco;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle « Valli Le Partite » ricadente nel comune di Mirandola che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire n va cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche n base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato « Valli Le Partite » ricadente nel comune di Mirandola (provincia di Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: a nord dal canale Cavo di Sotto; a sud dalla strada comunale che collega le località di Ponte S. Pellegrino, la Paganella, la Moretta; ad est dalla Fossa Reggiana; ad ovest dal Cavo della Pitocchiera, da un tratto del Cavo di Sopra, dall'Argine della Povertà e dalla strada comunale per la località Gavello.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Mirandola e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5582)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del Parco di Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del Parco Ducale di Sassuolo e del Parco di Montegibbio ricadente nei comuni di Sassuolo e Prignano (provincia di Modena) riveste notevole interesse perché è nel suo complesso di alto valore paesistico per la presenza di un continum architettonico e naturalistico i cui elementi emergenti sono il Palazzo Ducale di Sassuolo, residenza estiva degli Estensi, e il Parco Ducale che si unisce senza soluzioni di continuità con le prime propagini collinari e montuose di Montegibbio.

La zona si compone di un insieme di libere visuali organizzate in quadri naturali e artificiali altamente suggestivi come il Belvedere verso il parco e il Palazzo Ducale, percepito significativamente attraverso un doppio filare di pioppi impiantati lungo i margini della strada che conduceva al Palazzo.

Dell'ex parco ducale rimangono brani delle muraglie sei-settecentesche che ad est e ovest ne delimitano

l'area in un perimetro conchiuso fino alla località la Cappuccina per aprirsi, continuando verso sud, allo scenario naturale offerto ad ovest dal fiume Secchia, con il suo ampio letto ghiaioso, e a est dai rilievi collinari, incisi da strette valli trasversali al fiume, dominati dal castello medievale di Montegibbio e da altri numerevoli picchi calcanchini di selvatica asprezza. Questi ultimi infatti, con le loro tipiche strette creste frastagliate, determinano una continua varietà del paesaggio, che sembra quasi intenzionalmente organizzato in scorci prospettici di multiforme bellezza.

Tutte le pendici dei rilievi sono coperte dalla tipica vegetazione submediterranea costituita da querceti xerofili a Roverella frammista a Orniello: nei versanti settentrionali, a caratterizzazione semimesofila, si impianta il Carpino nero. Elemento di spicco vegetazionale è il Pino Silvestre, localizzato sul versante ovest del rilievo di Montegibbio che degrada verso il fiume Secchia. Tale specie arborea costituisce un raro residuo dell'originaria copertura vegetale del basso appennino emiliano e trova rifugio in situazioni oligotrofiche con suolo povero e spesso ai margini dei querceti.

Molto numerose sono nella zona anche le specie vegetali protette (oltre 30, di cui 22 orchidacee) che ne accentuano ulteriormente l'interesse naturalistico.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata:

a nord: dalle mura di cinta del Palazzo Ducale di Sassuolo; dalla linea retta che congiunge il fiume Secchia con la muraglia estense occidentale in prossimità di Casa Nina; dall'altra linea retta che unisce la muraglia estense orientale con la strada per S. Michele; dalla strada vicinale che congiunge Ponte Nuovo con il fosso; e dal confine comunale di Sassuolo medesimo;

a sud: dal sentiero stradale che dal confine comunale di Sassuolo passa nei pressi del Monte Scisso in comune di Prignano e intercetta le località di le Braide e Monteboranzone;

a est: dalla muraglia estense; dalla strada che da Sassuolo si congiunge a Ponte Nuovo; e dal confine comunale tra Sassuolo e Maranello;

a ovest: dalla muraglia estense; dal fiume Secchia fino alla confluenza del torrente Valle Urbana; dal percorso di questo torrente fino all'intersezione con la strada tra Sassuolo e S. Michele; dalla strada vicinale che dalla congiungente Sassuolo-S. Michele intercetta le località di la Possessione, Colle Manierini; da questi a seguire la curva di livello 200 fino a C. Buccetti; e da questi a seguire la curva di livello 200 fino a C. Buccetti; e da questi a seguire il sentiero fino al confine comunale tra Sassuolo e Prignano in prossimità di Cà Rotta di Sotto;.

Considerato che la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che per l'omogeneità geologica e naturalistica della zona, già nel 1976, la commissione provinciale per le bellezze naturali aveva suggerito di inserire buona parte dell'area sita nel comune di Sassuolo tra le zone da sottoporre a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 e che tale perimetrazione era stata ampliata includendo porzioni di territorio ricadenti nel comune di Prignano.

La soprintendenza ha inoltre riferito che, nonostante le suddette proposte, le aree agricole e boscate del comune di Prignano non sono ancora adeguatamente protette dalla normativa vigente e che la prevista localizzazione di attrezzature private di interesse generale in prossimità del centro di S. Michele dei Mucchietti, nel comune di Sassuolo, proprio a ridosso delle colline che caratterizzano il complesso paesaggistico, induce a riflettere sulle possibili soluzioni alternative degli schemi insediativi che tengono primariamente conto dell'unità e continuità ambientale tra le aree marginali ai boschi e agli argini del fiume Secchia che corrono nei pressi;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Parco Ducale di Sassuolo e del Parco di Montegibbio ricadente nei comuni di Sassuolo e Prignano che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Parco Ducale di Sassuolo e del Parco di Montegibbio, ricadente nei comuni di Sassuolo e Prignano (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: dalle mura di cinta del Palazzo Ducale di Sassuolo; dalla linea retta che congiunge il fiume Secchia con la muraglia estense occidentale in prossimità di Casa Nina; dall'altra linea retta che unisce la muraglia estense orientale per la strada per S. Michele dalla strada vicinale che congiunge Ponte Nuovo con il fosso; e dal confine comunale di Sassuolo medesimo;

a sud: dal sentiero stradale che dal confine comunale di Sassuolo passa nei pressi del Monte Scisso in comune di Prignano e intercetta le località di le Braide e Monteboranzone;

a esté: dalla muraglia estense; dalla strada che da Sassuolo si congiunge a Ponte Nuovo; e dal confine comunale tra Sassuolo e Maranello;

a ovest: dalla muraglia estense; dal fiume Secchia fino alla confluenza del torrente Valle Urbana; dal percorso di questo torrente fino all'intersezione con la strada tra Sassuolo e S. Michele; dalla strada vicinale che dalla congiungente Sassuolo-S. Michele intercetta le località di la Possessione, Colle Manierini; da questi a seguire la curva di livello 200 fino a C. Buccetti; e da questi a seguire il sentiero fno al confine comunale tra Sassuolo e Prignano in prossimità di Cà Rotta di Sotto.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto esteriore del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5583)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone ricadenti nel comune di Zocca.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che le zone del Bosco delle Tane e del Sasso S. Andrea, ricadenti nel territorio comunale di Zocca (provincia di Modena), rivestono notevole interesse paesaggistico perché costituiscono dei suggestivi scenari naturali che circondano a sud e a nord-est il Borgo medievale di Montecorone.

L'orografia delle due aree è estremamente corrugata da brevi incisioni di piccoli torrenti e fossi incuneati nel suggestivo paesaggio naturale, a tratti reso aspro dagli affioramenti di banchi rocciosi di arenaria, modellati dalla erosione eolitica in forme zoomorfe identificate dalla fantasia popolare con nomi di uccelli rapaci e di animali selvatici.

I banchi rocciosi affioranti costituiscono la naturale continuazione dei sedimenti geologici delle « molasse » dei sassi di Roccamalatina, situati nel limitrofo comune di Guiglia.

Alcune rocce dislocate nella località del Bosco delle Tane presentano delle cavità scavate dall'azione dell'acqua in modo così caratteristico da essere riconosciute con toponimi vagamente favolistici quali: Tana della Celeste, Tana del Gatto Mammone, Tana delle Felci Pendenti, tutti luoghi immersi nella fitta boscaglia costituita da vecchi castagni e da faggi; essenza quest'ultima estremamente rara per un orizzonte climatico di media collina (600-700 metri s.l.m.). Un fitto sottobosco, ricco d essenze floristiche tipiche degli ambienti umidi (tra cui la Felce Lingua Cervina), nasconde l'accidentata orografia, addolcendone i profili e raccordandone le ripe scoscese. Al piede del Bosco delle Tane è situata una delle più interessanti sorgenti solfuree dell'Appennino modenese (« Acqua di Montecorone »), meta molto frequentata da comitive turistiche.

Anche il Sasso di S. Andrea, che come l'altra formazione rocciosa del Bosco delle Tane, risale al Terziario, è caratterizzato da multiformi asperità rocciose, alla sommità del quale si può godere un ampio panorama che abbraccia a nord la vasta distesa della Pianura Padana e a sud, in un scorcio più ravvicinato, la vallata di Montecorone; al di là della quale stà l'omonimo antico centro medievale inviluppato sul rilievo montuoso nel caratteristico schema radiocentrico. Frammista al Sasso, nelle parti più scoscese è la ricca vegetazione di Erica Arborea, Coronilla Emerus, Helichrysum Italicum, Sedum che diviene sempre più predominante lungo i pendii meno acclivi su cui si innesta il bosco mesofilo costituito da essenze di quercia carpinifolia e di castagno.

Arricchiscono i già variegati e suggestivi paesaggi delle due località numerose case Torri: Cà Razolè (XVI secolo), Cà Campazzo (XVII secolo), Case Fontanini (XVI secolo) epicentri di piccoli sistemi coltivi che a tratti spezzano la selvatichezza dei luoghi. Ambedue le zone sono inoltre godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

La località « Bosco delle Tane » è così delimitata:

a nord: dal sentiero che collega le località di Ronci, Forgia e Castagnedola;

a sud: dal sentiero che collega le località di Cà Monduzzi, monte Poggiolo, Zocchetta;

a est: dalla strada che collega Zocchetta, Braglia di Sopra e Castagnedola;

a ovest: dal sentiero che collega Campazzo con Cà Rossa e dal confine comunale fino a Manduzzi.

La località « Sasso S. Andrea » è così delimitata:

a nord: dal sentiero che collega Cà di Toto fino all'intersezione con il sentiero per Tizzano e le Lanizze;

a sud: dal Fosso Bura fino ai Fontanili di Sotto;

a est: dal sentiero che collega Fontanili di Sotto con la località le Lanizze;

a ovest: da un tratto del fosso della Bura e dal sentiero che da questo conduce a Cà di Toto;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree sopra descritte (zone agricole boschive, agricole degradate, agricole normali e verde privato), non consentono una adeguata protezione delle caratteristiche fisiche-floristiche e faunistiche.

E' inoltre allo studio una variante al Piano delle Attività Estrattive che prevede lo sfruttamento di una cava di sabbia estesa su diciotto ettari (per l'utilizzo di una riserva di 4 milioni di metri cubi di materiale) all'interno dell'area denominata Bosco delle Tane. Tale attività estrattiva qualora fosse avviata provocherebbe danni irreparabili al selvaggio e incontaminato paesaggio montano;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esterore del territorio del Bosco delle Tane e del Sasso di S. Andrea, in comune di Zocca, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territoro da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

Le zone del Bosco delle Tane e del Sasso di S. Andrea, ricadenti nel territorio comunale di Zocca (provincia di Modena), hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art 1, numeri 3 e 4), e sono quindi sottoposte a tutte le disposizoni contenute nella legge stessa.

La località « Bosco delle Tane » è così delimitata:

a nord: dal sentiero che collega le località di Ronci, Forgia e Castagnedola;

a sud: dal sentiero che collega le località di Cà Monduzzi, monte Poggiolo, Zocchetta;

a est: dalla strada che collega Zocchetta, Braglia di Sopra e Castagnedola;

a ovest: dal sentiero che collega Campazzo con Cà Rossa e dal confine comunale fino a Manduzzi.

La località « Sasso di S. Andrea » è così delimitata:

a nord: dal sentiero che collega Cà di Toto fino all'intersezione con il sentiero per Tizzano e le Lanizze;

a sud: dal Fosso Bura fino ai Fontanili di Sotto;

a est: dal sentiero che collega Fantinili di Sotto con la località le Lanizze;

a ovest: da un tratto del fosso della Bura e dal sentiero che da questo comune a Cà di Toto.

In tale territorio, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Zocca e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5584)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ricadente nei comuni di Quattro Castella e S. Polo D'Enza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area di Quattro Castella, sita nei comuni di Quattro Castella e S. Polo d'Enza (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché, dominata dalla ravvicinata, suggestiva sequenza di emergenze orografiche coronate da castelli medioevvali (dei quali tre allo stato di pittoresco rudere) e coperte da fitti boschi di quercia e roverella, rappresenta uno degli ultimi lembi sostanzialmente intatti del caratteristico paesaggio d'innesto della collina sulla pianura.

Di particolare suggestione e bellezza appare il profilo della sequenza dei colli, se osservato dalla piana sottostante, anche per la presenza dei ruderi castrensi, che svettano tra le rotonde chiome degli alberi sulla sommità dei colli medesimi.

I quattro colli sono strettamente collegati, per mezzo di crinali e fondovalli disposti in direzione nord-sud, ad una caratteristica formazione di « calanchi » argillosi di singolari proporzioni, dando luogo ad un sistema di grande rilevanza naturalistica e paesaggistica, del quale si possono percepire svariate e suggestive immagini dai punti di vista perimetrali. In particolare dalla strada provinciale n. 78 « dei castelli » si gode uno splendido belvedere con gli aspri monumentali calanchi in primo piano, cui fa seguito il morbido profilo di colli boscosi, alternati a declivi erbosi, che si staglia sullo sfondo della pianura padana.

Quest'ambito territoriale, arricchito peraltro dalla presenza di interessanti edifici settecenteschi, quali l'Oratorio della Madonna della Battaglia, a sud e il Convento di Montefalcone ad ovest, nonché di antichi fabbricati rurali, ha sempre costituito un elemento emergente nella storia del paesaggio reggiano, fino dall'epoca matildica (sec. XI-XII), quando faceva parte della linea di difesa pedecollinare del dominio canusino.

Trattasi in sostanza, di un singolare esempio di stretto connubio tra valori naturalistico-ambientali ed intervento architettonico, che ha prodotto, con il passare dei secoli, una immagine unica ed irripetibile.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: Centro abitato di Monticelli: strada Monticelli-Quattro Castella-Bergonzano-Madonna della Battaglia-Caverzana-Villa Bonini-Villa Bosi, fino all'incrocio con la strada S. Polo-Quattro Castella, poi la medesima verso est fino al rio Fasola, poi il medesimo fino a Monticelli;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: la proposta è stata avanzata poiché nelle zone pianeggianti, adiacenti alla linea pedecollinare, potrebbero essere attuati interventi per la realizzazione di attrezzature per servizi pubblici, nonché per l'installazione di capannoni artigianali o zootecnici, con conseguenti gravi alterazioni per la località stessa e per il paesaggio circostante.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'area di Quattro Castella sita nei comuni di Quattro Castella e S. Polo d'Enza che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di Quattro Castella, sita nei comuni di Quattro Castella e S. Polo d'Enza (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

centro abitato di Monticelli: strada Monticelli-Quattro Castella-Bergonzano-Madonna della Battaglia-Caverzana-Villa Bonini-Villa Bosi, fino all'incrocio con la strada S. Polo-Quattro Castella, poi la medesima verso est fino al rio Fasola, poi il medesimo fino a Monticelli.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5585)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago Mescà ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del lago Mescà sito nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia) riveste notevole interesse pubblico perché costituisce un singolare ambito di grande valore paesaggistico ed ambientale, per le particolari connotazioni geomorfologiche e vegetazionali che lo caratterizzano. Lo sperone montuoso, compreso tra le due valli confluenti del torrente Liocca e del rio Passatore, offre a chi percorre la strada proveniente dal capoluogo comunale e diretta a Succiso, lo spettacolo dei verdi declini boscosi, al di sopra dei quali trovasi il piccolo altopiano torbiero del Mescà, lago relitto, di origine glaciale, in avanzata fase di colmamento, che conserva nei suoi strati di torba la storia di migliaia di anni di vicende climatiche, succedutesi in quest'angolo di Appennino e oggi ricostruibili mediante avanzati metodi scientifici.

Nella conca glaciale sono evidenti le importantissime tracce della morfogenesi, quali le morene recessionali, gli imponenti massi erratici, le rocce esarate; vi sono stati peraltro rinvenuti manufatti preistorici attribuibili al mesolitico, verosimile testimonianza di un'antica antropizzazione, peraltro singolare a questa altitudine.

Le comunità faunistiche e floristiche, che si sono costituite insediandosi nell'ampia conca e nel circostante bacino, sono il frutto di una successione biologica relativamente poco disturbata e, per questo, di primario interesse scientifico, in particolare le biocenosi planetoniche e bentoniche installate nelle fosse d'acqua residue del lago-torbiera, rappresentano un importantissimo campo di studio per i naturalisti, per la unicità del biotopo, in ambito per lo meno provinciale.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Passatore con il torrente Liocca: rio Passatore fino al punto quotato 1373, poi retta di minima distanza con il confine comunale Ramiseto-Collegna verso sud-est, poi il medesimo confine fino al limite della tavoletta, il medesimo verso ovest, poi la cresta rocciosa verso nord-ovest, un tratto della curva di livello da 1400 metri, poi il rio Ramiseto, il torrente Liocca fino alla confluenza del rio Passatore;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che, pertanto, è necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la zona è stata particolarmente curata dal Corpo forestale dello Stato, che vi ha in parte attuato l'avviamento della faggeta ad alto fusto, gettando così le premesse per una ulteriore valorizzazione boschiva dell'area; tale area rientra nella carta delle zone di interesse naturalistico dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia.

La proposta avanzata è motivata dal fatto che l'area è interessata da un progetto di costruzione di impianti sciistici (sciovie e piste di discesa) e di ampliamento edilizio del centro di Varvilla a scopo turistico-residenziale.

La soprintendenza ha inoltre riferito che per la spiccata vocazione ambientale-naturalistica del territorio in questione, con rilevanti caratteri di interesse geomorfologico, vegetazione e faunistico, gli interventi previsti, se attuati, comporterebbero conseguenze irreversibili a detti caratteri ed al paesaggio circostante;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del lago Mescà che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del lago Mescà sito nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Passatore con il torrente Liocca: rio Passatore fino al punto quotato 1373, poi retta di minima distanza con il confine comunale Ramiseto-Collegna verso sud-est, poi il medesimo confine fino al limite della tavoletta, il medesimo

verso ovest, poi la cresta rocciosa verso nord-ovest, un tratto della curva di livello da 1400 metri, poi il rio Ramiseto, il torrente Liocca fino alla confluenza del *rio Passatore*.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5586)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del borgo di Cecciola, ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che: l'area comprende il borgo di Cecciola nel comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché il borgo di Cecciola è situato nel cuore dell'Appennino Reggiano, sul versamento occidentale del monte Lungo, alla destra del torrente Liocca, in prossimità della sua confluenza nel fiume Enza, in un contesto ambientale di rilevante interesse paesaggistico.

Lo si incontra attualmente risalendo la Val d'Enza a monte di Vetto, dopo aver toccato altri antichi borghi di montagna che conservando in parte il peculiare carattere originario con muratura e coperture in pietra.

Cecciola è, dal punto di vista storico-ambientale, il più significativo borgo dell'Appennino Reggiano; il nucleo urbano conserva essenzialmente aspetti dell'originale « paesaggio architettonico » montanaro, caratterizzato da numerosi sottopassi ad arco, corti selciate e loggiati, legati, tra loro da un fitto intreccio di stretti vicoli.

All'interno del borgo sono ancora presenti numerosi antichi fabbricati di elevato interesse storico-tipologico, ricchi di elementi architettonici in pietra di squisita fattura, quali portali, finestre e targhe devozionali finemente scolpite e risalenti ai secoli XVI-XVII.

Il manto di copertura in lastre di pietra, che ancora oggi caratterizza le falde dei tetti di gran parte dei fabbricati, nonché l'integrità del perimetro urbano, che non è stato fino ad oggi pesantemente alterato da nuove costruzioni, accentuano il pregio paesistico di Cecciola. I profili architettonici si inseriscono infatti equilibratamente nel contesto ambientale riprendendone le aspre forme naturali, mentre una fitta maglia di appezzamenti coltivati, delimitate da siepi confinarie, fa da splendida cornice a tutto l'abitato.

Il tutto risulta godibile da numerosi tratti di strade pubbliche.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del torrente Liocca nel fiume Enza, in senso antiorario: il torrente Liocca fino alle pendici sud occidentali del monte Lungo, poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto di minima distanza dalla cima medesima, al torrente Enza, poi il medesimo fino alla confluenza del torrente Liocca;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che pertanto, è necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numero 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 *del 24 dicembre 1984 ha rifeito che:*

in tale territorio la normativa vigente non salvaguarda esaurientemente l'attuale immagine del borgo e del suo contesto con conseguente gravissima alterazione dei caratteri peculiari del bellissimo borgo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comprendente il borgo Cecciola nel comune di Ramiseto che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione dele finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area comprendente il borgo di Cecciola, nel comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del torrente Liocca nel fiume Enza, in senso antiorario: il torrente Liocca fino alle pendici sud occidentali del monte Lungo, poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto di minima distanza dalla cima medesima, al torrente Enza, poi il medesimo fino alla confluenza del torrente Liocca.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5587)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadenti nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché è un comparto paesistico particolarmente omogeneo, caratterizzato dall'affioramento di spesse formazioni arenacee altamente cementate, presenti nel sottosuolo ma raramente affioranti nel territorio circostante che è prevalentemente ricoperto da coltri argillose intensamente coltivate.

L'elevata resistenza delle arenarie ha dato luogo ad una singolare morfologia del terreno, con forme di erosione mammellonare strapiombanti su pareti alte decine di metri, luogo ideale di nidificazione e stazionamento di numerose specie di uccelli rapaci.

I versanti meno acclivi sono invece ricoperti da un denso bosco, a tratti ad alto fusto, con abbondante presenza di specie vegetali protette dalla legge regionale n. 2/1977.

In particolare il fosso della Buraghina, disposto da nord a sud, ed affluente di destra di rio Fiumicello, è caratterizzato da una vegetazione lussureggiante quasi « inghiottita » dalla profonda incisione scavata dalle acque meteoriche.

La suggestiva bellezza dei luoghi è accentuata dall'esistenza di importanti episodi storico-architettonici di sommità, quali la Pieve Romanica di S. Bartolomeo ed il Castello di Paullo; quest'ultimo fabbricato, di impianto risalente al secolo XI, occupa la parte superiore di una grande guglia isolata che si innalza quasi al centro del bacino del rio Fiumicello, dominandone idealmente l'intero ambito geografico.

La presenza congiunta delle guglie di erosione, delle ripide pareti verticali, del denso mantello boschivo e delle vetuste presenze architettoniche dà luogo ad una spettacolare configurazione paesaggistica, che si può pienamente cogliere e godere dalle rotabili asfaltate che ne percorrono il perimetro.

In particolare da alcuni punti di vista privilegiati, quali appunto la Pieve e il Castello di Paullo, si contemplano panorami di rara bellezza, prevalentemente incontaminati, in cui l'attività umana recente è stata molto sporadica e occasionale.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Fiumicello nel torrente Crostolo, in località La Vecchia, e in senso orario: torrente Crostolo fino ad intersecare la strada statale 63 in località Bèttola, poi la strada statale 63 fino al km 92, poi la strada che lambisce La Ripa e la Pieve di Paullo, passa per Costa Ferrata-Sordiglio-Banzola-Il Poggio-Paderna fino all'innesto nella strada statale 63 poi il torrente Grostolo fino alla confluenza del rio Fiumicello.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: l'integrità paesistico-ambientale della zona sopracitata è minacciata dalle previsioni del Piano delle attività estrattive adottato dalla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, che consente escavazioni all'interno dell'area in oggetto, in prossimità del Castello di Paullo, con il conseguente rischio di distruzione della vegetazione e del substrato litologico ed irreversibile alterazione degli aspetti paesaggistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/19939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservaizone dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Fiumicello nel torrente Crostolo, in località La Vecchia, e in senso orario: torrente Crostolo fino ad intersecare la strada statale 63 in località Béttola, poi la strada statale 63 fino al km 92, poi la strada che lambisce la Ripa e la Pieve di Paullo, passa per Costa Ferrata-Sordiglio-Banzola-Il Poggio-Paderna fino all'innesto nella strada statale 63 poi il torrente Crostolo fino alla confluenza del rio Fiumicello.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del rio Rocca, nel comune di Castellarano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse paesaggistico perché l'ambito territoriale costituente il bacino imbrifero del rio Rocca, affluente di sinistra del Secchia, presenta caratteri geomorfologici singolarmente peculiari ed omogenei; è infatti costituito da una fitta rete di profondi fossi e di piccole valli originati dall'erosione di arenarie, debolmente cementate (denominate « molasse »), ad opera delle acque meteoriche.

In particolare l'azione idrogeologica ha modellato il terreno secondo spettacolari conformazioni paesaggistiche, dando luogo a grandi guglie piramidi naturali. Nelle zone più interne e nascoste del bacino, l'azione erosiva ha scavato veri e propri « canyons », costruendo un paesaggio del tutto inconsueto per l'Appennino Reggiano.

Gli estesi affioramenti argillosi, ad est della formazione di « molasse », hanno dato luogo ad imponenti calanchi che costituiscono un'altra singolarità paesaggistica di rara bellezza ed unica, per estensione, nell'intero territorio provinciale.

Risalendo la stretta valle del rio Rocca, con partenza da Veggia in direzione ovest, si assiste al succedersi di ambienti fortemente contrastanti, quantunque entrambi molto suggestivi: la vegetazione cambia infatti bruscamente; da quella rada e poco appariscente, ti-

pica dei terreni argillosi calanchivi, essa diventa lussureggiante, lasciando scoperte solo le zone dove le forti pendenze rendono impossibile il fissaggio dell'« humus » e l'atteggiamento della flora.

Dal folto del bosco che ricopre i terreni meno acclivi emergono suggestive pareti a strapiombo, alte spesso alcune decine di metri, con vivace contrasto cromatico e materico. Oltre le specie arboree mesofile, peraltro rappresentate con singolare consistenza e compattezza, è da segnalare l'abbondante presenza di « Erica arborea » — presente nel basso Appennino solo in poche stazioni isolate — e il Capelvenere (« Adiantum capillus veneris »), poco comune allo stato spontaneo nel reggiano.

Lo sviluppo di questa peculiare vegetazione è stato consentito dalla conformazione geologica dell'intero bacino, nonché dalla sua esposizione, in quanto essi hanno permesso il mantenimento di adeguate caratteristiche microclimatiche, particolarmente favorevoli per le citate specie.

La zona, per il relativo isolamento e per la scarsa antropizzazione, è area di riproduzione di specie faunistiche protette, quali rapaci diurni e notturni e alcuni mustelidi. Eccezionale è anche il patrimonio paleontologico, per il quale l'area era nota fin dal secolo scorso; recente e peraltro il ritrovamento del fossile di un cetaceo dell'Era Terziaria.

Nelle zone di crinale che delimitano, a nord e a sud, il bacino, vi sono alcuni episodi storico-architettonici di particolare interesse, quali l'ottocentesca Villa Severi a Cadiroggio, ed il medievale Castello di S. Valentino, che, a sua volta, appartiene ad un altro sistema di sommità fortificate, insieme a Monte Babbio e al Castello di Viano, ricucendo l'ambito in oggetto agli aspetti storici del paesaggio circostante.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata:

a partire dall'intersezione del rio Rocca con il confine comunale Castellarano-Casalgrande, in località Veggia, in senso orario: strada Veggia, Farneto di Sotto, La Bettola, Vellaria, Cà Paderni, Montadella, La Croce, Case Ferri, Pradinia, Monti di Cadiroggio, Cadiroggio e Farandello, poi il confine comunale Castellarano-Casalgrande fino a Veggia;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la proposta è motivata dalla presenza di escavazioni, già attuate ed in progetto, operate direttamente sulle « molasse », costituenti il substrato litologico del bosco. In seguito agli scassi eseguiti, si è messa in moto una frana di ingenti proporzioni con conseguente parziale distruzione delle rare emergenze botaniche e morfologiche. Le escavazioni risultano temporaneamente sospese, per cui si ritiene opportuno intervenire per prevenire la ripresa delle attività di scavo.

A parere della suddetta soprintendenza, quindi, considerata la spiccata vocazione ambientale-naturalistica dell'area in oggetto, non può essere consentita la ripresa dell'attività di escavazione, in quanto essa produrrebbe conseguenze irreversibili ai caratteri peculiari sopra descritti, con grave alterazione della sua fisionomia paesistica omogenea;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione del rio Rocca con il confine comunale Castellarano-Casalgrande, in località Veggia, in senso orario: strada Veggia, Farneto di Sotto, La Bettola, Bellaria, Cà Paderni, Montadella, La Croce, Case Ferri, Pradinia, Monti di Cadiroggio, Cadiroggio e Farandello, poi il confine comunale Castellarano-Casalgande fino a Veggia.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29

giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Castellarano e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente uf:'cio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché è caratterizzato dalla presenza del monte Ventasso che si innalza isolato alla sinistra del fiume Secchia e che per la sua notevole altezza, e per il suo profilo inconfondibile costituisce un caposaldo paesaggistico del crinale appenninico reggiano.

Il versante occidentale del monte accoglie uno dei più importanti specchi lacustri della montagna reggiana, oggetto di studi naturalistici fin dall'inizio del secolo XIX.

Il lago occupa una conca di probabile origine glaciale, dominata dalla vetta del monte Ventasso ed è circondato verso oriente da una folta faggetta con esemplari isolati ultracentenari.

Il lago Calamone è delimitato a sud da un vasto pianoro erboso, che si estende in direzione del vicino passo di Pratizzano ed al cui interno sono presenti alcune torbiere, in prossimità delle quali è stata rilevata una delle più alte concentrazioni regionali di specie floreali protette.

In prossimità della vetta del monte Ventasso sono ancora visibili i ruderi dell'antico oratorio dedicato a S. Maria, di cui si ha memoria sin dal sec. XIV; le adiacenze dell'oratorio costituiscono uno tra i più suggettivi belvederi dell'Appennino Reggiano, con ampia vista sulla valle del fiume Secchia, della pietra di Bismantova e della stessa dorsale Appenninica.

L'intero comparto ambientale del lago Calamone costituisce una zona omogenea di elevato pregio paesaggistico, al cui interno sono presenti numerose singolarità geologiche e naturalistiche.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dalla confluenza nel torrente Lanza con un ruscello di sinistra, posta a quota 983 si costeggia il torrente Lanza fino a raggiungere il ruscello emissario di destra, quindi il suddetto ruscello fino al vertice dell'angolo acuto formato dal suo alveo nei pressi di quota 1188; quindi la distanza retta verso est-sud-est fino a raggiungere il confine comunale, Ramiseto-Busana, il medesimo tratto est-sud-est in località « Il Prataccio », quindi medesimo a sud e poi a sud-ovest fino alla cima del monte Ventasso, il medesimo ad ovest fino al punto quotato 1514, il medesimo andando verso nord-ovest fino al punto quotato 1394, la distanza retta collegante tale quota alla quota 1226 posta a nord-est, quindi il corso del ruscello emissario di sinistra del torrente Lanza, che scorre in direzione nord-nord-est fino alla confluenza.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la proposta avanzata, quale misura di salvaguardia in vista dell'adozione di adeguati piani paesistici, è motivata dal fatto che l'area è interessata da un progetto di ampliamento degli impianti sciistici (sciovie e piste di discesa) e di realizzazione di alberghi, residenze turistiche e parcheggi; e che per la spiccata vocazione ambientale naturalistica del territorio in questione, con rilevanti caratteristi di interesse geomorfologico, vegetazione e faunistico, gli interventi previsti, se attuati, comporterebbero conseguenze irreversibili a detti caratteri ed al paesaggio circostante;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, nel comune di Ramiseto che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza nel torrente Lanza con un ruscello di sinistra, posta a quota 983 si costeggia il torrente Lanza fino a raggiungere il ruscello emissario di destra, quindi il suddetto ruscello fino al vertice dell'angolo acuto formato dal suo alveo nei pressi di quota 1188; quindi la distanza retta verso est-sud-est fino a raggiungere il confine comunale, Ramiseto-Busana, il medesimo per tratto est-sud-est in località « Il Prataccio », quindi il medesimo a sud e poi a sud-ovest fino alla cima del monte Ventasso, il medesimo ad ovest, fino al punto quotato 1514, il medesimo andando verso nord-ovest fino al punto quotato 1394, la distanza retta collegante tale quota alla quota 1226 posta al nord-est, quindi il corso del ruscello emissario di sinistra del torrente Lanza, che scorre in direzione nord-nord-est fino alla confluenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5590)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della media valle del fiume Enza, riva destra, ricadente nel comune di Valle D'Enza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, n. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della media valle del fiume Enza (riva destra), ricadente nel comune di Vetto d'Enza (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché presenta caratteri naturali e paesaggistici di rilevante importanza.

Da nord a sud, dopo i rettifili in località Buvolo, la strada statale 513 inizia a inerpicarsi verso Vetto, offrendo vedute in profondità, panoramicamente assai significative e continuamente variate, della valle del fiume Enza. In corrispondenza delle prime curve della statale si possono osservare, nel greto del fiume ancora ricco di saliceti, i resti di un'arcata dell'antico ponte romano. L'alveo dell'Enza si restringe poi rapidamente tra alte pareti di roccia strapiombanti, modellate inferiormente dall'erosione delle acque. Dove non affiora la roccia, il tessuto vegetazionale è costituito da fitti boschi con prevalenza di querceto e farnia e a roverella e di castagni.

Scendendo al cosiddetto « ponte di Vetto » si giunge al Mulino della Rocca, nel cuore di un importante affioramento fossilifero (di estrema importanza soprattutto i pteropodi). Di fronte al Mulino, una sorgente defluisce dall'alto nell'Enza, dando vita a spettacolari concrezioni calcaree.

Il fiume si allarga nuovamente poco prima della confluenza con il torrente Longa; il suggestivo paesaggio è qui costituito da rive dal pendio più dolce, coperte di boschi d'alto fusto e da vegetazione di brughiera. Alla confluenza, sito alla estremità di un verdissimo prato, si scorge il pittoresco rudere dell'antico Mulino di Stabio, che conserva ancora le ruote di macina in pietra e alcune pale di legno. Di rilevante interesse è pure il piccolo centro di Gottano di Sopra, per le case in pietra spiccanti con la vivace tessitura muraria nel verde del paesaggio circostante e la Chiesa, dal cui campanile si godono stupende vedute delle valli dei torrenti Laticola e Longe.

Si è cioè in presenza di un paesaggio che, benché antropizzato, conserva tuttavia cospicui caratteri di bellezza naturale, con estese zone ancora integre; mentre i piccoli borghi meglio conservati, con i mulini, i ponti, le antiche case di pietra disposte e configurate in relazione all'andamento del terreno testimoniano — al di là del significato storico architettonico — la tradizionale, sapiente organizzazione territoriale delle attività produttive e residenziali, caratterizzata dal felice inserimento dell'opera dell'uomo nell'ambiente naturale.

Pure notevole è l'importanza dell'area in esame sotto il profilo geologico, per la presenza di ingenti giacimenti di fossili e per la variabilità di composizione litologica e di assetto stratigrafico.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord il perimetro inizia dal punto d'incrocio del confine interprovinciale Parma-Reggio con la linea retta congiungente i due punti a quota 291.

Sulle rive sinistra e destra del fiume Enza, prosegue lungo la prima curva formata dalla strada statale 513 dopo il rettilineo di Buvolo e prosegue poi verso sud lungo il ciglio ovest della statale fino a quota 438, di

incrocio con la mulattiera posta a circa 500 metri a ovest di Vetto; segue la mulattiera fino all'incrocio con il rio del Sole, e poi il rio del Sole fino all'incrocio con la mulattiera in corrispondenza di Sole di Sotto; segue detta mulattiera passando per Albereta e Gottano di Sopra; di qui il perimetro prosegue in direzione sud-ovest e ovest passando per i punti a quota 606 e 531, e poi in direzione nord fino a tagliare perpendicolarmente la riva destra del fiume Enza, in corrispondenza della quota 368; di qui segue verso nord-est-nord il confine interprovinciale Reggio Emilia-Parma fino al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la proposta è motivata dalle estrazioni in atto di sabbia e ghiaia, appena a valle del ponte di Vettò e alla confluenza del fiume Enza con il torrente Longa, attuate con l'ausilio di una strada camionabile in alveo, dalla presenza di una enorme discarica di rifiuti che interessa tutto il tratto finale della riva destra della Longa e, infine, dal progetto di costruzione di una diga nella zona compresa tra il Mulino della Rocca e il lido di Vetto;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della media valle del fiume Enza (riva destra), ricadente nel comune di Vetto d'Enza che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della media Valle del fiume Enza (riva destra), ricadente nel comune di Vetto d'Enza (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord il perimetro inizia dal punto d'incrocio del confine interprovinciale Parma-Reggio con la linea retta congiungente i due punti a quota 291.

Sulle rive sinistra e destra del fiume Enza: prosegue lungo la prima curva formata dalla strada statale 513 dopo il rettilineo di Buvolo e prosegue poi verso sud lungo il ciglio ovest della statale fino a quota 438, di incrocio con la mulattiera posta a circa 500 metri a ovest di Vetto; segue la mulattiera fino all'incrocio con il rio del Sole, e poi il rio del Sole fino all'incrocio con la mulattiera in corrispondenza di Sole di Sotto; segue detta mulattiera passando per Albereta e Gottano li Sopra; di qui il perimetro prosegue in direzione sud-ovest e ovest passando per i punti a quota 606 e 531, e poi in direzione nord fino a tagliare perpendicolarmente la riva destra del fiume Enza, in corrispondenza della quota 368; di qui segue verso nord-est-nord il confine interprovinciale Reggio Emilia-Parma fino al punto di partenenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme lee disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Vetto d'Enza e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le località del sistema dei fontanili di Roncocampocanneto, ricadente nel comune di Trecasali, e Viarolo, ricadente nel comune di Parma e tratto del canale Lornetto dell'Acqua Chiara.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona comprendente il sistema dei fontanili di Roncocampocanneto, ricadente nel comune di Trecasali, Viarolo, ricadente nel comune di Parma, e tratto del canale Lornetto nell'acqua Chiara (provincia di Parma) è di notevole interesse perché costituisce l'ultimo lembo di un antichissimo sistema di risorgive naturali che fino a non molti anni fa caratterizzava dal punto di vista idrografico il paesaggio della bassa pianura Parmense.

Dal punto di vista paesistico, si è subito attratti, oltre che dal Canale con la sua vegetazione riparia emergente e sommersa, anche dalla fitta e rigogliosa cortina arborea che segnala la presenza dei fontanili.

Il riaffioramento spontaneo di acque sotterranee dovuto sia alla diminuzione della acclività del terreno dalla alta alla bassa pianura e sia al passaggio geologico da terreni grossolani, incoerenti e permeabili, a terreni più fini e impermeabili, che opponendo resistenza al deflusso dell'acqua, la fanno fuoriuscire in superficie, conferisce a tali fontanili l'aspetto di laghetti dalle acque limpidissime. La grande purezza dell'acqua, appunto, e il fatto che questo conservi per tutto l'anno una temperatura costante sono i fattori che determinano l'elemento paesaggistico e naturalistico più evidente del sistema: l'ambiente vegetazionale che spontaneamente vi cresce, infatti raggruppa specie arboree anomale rispetto a quelle della campagna circostante e si configura nella forma di boschetti molto suggestivi e rigogliosi che circondano lo specchio d'acqua e che, emergendo dalle linee piatte e regolari della pianura, segnalano anche a distanza la presenza di questi importanti fenomeni naturali, preziosi in un contesto quale quello della bassa tra Parma e Trecasali, fortemente segnato dall'opera dell'uomo sia nel disegno dei campi che nella presenza di casolari ed edifici per le attività agricole. Tra le specie arboree che caratterizzano i fontanili di Viarolo e Roncocampocanneto si segnalano: l'ontano nero, il salicone, il prugnolo, la farnia, il ligustro etc. ed in particolare, nel fontanile detto « Fontanone » un mastodontico esemplare di pioppo cinerino alto più di 25 metri (forse il più alto della Regione) e vecchio almeno di 300 anni.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a nord: dalla strada che collega la località Lazzaretto fino al ponte sul canale Galasso;

a est: dalla riva sinistra del canale Galasso nel tratto dal Ponte sopra indicato alla località Mulino di Cornazzano;

a sud: dalla strada che collega la località Mulino di Cornazzano a Cornazzano;

a ovest: dalla strada vicinale da Cornazzano al Fontanone, dal Canaletto di Viarolo fino al punto in cui questo piega a est e dalla linea retta ideale che congiunge tale punto alla strada che va dalla località Lazzaretto al ponte sul canale Galasso;

Considerato che la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che l'esistenza del sistema di fontanili sopra descritto si regge su un precario equilibrio in quanto le manomissioni di cui può essere oggetto non sono del tutto assoggettabili alla vigente normativa di P.R.G. Infatti, sia lo strumento urbanistico del comune di Parma che quello del comune di Trecasali, prevedono per la zona di Fontanili destinazione agricola (zona E) senza specificare una normativa particolare di tutela.

Tra i principali fattori di degrado che portano alla progressiva scomparsa di tali elementi sono: l'inquinamento delle acque e della vegetazione da sostanze organiche provocato dagli scarichi di allevamenti animali e dall'uso di prodotti antiparassitari e pesticidi, la diminuita portata dei fontanili a causa dell'incontrollato emunginamento delle acque fatto a vari fini, e il pericolo di interramento dei laghetti e dei canali per recuperare terreno dall'attività agricola;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del sistema dei fontanili di Roncocampocanneto, Viarolo e tratto del canale Lornetto dell'acqua Chiara (Parma) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessanti il territorio sopracitato, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente il sistema dei fontanelli di Roncocampocanneto, ricadente nel comune di Trecasali e Viarolo, ricadente nel comune di Parma, e tratto del canale Lornetto dell'acqua Chiara (provincia di Parma) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: dalla strada che collega la località Lazzaretto fino al ponte sul canale Galasso;

a est: dalla riva sinistra del canale Galasso nel tratto dal ponte sopra indicato alla località Mulino di Cornazzano;

a sud: dalla strada che collega la località Mulino di Cornazzano a Cornazzano;

a ovest: dalla strada vicinale da Cornazzano al Fontanone, dal Canaletto di Viarolo fino al punto in cui questo piega a est e dalla linea retta ideale che congiunge tale punto alla strada che va dalla località Lazzaretto al ponte sul canale Galasso.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5592)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Parma morta », ricadente nel comune di Mezzani.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona denominata « Parma Morta » sita nel comune di Mezzani (provincia di Parma) riveste notevole interesse perché è situata nella pianura parmense all'estremo limite nord-orientale del territorio provinciale, nel tratto compreso tra il torrente Parma e il fiume Enza, in una zona cioè che è ancora la fertile e organizzata campagna emiliana, ma che già risente nei caratteri paesaggistici e ambientali della vicina presenza del Po. La « Parma Morta » costituisce l'antico letto del torrente Parma il quale, prima che nel secolo XIX il tratto finale del suo corso venisse modificato fino a farlo immettere direttamente nel Po, giungeva fino all'abitato di Mezzani, indi deviava a est e si univa al fiume Enza per poi gettarsi insieme a quest'ultimo nel Po. Questo braccio non più alimentato dal torrente, che si sviluppa con un percorso tortuoso per oltre 10 km, ha comunque avuto presenza costante di acqua fino a pochi anni fa, sia perché utilizzato come scolmatore per smaltire le piene del Po, sia per la raccolta dell'acqua piovana non assorbita dal terreno.

Attualmente la zona si presenta come uno degli ultimi lembi di un ambiente umido ormai quasi scomparso nella Pianura Padana e unico nell'intera provincia di Parma e di tale habitat naturale ha tutte le caratteristiche sia paesaggistiche che vegetazionali: si segnala, infatti, la presenza di specie floristiche di grande interesse e rarità in Emilia Romagna, quali « l'erba vescica », il « morso di rana », « l'erba pesce », il « quadrifoglio acquatico », etc. La singolare bellezza e suggestione di questo prezioso angolo di paesaggio palustre è accentuata anche dal fatto che costituisce un episodio naturale in un contesto, quale quello del paesaggio della bassa pianura parmense nel comune di Mezzani fortemente segnato dalla presenza dell'uomo nella zona meridionale e verso settentrione, dove le fasce di terreno più prossime al Po sono caratterizzate dal susseguirsi regolare dei filari di pioppi di recente impianto.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimtiata:

il confine è costituito da una linea continua che racchiude l'alveo del torrente e che è così descrivibile: a nord-ovest dall'incrocio della strada del Porto con la strada del Parma e la strada che porta a Ghiare Cascine Croce, segue in direzione sud est la strada sopra l'argine meridionale ed escludendo l'abitato di Mezzano Inferiore, continua fino alla località Bocca d'Enza; da qui a est segue la strada di Bocca d'Enza per un breve tratto indi piega verso ovest seguendo la strada dall'argine settentrionale e passando per Fornace e incrociando la strada per Ghiaie e quelle per Cascina Conti, perviene al punto di partenza in località Cascina Viazza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: l'integrità del l'habitat è da qualche anno sempre più compromessa dal crescente stato di degrado causato dagli scarichi incontrollati di materiali e rifiuti, dall'invasione con impianti di pioppeti dell'area sede delle specie floristiche rare, e dalla sottrazione di acque naturalmente scolanti nell'alveo con conseguente regressione delle piante acquatiche.

Si assiste, quindi, al verificarsi di manomissioni che, non controllabili dagli strumenti urbanistici, determinano un profondo squilibrio ecologico che non può che portare in breve alla scomparsa di questo prezioso angolo di paesaggio palustre;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato « Parma Morta » sito nel comune di Mezzani che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti del l'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona denominata « Parma Morta » sita nel comune di Mezzani (provincia di Parma) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4; ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il confine è costituito da una linea continua che racchiude l'alveo da torrente e che è così descrivibile: a nord-ovest dall'incrocio della strada del Porto con la strada del Parma e la strada che porta a Ghiare Cascine Croce, segue in direzione sud est la strada sopra l'argine meridionale ed escluderdo l'abitato di Mezzano Inferiore continua fino alla località Bocca d'Enza; da qui a est segue la strada di Bocca d'Enza per un breve tratto indi piega verso ovest seguendo la strada dell'argine settentrionale, e passando per Fornace e incrociando la strada per Ghiaie e quella per Cascina Coni perviene al punto di partenza in località Cascina Viazza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di eMzzani e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5593)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del costituendo « Parco naturale regionale delle alte valli del Parma, Cedra ed Enza », ricadente nei comuni di Corniglio e Monchio delle Corti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che una zona del costituendo « Parco naturale regionale delle Alte Valli del Parma, Cedra ed Enza », sita nei comuni di Corniglio e Monchio delle Corti, ha notevole interesse perché costituisce l'estrema propaggine a sud-est del territorio della provincia di Parma, laddove quest'ultima confina con la Lunigiana e rappresenta uno dei più superbi scenari montuosi dell'intero Appennino Emiliano, in un succedersi continuo di cime tra le più belle e celebrate della montagna Parmense, dalle quali si può godere il grandioso panorama dei due versanti appenninici, quello Emiliano a nord e quello meridionale verso la Toscana.

L'arco dell'alto crinale, compreso tra i massicci del monte Orsaro a nord-ovest e del monte Malpasso a sud-est, si caratterizza per una evidente e tipica morfologia di origine glaciale, numerosissimi e splendidi sono i cordoni morenici e i circhi glaciali, spesso occupati da paduletti o da veri e propri laghi, tra cui alcuni sono stati usati nel corso dei secoli come pozze d'alpeggio e altri trasformati in torbiere (lago Santo Parmense, il più grande lago d'origine glaciale dell'Appennino Parmense, il complesso dei cosiddetti Lagoni, il lago Scuro, il lago Verde, etc.); sono inoltre osservabili bellissimi episodi geologici singolari, quali gruppi di rocce montonate e striate dall'azione del ghiaccio o massi erratici di grandi dimensioni, trasportati dal ghiacciaio ed ora rimasti isolati fra i campi.

Al limite della fascia di crinale, vegetazionalmente caratterizzata dalle ampie distese di prato-pascolo naturale, inizia l'orizzonte del bosco, prevalentemente dominato dal faggio, anche se si riscontrano episodi di grande interesse naturalistico e paesistico come raggruppamenti di pino mugo e abete bianco, ultimi relitti dell'antica vegetazione arborea e indici delle più antiche glaciazioni.

Nei pressi della zona di Lagdei esiste inoltre una grandiosa foresta demaniale di abeti (2000 ettari circa), impiantata a partire dal 1914 dall'Azienda Statale per le Foreste. Tutta la zona, ancorché di interesse fondamentalmente paesistico e naturalistico, reca i segni secolari della presenza dell'uomo: non sono rare le case, per lo più abbandonate e spesso ridotte allo stato di rudere, eseguite in sassi di arenaria locale e un tempo utilizzate dai cosiddetti « boscherini » che allevavano i greggi e li portavano al pascolo alto in alcuni periodi dell'anno.

Tale zona, godibile da innumerevoli tratti di strade pubbliche è così delimitata:

l'area è delimitata da una linea continua che parte dal punto di incrocio tra il confine regionale Emilia-Toscana e il confine tra i comuni di Berceto e Corniglio (località « Il Crovio » 1200 metri s.l.m.) e segue quest'ultimo fino al rio Ardifiume (località « Casello »).

Indi scende a sud lungo tale fiume e poi lungo la strada provinciale Marra-Berceto fino al rio del Castellaro.

Lungo quest'ultimo perviene alla strada provinciale Bosco-Miano e la segue fino al rio Roncovecchio (806 metri s.l.m.). Indi risale per quest'ultimo ed il suo ramo meridionale fino alla strada provinciale del passo di Cirone (1135 metri s.l.m.) e lungo di essa fino ad attraversare il rio di Cirone. Da questo punto, seguendo la curva di livello dei 1000 metri s.l.m. perviene alla località « Tragiara », da dove segue la strada per ponte del Cogno e poi quella di ponte del Prolo. Da questa località (964 metri s.l.m.) taglia il crinale in linea retta fino al torrente Parma e poi segue il rio della Casa Rotta fino alla quota 1075 metri s.l.m. Segue, quindi, tale curva di livello fino a incontrare il rio dei Perdasoli e poi il rio della Fraticella giungendo alla quota di 1200 metri s.l.m., che viene mantenuta inglobando il monte Aguzzo, attraversando il passo della Sisa, il rio del Faredolo e il rio Rodichiasso, aggirando il Sorgroppo e raggiungendo la strada comunale della Costa.

Il confine, quindi continua lungo tale strada e poi lungo il rio della Val Sorano e ritorna a quota 1200 metri s.l.m. Segue tale quota aggirando il poggio dello Zucchero, attraversando il rio Man di Francia e giunto alla strada comunale passo della Colla-Val di Tacca, segue tale strada e la sua diramazione fino al ponte sul torrente Colla. Da qui, lungo il torrente, scende a quota 1000 metri s.l.m. Mantiene tale curva di livello fino al torrente Cedra, da dove in linea retta risale a quota 1100 e mantenendo tale quota perviene alla strada provinciale Massese.

Infine, segue tale strada e, inglobando il monte Bastia arriva al limite con la Toscana. Da questo punto al punto di inizio il perimetro segue il confine regionale;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 gennaio 1984 ha riferito che: nel 1979-80 la provincia di Parma e la Comunità Montana Est hanno proposto la costituzione di un Parco Regionale Naturale comprendente un'ampia zona nei comuni di Corniglio e Monchio.

Il progetto è ormai in fase avanzata e l'elaborazione è già pervenuta a delimitare la zona A (Riserva Naturale Integrale; fascia dell'alto crinale), la zona B (Riserva Naturale Generale; fascia intermedia), la zona C (fascia di pre-parco, o zona di rispetto al Parco vero e proprio).

E' pertanto opportuno garantire le migliori condizioni di tutela al territorio, comprendente all'incirca le zone A e B, al fine di impedire che ulteriori manomissioni possano verificarsi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla normativa del parco;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del costituendo Parco Naturale Regionale delle Alte Valli del Parma, Cedra e Enza sito nei comuni di Corniglio e Monchio delle Corti che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sua vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di usò del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Parte del territorio del costituendo « Parco naturale regionale delle alte valli del Parma, Cetra ed Enza », sito nei comuni di Corniglio e Monchio delle Corti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n .1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata da una linea continua che parte dal punto di incrocio tra il confine regionale Emilia-Toscana e il confine tra i comuni di Verceto e Corniglio (località « Il Cravio » 1200 metri s.l.m.) e segue quest'ultimo fino al rio Ardifiume (località « Casello »).

Indi scende a sud lungo tale fiume e poi lungo la strada provinciale Marra-Berceto fino al rio del Castellaro.

Lungo quest'ultimo perviene alla strada provinciale Bosco-Miano e la segue fino al rio Ronco Vecchio (806 metri s.l.m.). Indi risale per quest'ultimo ed il suo ramo meridionale fino alla strada provinciale del passo di Cirone (1135 metri s.l.m.). E lungo di essa fino ad attraversare il rio di Cirone. Da questo punto, seguendo la curva di livello dei 1000 metri s.l.m. perviene alla località « Tragiara », da dove segue la strada per ponte del Cogno e poi quella di ponte del Prolo. Da questa località (964 metri s.l.m.) taglia il crinale in linea retta fino al torrente Parma e poi segue il rio della Casa Rotta fino alla quota 1075 metri s.l.m. Segue, quindi tale curva di livello fino a incontrare il rio dei Perdasoli e poi il rio della Fraticella giungendo alla quota di 1200 metri s.l.m., che viene mantenuta inglobando il monte Aguzzo, attraversando il passo della Sisa, il rio del Faredolo e il rio Rodichiasso, aggirando il Sorgroppo e raggiungendo la strada comunale della Costa.

Il confine, quindi continua lungo tale strada e poi lungo il rio della Val Sorano e ritorna a quota 1200 metri s.l.m. Segue tale quota aggirando il poggio dello Zucchero, attraversando il rio Man di Francia e giunto segue tale strada e la sua diramazione fino al ponte alla strada comunale passo della Colla-Val di Tacca, sul torrente Colla. Da' qui, lungo il torrente scende a quota 1000 metri s.l.m. Mantiene tale curva di livello fino al torrente Cedra, da dove in linea retta risale a quota 1100 e mantenendo tale quota perviene alla strada provinciale Massese.

Infine, segue tale strada e, inglobando il monte Bastia arriva al limite con la Toscana. Da questo punto al punto di inizio il perimetro segue il confine regionale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché

opere edilizie e lavori ,fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il meandro detto « il Mezzanone » e l'isola « De Pinedo » ricadente nel comune di Caorso.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 gugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio comprendente il meandro detto « il Mezzanone » e l'isola « De Pinedo » ricadente nel comune di Caorso (Piacenza), riveste notevole interesse perché costituisce uno dei più interessanti e suggestivi meandri del Po che si snodano in tutto il basso territorio padano, dove il fiume scorre larghissmo e si presenta con un tipico ed accentuato andamento sinuoso. Questa ampia zona golenale, che ospita la verdeggiante e suggestiva isola De Pinedo, offre un paesaggio caratteristico della presenza di alcune « lande » (lembi d'acqua o stagni), residuati della variazione del corso fluviale. Il paesaggio presenta caratteri di variabilità causati dal mutamento più o meno accentuato del corso fluviale e dalla variazione del regime idrografico dovuto all'alternanza di periodi di piena e di magra, durante i quali si arricchisce di isole fluviali grandi e piccole, originantesi dall'accrescimento continuo di banchi subacquei e di larghe spiagge sabbiose. Un esempio di questo continuo mutamento del paesaggio è dato in quest'area dalla presenza del tronco morto del torrente Nure che si snodava ad ovest a est sfociando nel Po all'altezza circa della cascina America, a sud-est dell'isola De Pinedo.

Dal punto di vista botanico, oltre alla vegetazione più tipica delle aste fluviali in cui è presente la macchia spontanea, troviamo una zona caratterizzata da un fitto bosco di salici a fragniteto che si estende in parte intorno ad una landa di elevato valore naturalistico, e in parte lungo la costa, affacciandosi direttamente sul fiume. Un'altra emergenza è costituita da un imponente filare di alberi (tra i quali alcuni secolari), che proprio per la loro caratteizzazione botanica (si tratta dei generi: Quercus, Ulmus, Allanthus, etc.) risultano di per sé significativi e rari in quanto localizzati in ambiente fluviale.

Intorno al troncone del « Nure Vecchio » alligna una vegetazione costituita in prevalenza da salici a canneto, che crea un ambiente naturalistico rilevante, soprattutto in considerazione dell'estesa presenza di colture a pioppo d'impianto artificiale.

Tali ambienti costituiscono un habitat favorevole alla selvaggina, sia stanziale che migratoria; in particolare è da rilevarsi la presenza di una ricca avifauna costituita prevalentemente da uccelli legali all'ambiente acquatico quali nitticore, aironi e garzette, qui nidificanti perché trovano le condizioni idonee in quanto favoriti dal tipo di vegetazione sopraccennata.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strada pubbliche, è così delimitata:

a nord e ad *ovest* l'area è delimitata dalla linea di confine con la regione Lombardia, *a sud* dalla strada dell'argine Maestro fino all'incrocio col canale che lambisce la « Cascina Magra » per proseguire, sempre a sud, col canale detto « Canalone » fino al punto di tangenza di quest'ultimo col torrente Chiavenna.

ad est l'area è delimitata dallo stesso torrente Chiavenna fino alla sua foce nel Po;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che all'interno di questa area a sud-est, si estende un'ampia zona di ri-

spetto per la presenza della centrale nucleare di Caorso. Il vasto edificio, dalle colossali proporzioni, domina con la sua bianca mole tutta la pianura circostante, causando problemi di tipo ecologico nelle acque del Po per l'immissione di acqua da raffreddamento messa in circuito a temperatura più elevata.

Si ritiene necessaria la tutela di quest'area, (per la quale l'Amministrazione provinciale di Piacenza ha programmato, insieme alla provincia di Pavia, Milano e Cremona, uno studio di valorizzazione dell'asse fluviale del Po) perché costituisce una emergenza paesaggistica che si sta trasformando a causa della sempre più massiccia sostituzione della flora spontanea con impianti colturali a pioppeto;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dall'aspetto esteriore del territorio del meandro detto « Il Mezzanone » e l'isola « De Pinedo », nel comune di Caorso che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuale;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio comprendente il meandro detto « Il Mezzanone » e l'isola « De Pinedo » ricadente nel comune di Caorso (Piacenza), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (articolo 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord e ad ovest l'area è delimitata dalla linea di confine con la regione Lombardia, a sud dalla strada dell'argine Maestro fino all'incrocio col canale che lambisce « La Cascina Magra » per proseguire sempre a sud con il canale detto « Canalone » fino al punto di tangenza di quest'ultimo col torrente Chiavenna;

ad est l'area è delimitata dallo stesso torrente Chiavenna fino alla sua foce nel Po.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Caorso e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5595)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago Nero, monte Nero e monte Bue, ricadente nel comune di Ferriere.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del lago Nero, monte Nero e monte Bue, ricadente nel comune di Ferriere (Piacenza), riveste notevole interesse perché l'ambiente ancora privo di insediamenti umani, è suggestivo per la varietà dei panorami e degli aspetti paesaggistici che si possono godere lungo i vari percorsi.

La zona è dominata dal monte Maggiorasca la cui cima è però situata al confine tra la limitrofa provincia di Parma e la Liguria.

Sul confine meridionale si elevano il monte Bue e poco più a oriente il monte Nero uniti tra loro da una cresta detta Costazza.

La località in esame è raggiungibile da Piacenza risalendo tutta la Val Nure sino a Selva di Ferriere, dove si incontra la strada che delimita a nord l'area stessa. Da Parma e da Genova è raggiungibile invece attraverso il passo dello Zovallo. Al suo interno è percorribile solo a piedi lungo vari sentieri che salgono sino al lago Nero e alle vette dei monti Bue e monte Nero, da dove si domina un vastissimo paesaggio che si estende su tutto il complesso di monti e valli comprese nelle tre province di Parma, Piacenza e Genova che trovano nel monte Bue il loro punto d'incontro.
I complessi montuosi hanno dato origine a un'interessante serie di modellamenti glaciali del Wurmiano (poco frequenti nell'Appennino) con caratteristiche cordonature moreniche semicircolari, circhi, valli e vallecole a doccia o a gradinata e conche lacustri di origine glaciale. A ovest del monte Nero si trova il lago omonimo situato su un gradino della parte più alta del bacino del Nure, entro una conca che si apre sul fondo di un piccolo circo. Tale laghetto alpino di forma ovale è privo di immissari ed emissari, per cui risulta alimentato dalle abbondanti precipitazioni, anche se non è esclusa la presenza di sorgenti sublacustri.

Più a valle l'esistenza di altri circhi glaciali occupati da acquitrini-torbiere denuncia l'esistenza di altri laghi glaciali ora interrati a causa di un avanzato stato di senescenza.

L'interesse maggiore è certamente però quello botanico per la rarità costituita dalla cenosi residuale delle antiche formazioni di vetta costituite in particolare da colonie di pino mugo (Pinus mughus var. pumilio) in rinnovazione spontanea e di gruppi di abete bianco (Abies alba) posti al limite superiore delle faggeta.

In particolare il pino mugo costituisce un'importantissima presenza per essere l'unico biotopo colonizzato dell'Appennino centro-settentrionale, tra le Alpi Marittime e la Maiella. Alligna con insediamenti puri sulla cima del monte Nero, sulla sella della Costazza, mentre si estende con presenze sporadiche sui versanti meridionale e settentrionale fino ai 1500 metri. Si tratterebbe di un ecotipo di transizione geografico e fitogenetica diffenrenziatosi nella ultima glaciazione come è avvenuto per altre essenze quali appunto l'abete bianco. La roccia viva che costituisce la zona di vetta permette al pino di inserirsi nelle fessurazioni ove, grazie ad un apparato radicale efficentissimo, riesce ad espandersi costituendo l'unico baluardo arboreo al disfacimento della roccia dovuto al gelo-disgelo. La mancanza di altre essenze ne favorisce il tipico portamento prostrato e ascendente.

Al di sotto della quota delle conifere esistono vaste aree a bosco sia ceduo che d'alto fusto, costituite prevalentemente da fagete, spesso associate a frassino, sorbo, nocciolo, maggiociondolo e castagno, intervallati da zone prative a pascolo montano, caratterizzate da specie floristiche tipiche dell'alta zona appenninica, con presenza di genziane, orchidee ed altre essenze che trovano nel monte Nero l'unica stazione emiliana.

Le presenze faunistiche, sebbene molto impoverite rispetto a un passato non lontano, comprendono: volpi, cinghiali, faine, puzzole, donnole, tassi, scoiattoli, lepri ed altri mammiferi più piccoli. L'avifauna è caratterizzata dalla presenza di vari rapaci (falchi, poiane, gufi) e da numrosi passeriformi, nonché dalla sopravvivenza della pernice rossa dovuta alle particolari condizioni geormofologiche.

Tale zona è così delimitata:

dal monte Bue verso est lungo il confine provinciale sino al passo dello Zovallo, indi piegando a ovest, lungo la strada provinciale della Val Nure e dell'Aveto sino al confine regionale e quindi ancora a est lungo detto confine sino al monte Bue;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: l'area in oggetto, adiacente alla limitrofa zona compresa nella provincia di Parma e al vasto territorio destinato a parco e riserva dalla regione Liguria fin dal 1977, si inquadra in un più grande parco naturale, da diversi anni allo studio da parte della provincia di Piacenza ed inserito in una serie di « parchi di crinale » a carattere regionale•ed interregioale. Purtroppo, in contrapposizione a ciò, esiste, in ambito locale, un grosso progetto di insediamenti turistici nell'ambito del « Piano neve » che prevede la realizzazione di piste da sci con impianti di risalita nella zona più alta occupata come si è detto dal pino mugo e dall'abete bianco e la costruzione di tutte le infrastrutture, quali alberghi, ristoranti, edifici residenziali, etc., nell'area della sottostante faggeta;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del lago Nero, monte Nero e monte Bue nel comune di Ferriere che

comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore peri beni ambientali e architettonici e conformamente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del lago Nero, mento Nero e monte Bue ricadente nel comune di Ferriere (provincia di Piacenza), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

dal monte Bue verso est lungo il confine provinciale sino al passo dello Zovallo, indi piegando a ovest, lungo la strada provinciale della Val Nure e dell'Aveto sino al confine regionale e quindi ancora a est lungo detto confine sino al monte Bue.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Ferriere e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5596)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651213/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.